



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO

Dichiarazione di Sintesi

ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii

4 Dicembre 2019



Redazione del documento:

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Direttore Ing. Flaminia Tosini

Ing. Leonilde Tocchi

Supporto tecnico:

ESPER

Dott. Attilio Tornavacca, Ing. Salvatore Genova, Ing. Daniele Borin, Ing. Domenico Miccolis,
Dott.sa Carlotta Gasparini, Avv. Giuseppe Giaretti

AMBIENTEITALIA
we know green

Ing. Elio Altese, Dott.sa Laura Andreazzoli, Dott. Duccio Bianchi, Eng. Teresa Freixo Santos,
Dott. Mario Zambrini, Dott. Gerardo Mauro

AMBIENTE ITALIA S.R.L.

Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano

tel +39.02.27744.1 / fax +39.02.27744.222

www.ambienteitalia.it

Posta elettronica certificata:

ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it

con la collaborazione della:



Dott. Agr. Enzo Favoino

INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PRGR.....	5
3.	METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE DEL PRGR.....	8
4.	ESITI DELLA PRIMA FASE DI CONSULTAZIONE.....	12
1.	ESITI DELLA SECONDA FASE DI CONSULTAZIONE.....	37
2.	VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE.....	141
3.	LO SVILUPPO DEL PRGR E DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVI.....	143
4.	INTEGRAZIONI DEL PRGR E DEL RA IN RIFERIMENTO AL PARERE MOTIVATO.....	144
5.	IL MONITORAGGIO DEL PRGR.....	150

I. PREMESSA

La presente *Dichiarazione di sintesi finale* viene predisposta dalla Regione Lazio, in qualità di Autorità procedente, a conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione Regionale ha avviato il processo di elaborazione del nuovo PRGR e la relativa VAS nel mese di febbraio 2019 (con nota prot. n. 153788 del 26/02/2019 con la quale la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, in qualità di Autorità Procedente, ha presentato istanza di Valutazione Ambientale Strategica).

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza dell'art. 17 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che prevede che l'autorità procedente, al termine delle procedure di consultazione di cui all'art. del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pubblichi una dichiarazione di sintesi in cui si illustra:

- in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PRGR,
- di come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
- le ragioni per le quali è stato scelto lo scenario individuato nel PRGR adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Con Determinazione di Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G16729 del 4/12/2019, è stato approvato il Parere motivato di VAS.

Con D.G.R. n. 592 del 2 agosto 2019 si è proceduto a "Adozione della proposta di "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio", comprensivo del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. ii.". Il suddetto Piano, unitamente al Rapporto Ambientale, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n° 63 del 06/08/2019, sul sito www.regione.lazio.it, depositato presso gli uffici dell'autorità procedente e dell'autorità competente, nonché trasmesso, alle Province, alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed a tutti i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). Sul B.U.R.L. n° 63 del 06/08/2019 è stato pubblicato l'avviso per l'attivazione della fase di consultazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, e chiunque, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ha potuto prendere visione del Piano e del Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni all'autorità procedente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, ha svolto le attività tecnico-istruttorie, acquisito e valutato le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti nell'ambito della conferenza tenutasi in data 20/11/2019.

2. METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PRGR

Il processo di elaborazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato caratterizzato, sin dalle fasi iniziali, da una costante interazione con la valutazione ambientale, attraverso il confronto periodico tra il gruppo di lavoro deputato alla predisposizione del Piano, composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e dai consulenti incaricati che hanno fornito un supporto tecnico nella procedura di VAS.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2019, recante “*Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche*”, elaborato dalla Regione Lazio –Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, è stato approvato un documento di indirizzo per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, relativo all'arco temporale 2019-2025, che definisce gli obiettivi strategici generali, l'analisi dei dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani nel Lazio, gli obiettivi di raccolta differenziata dal 2019 al 2025 e la valutazione del fabbisogno impiantistico negli ATO, la localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento finale rifiuti e le azioni da attuare nel medio termine per il raggiungimento degli obiettivi di Piano. Con Determinazione n. G01999 del 22/02/2019 l'Autorità procedente ha approvato il Rapporto Preliminare di VAS.

Il processo di pianificazione e la relativa VAS sono stati avviati con nota prot. 153788 del 26 febbraio 2019.

Con nota prot. n. 182538 del 7/03/2019 l'Autorità Competente ha aggiornato e integrato i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) individuati dall'Autorità Procedente nel Rapporto Preliminare consegnato, nonché le Regioni limitrofe territorialmente eventualmente interessate dalle scelte di piano, ai quali trasmettere il Piano, il Rapporto Preliminare Ambientale e gli allegati, ovvero le informazioni su come reperire tutta la documentazione (D.G.R. n. 49 del 31/01/2019 e relativi allegati, nonché il Rapporto Preliminare allegato alla Determinazione n. G01999 del 22/02/2019), al fine di consentire all'Autorità Competente di espletare le procedure di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

In data 10 aprile 2019 si è svolta la consultazione preliminare prevista dall'art. 13 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che ha portato alla definizione del quadro di riferimento, precisando l'ambito di influenza del Piano ed individuando la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale.

Con documento di Scoping, prot. n. 495337 del 27/06/2019, trasmesso dall'Autorità competente, Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS, si è conclusa la fase di consultazione preliminare e nel citato documento vengono riportati i contributi ricevuti dai Soggetti Competenti in materia di Ambiente, utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Con nota prot. n. 647758 del 05/08/2019, come indicato nel documento di scoping di cui alla nota prot. n. 495337 del 27/06/2019 e richiesto dalla procedura di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti (Autorità Procedente) ha comunicato agli Enti provinciali della Regione Lazio e alla scrivente Autorità Competente l'adozione con deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del 02/08/2019 della proposta di “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio”, comprensivo del Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Con nota prot. n. 647471 del 05/08/2019 l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, nonché pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione dedicata alla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, tutta la documentazione suddetta.

Con avviso pubblicato sul BURL n. 63 del 06/08/2019 l’Autorità Procedente ha reso noto che gli elaborati di Piano, insieme al Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, sono stati depositati, presso le sedi indicate, in libera visione al pubblico per 60 gg. consecutivi, ai fini della consultazione prevista all’art. 14 del D. Lgs. 152/06.

Sono pervenute alla scrivente e all’Autorità Procedente n. 46 osservazioni/note su quanto pubblicato da parte degli SCA e altri soggetti privati.

Un ulteriore passaggio ai fini della condivisione e della pubblicizzazione delle scelte di Piano è stato quindi compiuto attraverso la convocazione della seconda Conferenza di consultazione, tenutasi il 20 novembre 2019, in cui sono state esaminate le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato in merito al PRGR ed il Rapporto Ambientale posti in consultazione.

La tabella seguente descrive l’integrazione temporale e procedurale dei processi di elaborazione del PRGR e della VAS. La tabella si compone di tre colonne:

- nella prima vi è l’indicazione delle macroattività;
- la seconda descrive le attività del processo di elaborazione del PRGR;
- la terza si riferisce al processo di VAS.

Le righe evidenziate in verde descrivono i momenti di confronto tra i due procedimenti, sia a monte che a valle della redazione del Piano e costituiscono momenti di consultazione e partecipazione sulle tematiche ambientali.

Figura 1 - Schema della tempistica della procedura di VAS




Tabella 1 - Schema dei contenuti sviluppati nelle diverse fasi della VAS

Fase del Piano	Processo di Pianificazione	Valutazione Ambientale (VAS)
Fase 0 Preparazione	P0.1 Avvio di procedimento per l'approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)	A0.1 Avvio di procedimento per la redazione del PRGR e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e l'individuazione Autorità competente per la VAS A0.2 Individuazione dei soggetti competenti per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Definizione dello schema operativo per lo svolgimento del processo di pianificazione P1.2 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'Autorità procedente su Ambiente e territorio P1.3 Elaborazione della proposta di Atto d'indirizzo del PRGR P1.4. Determinazione degli obiettivi generali del PRGR	<u>Redazione del Documento di Scoping</u> A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel PRGR A1.2 Definizione dello schema operativo per la VAS, mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1.3 Verifica della presenza di Siti Natura 2000 (SIC/ZPS) A1.4 Definizione dell'ambito di influenza (scoping) e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
Conferenza di valutazione	Avvio del confronto – 1^a Conferenza di VAS	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2.1 Costruzione dello scenario "0" di riferimento e del PRGR (evoluzione del sistema attuale in assenza di pianificazione o misure correttive delle tendenze in corso) P2.2 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2.4 Proposta definitiva del PRGR	<u>Redazione del Rapporto Ambientale</u> A2.1 Analisi di coerenza esterna A2.2 Stima degli effetti ambientali, costruzione e selezione degli indicatori A2.3 Valutazione degli scenari e selezione di quello più sostenibile A2.4 Analisi di coerenza interna A2.5 Progettazione del sistema di monitoraggio A2.6 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
Fase 3 Deposito e consultazione	3.1 La Giunta Regionale prende atto della documentazione (Proposta di PRGR, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica) 3.2 Deposito – Pubblicazione – Trasmissione – Consultazione <ul style="list-style-type: none"> • Messa a disposizione e pubblicazione su web, della proposta del PRGR, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica. • Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti. • Avviso della presa d'atto, del deposito e della messa a disposizione e pubblicazione sul web. • Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati. 3.3. Raccolta delle osservazioni	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta del PRGR e del Rapporto Ambientale - 2^a Conferenza di VAS	
Parere motivato		
predisposto dell'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 4 Adozione	4.1. Adozione da parte della Giunta Regionale dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • PRGR (ed eventuali elaborati cartografici) • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi 	
Fase 5 Approvazione	5.1 La Giunta Regionale approva il PRGR, comprensivo del Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi finale 5.2 Informazione circa la decisione: pubblicazione sul BUR e sito web; 5.3 Deposito di una copia cartacea della documentazione presso gli uffici regionali competenti; 5.4 Trasmissione del PRGR, Rapporto ambientale, Dichiarazione di sintesi al MATTM	
Fase 6 Attuazione e gestione	6.1 Monitoraggio dell'attuazione degli Obiettivi e Azioni del PRGR 6.2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti 6.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A6.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

3. METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE DEL PRGR

La Direttiva 2001/42/CE, così come il D.Lgs. 152/2006 di recepimento, auspica la più ampia partecipazione possibile nell'elaborazione dei piani attraverso la procedura di VAS, imponendo a tal fine, in determinate fasi del processo di redazione, il ricorso a forme di consultazione delle Autorità ed Enti competenti, così come degli altri portatori di interessi (associazioni, aziende, singoli cittadini, ecc.). Secondo quanto previsto dalle vigenti norme, la Regione Lazio ha individuato preliminarmente i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati ed i settori del Pubblico interessati all'iter decisionale, che sono stati invitati ad esprimere osservazioni ed ai quali sono stati resi noti tutti i documenti prodotti durante il processo di valutazione. Con nota prot. n. 182538 del 7/03/2019 l'Autorità Competente ha aggiornato e integrato i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) individuati dall'Autorità Procedente nel Rapporto Preliminare consegnato, individuando i seguenti:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
 - Direzione Generale per le Valutazioni ambientali
 - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
- Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma
- Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica di Roma
- Regione Lazio - Direzione Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
 - Area Qualità dell'ambiente
 - Area Valutazione di incidenza e Risorse Forestali
- Regione Lazio - Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca
- Regione Lazio - Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica
- Regione Lazio - Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
- Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
- Regione Lazio - Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo
- Regione Lazio - Direzione Salute e integrazione Sociosanitaria
- Regione Lazio - Direzione Infrastrutture e Mobilità
- Città metropolitana di Roma Capitale

- Provincia di Frosinone
- Provincia di Viterbo
- Provincia di Latina
- Provincia di Rieti
- Comune di Roma Capitale
- Anci Lazio
- Regione Abruzzo
- Regione Campania
- Regione Marche
- Regione Molise
- Regione Toscana
- Regione Umbria
- A.R.P.A. Lazio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
- Agenzia Regionale di Protezione Civile
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano Volturno
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere
- Autorità dei Bacini Regionali
- Autorità di Bacino del Fiume Fiora C/O Regione Toscana, Ufficio Tecnico Del Genio Civile Di Grosseto
- Autorità di Bacino del Fiume Tronto
- ASL - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.): (Frosinone; Latina; Rieti; Viterbo; RM1; RM2; RM 3; RM 4; RM5; RM6);
- Autorità A.T.O. 1 Lazio Nord, Viterbo
- Autorità A.T.O. 2 Lazio Centrale, Roma
- Autorità A.T.O. 3 Lazio Centrale, Rieti
- Autorità A.T.O. 4 Lazio Meridionale, Latina
- Autorità A.T.O. 5 Lazio Meridionale, Frosinone
- Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio E Molise
- Parco Nazionale del Circeo
- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga
- Riserva Naturale Foresta Demaniale del Circeo

- Riserva Naturale Lestra della Coscia
- Riserva Naturale Pantani dell'inferno
- Riserva Naturale Piscina della Gattuccia
- Riserva Naturale Piscina delle Bagnature
- Riserva Naturale Rovine di Circe
- Riserva Naturale Litorale Romano
- Riserva Naturale Salina di Tarquinia
- Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano
- Riserva Naturale Statale Tenuta di Castelporziano
- Parco Naturale Regionale dei Moniti Lucretili
- Parco Naturale Regionale dell'appia Antica
- Parco Naturale Regionale Riviera di Ulisse
- Ente Roma Natura
- Parco Naturale Regionale Antichissima Città di Sutri
- Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano
- Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci
- Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
- Parco Naturale Regionale di Veio
- Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
- Parco Naturale Regionale Valle del Treja
- Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani
- Parco Naturale Regionale Marturanum
- Riserva Naturale di Monterano
- Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
- Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
- Riserva Naturale Lago di Vico
- Riserva Naturale Montagne della Duchessa
- Riserva Naturale Monte Rufeno
- Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda
- Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia
- Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa

- Riserva Naturale Regionale Tor Caldara
- Riserva Naturale Selva del Lamone
- Riserva Naturale Regionale Lago di Canterno
- Parco Naturale Regionale Inviolata
- Riserva Naturale Regionale Villa Borghese
- Riserva Naturale Regionale Monte Catillo
- Riserva Naturale Regionale Nomentum
- Riserva Naturale Regionale Monte Soratte
- Riserva Naturale Regionale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco
- Riserva Naturale Regionale Monte Casoli di Bomarzo
- Riserva Naturale Regionale Valle dell'Arcionello
- Riserva Naturale Regionale Tuscania

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali nel contributo prot. n. 15472 del 17/06/2019, acquisito al prot. n. 463867 del 18/06/2019 ha ritenuto completo il suddetto elenco delle Autorità competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati.

4. ESITI DELLA PRIMA FASE DI CONSULTAZIONE

Nella prima fase di consultazione è stata elaborato Il Rapporto Preliminare Ambientale di VAS che è stato approvato con la determinazione G01999 dello scorso 22/02/2019. Tale Rapporto Preliminare contiene le indicazioni utili per definire i soggetti da coinvolgere nella consultazione e la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Mediante il suddetto rapporto preliminare sono stati:

- indicati i soggetti da coinvolgere;
- specificati gli obiettivi e gli scenari di riferimento;
- illustrate le metodologie con le quali costruire il quadro conoscitivo ambientale e gli indicatori che si prevede di utilizzare;
- definiti gli obiettivi preliminari di protezione ambientale in base alle linee guida per la redazione del PRGR approvate dalla Regione Lazio con deliberazione n. 49 del 31/01/2019;
- individuato il perimetro dei possibili effetti significativi sull'ambiente;
- definiti i criteri per la definizione e la valutazione delle alternative;
- definiti i criteri per la progettazione del sistema di monitoraggio;
- proposta una bozza di indice del Rapporto Ambientale;
- proposto un questionario per favorire la consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi).

Il Rapporto Ambientale (di seguito RA) è stato predisposto dall'autorità precedente (Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti quale pubblica amministrazione che elabora, adotta e approva il relativo PRGR) anche a seguito della valutazione ed analisi dei pareri pervenuti dai vari soggetti coinvolti nella prima fase di consultazione a seguito della diffusione delle linee guida per la redazione del PRGR e del Rapporto preliminare (scoping).

Nella tabella successiva vengono schematizzate le osservazioni al Rapporto preliminare, pervenute alla data del 7/07/2019 per le quali viene riportato il relativo riscontro.

Riepilogo osservazioni al Rapporto preliminare (Scoping) al 7/07/2019

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
14/02/2019	MATTM	Il ministero invita le Regioni che stanno aggiornando il proprio Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani a farlo in modo coerente con le nuove direttive europee del pacchetto economia circolare	X		Il Piano è stato redatto tenendo conto delle nuove direttive sull'economia circolare, sebbene non ancora recepite nella norma nazionale. Sono previste indicazioni sulle migliori modalità di raccolta per ridurre il fenomeno dell'abbandono di rifiuti.
		suggerisce di prevedere: a) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi	X		E' prevista una specifica azione di riduzione della produzione dei rifiuti alimentari
		b) specifici programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari	X		
27/03/2019	REGIONE CAMPANIA	nessuna			-
29/03/2019	ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPOSTAGGIO	a) AIC propone di definire all'interno del futuro Piano regionale specifiche politiche, azioni e linee di investimento per la gestione sostenibile dei rifiuti organici prodotti dalle utenze non domestiche, caratterizzati da maggiore omogeneità e qualità merceologica e più semplice identificabilità/tracciabilità, rispetto a quelli domestici.		X	Le utenze non domestiche ad elevata produzione di frazione organica, all'interno del Piano sono coinvolte soprattutto nella prevenzione della produzione di rifiuto, sia dal punto di vista della riduzione dello spreco alimentare sia con la promozione dell'autocompostaggio o compostaggio collettivo, mentre il rifiuto prodotto è avviato nella filiera della raccolta differenziata dell'organico

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
		<p>b) AIC propone di inserire nell'aggiornamento del Piano:</p> <p>1. un Regolamento tipo comunale sul compostaggio a piccola scala (autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale) in cui definire almeno sistemi per il calcolo della scontistica e delle agevolazioni da applicare all'utenza, metodi e strumenti per lo svolgimento dei controlli, procedure di identificazione e monitoraggio dell'utenza;</p> <p>2. Un albo regionale dei Compostatori come somma dei singoli Albi comunali, in cui identificare numero delle utenze attive, tipologia di processi e apparecchiature utilizzate, localizzazione;</p> <p>3. Un Regolamento tipo comunale di utilizzo del compost prodotto dal compostaggio locale, in cui definire parametri da rispettare e controlli da eseguire;</p> <p>4. Regole di conferimento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani: tipologia di contenitori, tipo e colore dei sacchetti per il conferimento presso apparecchiature elettromeccaniche usate per il compostaggio di comunità e locale.</p>		X	<p>Si ritiene che ciascun ente locale debba avere autonomia di organizzazione nel rispetto della norma nazionale (compostaggio di comunità D.M. 29 dicembre 2016, n. 266)</p>
		<p>c) AIC propone di definire oltre ai costi di raccolta, trasporto e trattamento anche quelli dovuti a fattori esterni, come ad esempio i costi sostenuti dai Comuni per la mitigazione del danno</p>		X	<p>Il parametro è di difficile stima a livello comunale su tutto il territorio regionale</p>
		<p>d) AIC propone che nella localizzazione degli impianti, soprattutto di grandi medie e grandi dimensioni, il processo partecipativo debba essere obbligatorio.</p>		X	<p>I processi partecipativi sono regolamentati nelle procedure autorizzative</p>
		<p>e) In un sistema che preveda più soluzioni impiantistiche-gestionali, è necessario inoltre rendere identificabili e quindi tracciabili i flussi di gestione destinati alle varie soluzioni gestionali, promuovendo, ad esempio, l'utilizzo di sacchetti di colori differenti per la raccolta della stessa frazione merceologica (organico) ma destinata ai grandi e ai piccoli impianti.</p>		X	<p>Osservazione non accolta, si ritiene non essenziale questa complicazione gestionale</p>

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
		f) promuovere, laddove è possibile, il ruolo degli agricoltori nella chiusura del ciclo dell'organico a scala locale, mediante integrazione del reddito.		X	Si ritiene non percorribile nell'ambito del Piano Regionale
		g) Relativamente all'intervento di consolidamento del sistema "Appalti circolari", ad esempio, il Piano regionale dovrebbe prevedere specifici obiettivi obbligatori in capo ai comuni per l'acquisto e utilizzo di percentuali di compost nella manutenzione del verde urbano.	X		Il PRGR prevede la promozione degli appalti circolari, prevedendo una dotazione finanziaria che sarà poi declinata in linee di azione specifiche nel corso dell'attuazione del Piano. Sez. RU par. 6.2.5
		h) Prevedere la tariffa puntuale anche per la frazione organica per incentivare autocompostaggio e compostaggio di comunità		X	Parzialmente accolta. Il PRGR non esclude la misurazione dei conferimenti di organico, ma soprattutto punta alla promozione del compostaggio domestico e di comunità con sconti sulla tariffa dei rifiuti maggiorate qualora l'utente decida di non usufruire del servizio di raccolta dell'umido, avvalendosi di autocompostaggio o compostaggio di comunità Sez. RU par. 6.2.7 e 6.2.8
		i) Definizione di azioni specifiche per la promozione dell'autocompostaggio (- possibili linee di finanziamento rivolte ai comuni e ai cittadini, sia sotto forma di futuri contributi/bandi regionali, sia di servizi al credito, attraverso accordi con banche e strutture finanziarie per concedere finanziamenti a tassi agevolati per l'acquisto di attrezzature e soluzioni di rimborso nelle bollette applicate all'utenza, proporzionali allo sgravio riconosciuto; - un piano di monitoraggio delle azioni implementate e finanziate a sostegno del compostaggio a piccola scala; - la costituzione di un Albo regionale sul compostaggio a piccola scala, costruito come somma degli albi comunali e azioni centrali di sostegno (campagne di sensibilizzazione, monitoraggio ecc.); - l'obbligo del riconoscimento della riduzione tariffaria, qualora non si applichi la tariffa puntuale come sopra specificato, per tutte le utenze che attuano il compostaggio a piccola scala, sia quelle non domestiche che domestiche.)		X	Il PRGR nel par 6.2.8 prevede una specifica misura per autocompostaggio e compostaggio di comunità Sez. RU par. 6.2.8

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
		d) privilegiare l'insediamento di impianti in siti produttivi dismessi.	X		La localizzazione in "aree industriali dismesse" è uno dei fattori territoriali preferenziali (Tab. 9 – Allegato Criteri di Localizzazione)	Sez. Criteri Localizzazione
11/04/2019	REGIONE MOLISE	l'Ente suggerisce di: a) coinvolgere Università degli Studi e i Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti;	X	-		
		b) aggiungere come obiettivi: Progetti di Educazione ambientale sull'economia circolare; Progetti di sensibilizzazione contro l'abbandono di rifiuti con particolare riferimento alla plastica;		X	Si tratta di azioni di Piano previste nello stesso per raggiungere l'obiettivo della riduzione a monte dei RU e per le quali la Regione prevede di stanziare idonea dotazione finanziaria	Sez. RU par. 6.2
		c) aggiungere la coerenza rispetto a Piano Regionale di Gestione ed Assesamento Forestale e Piano Distretto Idrografico Appennino Centrale;	X		L'analisi di coerenza esterna è stata integrata con i suddetti Piani	RA par. 5.1.18 e par. 5.1.19
		d) aggiungere come indicatore: presenza di imprese della green economy		X	Si ritiene sia un indicatore di difficile calcolo.	
11/04/2019	MATTM	a) nelle linee guida si indica che gli scarti dal trattamento RD vanno a discarica, questa dovrebbe essere l'ultima ipotesi	X		Gli scarti di trattamento RD subiscono ulteriore trattamento in impianti di recupero materia insieme con i rifiuti residui.	Sez. RU Par. 10.7 e segg.
		b) nelle linee guida non si specifica come sarà soddisfatto il fabbisogno residuo di trattamento della frazione organica	X		Il PRGR definisce il fabbisogno di trattamento, non la localizzazione dei siti impiantistici che deve essere fatta dagli Enti locali	Sez. RU par. 10.6

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
		c) si chiede di verificare e motivare l'affermazione "non si prevede un incremento del fabbisogno di termovalorizzazione", si chiede inoltre di integrare l'impianto di Colferro e di verificare la disponibilità di discarica e termovalorizzazione per gli scarti di questo, che è sempre un impianto intermedio.	X		Le analisi contenute nel Piano consentono di affermare che a regime non si ritiene necessario incrementare la capacità regionale di termovalorizzazione. Il fabbisogno di termovalorizzazione e discarica è verificato nei par. 10.7 e 10.8 della sez. RU.	Sez. RU par. 10.7 e 10.8
		d) l'Ente sottolinea di ritenere insufficiente lo sforzo per ridurre il conferimento in discarica, e lo ritiene non idoneo a perseguire l'obiettivo finale del 10% al 2035. Inoltre rileva che le linee guida, pur evidenziando una carenza del fabbisogno in discarica non individua soluzioni adeguate.		X	L'osservazione non viene accolta, poiché il PRGR deve essere sviluppato coerentemente con gli obiettivi previsti al 2025 dalle direttive del Pacchetto sull'Economia Circolare dell'Unione Europea. L'obiettivo citato riguarda invece l'anno 2035. Gli obiettivi assunti risultano comunque coerenti con uno sviluppo virtuoso del sistema regionale di gestione dei rifiuti che, in linea tendenziale, pone le basi per il successivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del conferimento di discarica a livelli non superiori al 10% del totale dei RU prodotti.	
11/04/2019 - 03/06/2019	CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE Dipartimento IV - "Tutela e valorizzazione ambientale" Servizio 5 - "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità"	L'Ente propone di aggiungere alcuni obiettivi prioritari integrativi: a) Aree protette e biodiversità - prevenzione e riduzione dei rifiuti abbandonati con azioni finalizzate alla tutela e conservazione;	X		Le aree protette sono tutelate nel PRGR, in particolare le zone SIC e ZPS diventano zone a tutela integrale per quanto riguarda la localizzazione dei siti impiantistici, e anche la localizzazione entro i 3km prevede fattori di attenzione progettuale	Tab. 1 - 2 -16- 17 Sez. Criteri Localizzazione
		Inoltre l'Ente propone di inserire altri obiettivi come: b) Estensione degli eventi di "cleanup" previsti per le aree costiere quantomeno anche nelle aree protette e/o monumenti naturali. c) Prestare particolare attenzione e approfondire la necessità di recuperare, monitorare e mantenere ambiti già interessati da discariche posti in aree protette.	X		Il PRGR prevede molteplici azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti e tutela del territorio	Sez. RU Par.6.2

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
		L'Ente sostiene che sia da approfondire la gestione dei rifiuti indifferenziati derivanti da bonifica di siti all'interno delle aree protette e/o monumenti naturali.		X	La problematica è da affrontare in termini sito-specifici.
		- per la tematica proposta "Gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica di siti all'interno delle aree protette e/o monumenti naturali di competenza", è necessario approfondire l'analisi di coerenza della pianificazione generale e di settore che interessa i territori ricadenti all'interno dei perimetri istitutivi delle aree protette gestite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) valutando quanto riportato nei Piani e Regolamenti delle Aree Naturali Protette e dei Monumenti Naturali approvati ovvero adottati e tutt'ora in attesa di approvazione, ivi compresi gli ambiti da questi proposti quali aree contigue.		X*	La verifica di coerenza esterna, come previsto da normativa deve essere effettuata soltanto per la pianificazione di pari livello o superiore.
		Altre osservazioni e suggerimenti: - Inserire in Tab. 10.1 l'obiettivo specifico così denominato "rafforzare le attività di controllo e vigilanza in materia di tutela ambientale all'interno delle aree protette". - Relativamente alla Tab 10.2 approfondire le implicazioni sulle sub-componenti ambientali nelle aree protette.	X		Al par. 6.3 sono affrontati i possibili impatti derivanti dall'attuazione del Piano sulle aree naturali protette. Va tuttavia ricordato che per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento le aree protette risultano a tutela integrale e entro i 3km dal loro perimetro sono prescritte valutazioni di incidenza sito-specifiche.
03/05/2019	ASL VITERBO	Considerazioni di ordine generale su vari temi.			-
08/05/2019	REGIONE UMBRIA	Ha coinvolto i soggetti potenzialmente coinvolti dalle scelte di Piano e suggerisce: a) adozione di sistemi incentivanti per contrastare i fenomeni di abbandono dei rifiuti da parte di privati e cittadini;	X		Sono previste indicazioni sulle migliori modalità di raccolta per ridurre il fenomeno dell'abbandono di rifiuti.

RA Par. 6.3

 Sez RU par.
11.2

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	Sez. RS Par. 1.3.3.4
		b) inserire nel focus sui rifiuti C&D alcune considerazioni circa i rifiuti provenienti dalle zone colpite dal sisma del 2016	X		Il focus è inserito nella sezione rifiuti speciali (Par. 1.3.3.4)	
14/05/2019	PROVINCIA DI LATINA	L'Ente sottolinea alcune problematiche: 1. fabbisogno di discarica: rilevando che già le linee strategiche evidenziano una carenza della dotazione di discariche nel tempo di programmazione del Piano sottolinea la necessità che il Piano dia una soluzione per tale questione, affinché ciascun ATO raggiunga la propria autosufficienza;	X		Uno dei principi promossi dal PRGR è il perseguimento dell'autosufficienza a livello di ATO	
		2. autosufficienza di smaltimento a livello di ATO: l'Ente ribadisce la necessità che tale intento nel Piano sia declinato in azioni concrete.	X			
		3. criteri di localizzazione: l'Ente evidenzia che Città Metropolitana ha prodotto una mappatura non coerente con i vincoli vigenti e quindi non omogenea a quella prodotta dalle altre province.		X	Mappatura di competenza di Città Metropolitana	
		4. l'Ente sottolinea la necessità, per la provincia di Latina, di allegare alla mappa delle aree idonee/non idonee anche la Relazione esplicativa	X		Il PRGR conterrà in allegato anche la Relazione di Piano della provincia di Latina	

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
		5. l'Ente sottolinea che le provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone non hanno predisposto le mappe delle aree idonee e non idonee o che la Regione non le ha allegato alle linee strategiche e sottolinea la necessità che tale cartografia sia prodotta da ciascuno di questi enti e allegata al Piano.		X	La mappatura delle aree idonee e non idonee è di competenza di Province e Città Metropolitana, il PRGR deve definire soltanto i criteri generali per la loro individuazione.
		L'Ente suggerisce di estendere l'orizzonte di Piano oltre il 2025		X	Il PRGR programma la gestione dei rifiuti per il periodo 2020 - 2025
21/05/2019	REGIONE LAZIO: DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE	l'Ente suggerisce di: a) riportare in apposito paragrafo nel Rapporto Ambientale i riferimenti normativi		X	Il RA riporta i riferimenti normativi per aree di interesse naturalistico e aree protette

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
		b) inserire tra i fattori escludenti le zone ZSC	X		Le zone ZSC sono zone a tutela integrale	Sez. Criteri Localizzazione Tab. 1 e 16
		c) inserire le aree carsiche tra i fattori escludenti		X	I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie	
		d) inserie un paragrafo, nel Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione di Incidenza	X		Il paragrafo è stato inserito (par. 4.2.3.3)	RA Par. 4.3.3.3
22/05/2019	SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI FROSINONE, LATINA E RIETI	L'Ente suggerisce di inserire nei criteri di localizzazione una valutazione rispetto ai vincoli del Piano Paesistico Regionale (es. per i paesaggi agrari di valore il Piano prevede di salvaguardare la continuità del paesaggio.		X	I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie	
		L'Ente suggerisce di usare come criterio preferenziale la prossimità a siti industriali dismessi o siti da bonificare, in quanto porzioni già compromesse.	X		I criteri di localizzazione prevedono siti da bonificare e aree produttive dismesse tra i criteri territoriali preferenziali	Sez. Criteri Localizzazione Tab.9 e 24

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
30/05/2019	COMUNE DI FIUMICINO	Chiede che il comune di Fiumicino sia coinvolto nella procedura come SCA, essendo, insieme al comune di Cerveteri, sede del 100% delle aree idonee individuate da città metropolitana		X	A rappresentanza dei Comuni, tra gli SCA è stata coinvolta l'ANCI.
29/05/2019	ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO DI TUTELA AMBIENTALE	L'Ente suggerisce di valutare la coerenza esterna anche per la pianificazione territoriale e urbanistica di Roma Capitale, e quindi il PRG con gli elaborati Sistemi e Regole, Rete Ecologica, Carta per la Qualità e le relative NTA		X*	La verifica di coerenza esterna, come previsto da normativa deve essere effettuata soltanto per la pianificazione di pari livello o superiore.
		L'ente suggerisce di approfondire l'analisi di coerenza interna, poco sviluppata nel documento di scoping	X		L'analisi di coerenza interna è stata sviluppata e approfondita nel RA
		L'ente ritiene utile, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, confrontare il Piano rifiuti con le relative tavole del PRG relative al sistema paesaggistico		X*	La verifica di coerenza esterna, come previsto da normativa deve essere effettuata soltanto per la pianificazione di pari livello o superiore.
29/05/2019	ROMA CAPITALE - DIREZIONE RIFIUTI RISANAMENTI E INQUINAMENTI	Il soggetto invita a inserire nel Piano apposita norma, nei criteri localizzativi, che disciplini le emissioni di sostanze odorigene		X	I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie, come quelle relative alle emissioni odorigene previste.

RA Par. 5.2

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	RA Par. 5.1.13
		L'Ente suggerisce di considerare nella analisi di coerenza anche il Piano Regionale della Prevenzione inerente gli aspetti sanitari	X		L'analisi di coerenza esterna è stata approfondita analizzando il suddetto Piano	
		L'Ente suggerisce di dettagliare le modalità di trattamento delle acque reflue			L'osservazione non è di competenza del PRGR	
		L'Ente suggerisce di valutare la coerenza esterna anche per i Piani Stralcio per bacini/temi estrattivi di cui all'art. 29 della L.R. 17/2004		X*	La verifica di coerenza esterna, come previsto da normativa deve essere effettuata soltanto per la pianificazione di pari livello o superiore.	
		L'Ente rileva la carenza di informazioni riguardo flussi e impiantistica nelle linee strategiche che dovranno essere adeguatamente sviluppate nel Piano	X		Flussi e fabbisogni sono analizzati e descritti nel PRGR, par. 10.5 e seguenti	Sez. RU Par. 10.5 e seguenti

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	RA Cap. 8
		L'Ente suggerisce di utilizzare un indicatore di monitoraggio per l'obiettivo "trasformazione ed efficientamento dell'impiantistica esistente" per valutare l'inquinamento olfattivo che sia "numero di segnalazioni della cittadinanza (residente nelle aree limitrofe agli impianti)	X		L'indicatore di monitoraggio è stato incluso tra quelli previsti.	
		L'Ente suggerisce di inserire il calcolo del Fattore di Pressione (FP) per comune e per provincia tra i criteri localizzativi (introdotto dalla Lombardia nel proprio Piano)		X	Il tema dei carichi ambientali esistenti o pregressi in un determinato territorio costituisce, al di là della definizione di vincoli, elemento da considerare in sede di localizzazione puntuale e di valutazione di impatto. La determinazione in linea generale di un vincolo in funzione delle superfici e volumetrie di discariche esistenti deve essere rapportato oltre che alla dimensione territoriale anche alla produzione di rifiuti del territorio. In un contesto di impianti di bacino anche la definizione del territorio di competenza richiede attenzione. Data la complessità del tema e al fine di evitare valutazioni arbitrarie, si ritiene necessario attendere l'emanazione di indirizzi nazionali, in discussione anche in sede parlamentare (proposta di Legge "Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche", presentata il 17 luglio 2018, che intende rendere obbligatoria la determinazione del fattore di pressione tra i criteri localizzativi per gli impianti a discarica, demandando al MATTM l'indicazione del metodo di calcolo e dei parametri da utilizzare, in modo che siano omogenei sul territorio nazionale).	

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	Sez. RU Par. 2.2 e 2.3
		Piano di Bonifica: l'ente chiede di specificare quali siano i fondi a disposizione, quali sono i criteri di analisi del rischio relativa	X		Il Piano di Bonifica dei siti contaminati individua le criticità per ciascun territorio e i fondi ad oggi disponibili per la bonifica delle situazioni più urgenti	
27/05/2019	REGIONE LAZIO: DIREZIONE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA	L'Ente riporta alcune specifiche sui Piani, oggetto di valutazione della coerenza esterna, di propria competenza.		X*	La verifica di coerenza esterna, come previsto da normativa deve essere effettuata soltanto per la pianificazione di pari livello o superiore.	
29/05/2019	PARCO DI VEIO	L'Ente Parco evidenzia la necessità di indicare tra i criteri escludenti non solo le aree a Parco, aree naturali ecc. ma anche le interferenze con esse, come: a) interferenza con habitat naturali, biodiversità, corridoi ecologici di connessione b) interferenza con le attività di valorizzazione promosse dal Parco pertanto ritiene necessario individuare una fascia di rispetto limitrofa al Parco di 2 km.	X		Le aree protette sono tutelate nel PRGR, in particolare le zone SIC e ZPS diventano zone a tutela integrale per quanto riguarda la localizzazione dei siti impiantistici, e anche la localizzazione entro i 3km prevede fattori di attenzione progettuale	Tab. 1 - 2 -16- 17 Sez. Criteri Localizzazione
30/05/2019	ANCI	L'associazione auspica che nel Piano: a) sia individuata una modalità per l'uscita dall'emergenza causata dalla gestione dei rifiuti di Roma Capitale b) Prevedere strumenti che obblighino i comuni, che non raggiungono gli obiettivi di legge in termini di differenziazione del rifiuto, ad adeguarsi rapidamente. Tali strumenti possono identificarsi in una tassazione differenziata del costo di smaltimento del rifiuto indifferenziato in eccesso a quanto previsto dal raggiungimento dei limiti di legge e/o la penalizzazione nella partecipazione ai bandi di finanziamento sovracomunali in materia di gestione dei rifiuti.	X	X	Il PRGR definisce le azioni per la riduzione a monte dei rifiuti, l'incremento delle raccolte differenziate e definisce i fabbisogni di trattamento e smaltimento. E' già presente la ecotassa per lo smaltimento in discarica, che dovrebbe incentivare sia la riduzione della produzione dei rifiuti sia l'incremento delle raccolte differenziate. Il PRGR prevede numerose azioni per dare ulteriore spinta a riduzione a monte e miglioramento delle raccolte differenziate, fornendo anche una dotazione finanziaria per la loro realizzazione.	

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
		c) Identificazione di percorsi virtuosi che possano essere da modello per i Comuni maggiormente in difficoltà, anche attraverso la redazione di regolamenti e delibere che possano essere da guida per i Comuni più indietro.		X		
		d) Istituzione di un sistema premiale che valorizzi anche economicamente gli sforzi ed i risultati conseguiti dai comuni maggiormente virtuosi.		X		
		e) Un percorso di carattere formativo diretto agli Amministratori, ai Dirigenti e Funzionari dei comuni, per un corretto adempimento dei procedimenti di differenziazione e di informazione alle popolazioni.		X		
29/05/2019	ARPA LAZIO	l'Ente suggerisce di tenere in considerazione gli obiettivi del pacchetto economia circolare nel Piano, sebbene non siano ancora stati recepiti dalla norma nazionale.	X		Il Piano è stato redatto tenendo conto delle nuove direttive sull'economia circolare, sebbene non ancora recepite nella norma nazionale.	Sez. RU par. 7.2.1
		Per quanto riguarda il focus sui fanghi da depurazione, l'Ente riporta la normativa di riferimento Per una corretta gestione dei fanghi di depurazione si cita il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e l'art. 41 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (Decreto Genova) coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 16 novembre 2018, n. 130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269.	X		Focus Fanghi di depurazione	Sez. RS. Par. 1.3.2
		l'Ente suggerisce di integrare, nella analisi di coerenza esterna anche il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)	X		Accolta, l'analisi di coerenza esterna è stata integrata.	RA Par. 5.1.14

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
		<p>Matrice Aria: si ritiene opportuno considerare anche le condizioni meteo-climatiche e le caratteristiche fisiche del territorio (compresa l'urbanizzazione) al fine di delineare un quadro ambientale completo per la matrice in oggetto. Inoltre, occorrerà considerare altresì gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti presenti sul territorio, in termini di emissioni in atmosfera, per stimare il contributo alle emissioni di inquinanti derivanti da tali impianti ed, attraverso gli inventari delle emissioni, anche dei nuovi impianti da allocare nella regione e previsti dal piano.</p>	X		<p>La ricostruzione del quadro ambientale tiene conto sia del sistema modellistico per la valutazione della qualità dell'aria, sia dell'inventario regionale delle emissioni</p>	RA Par. 4.2.1
		<p>Matrice Acque: occorre considerare anche le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e i consumi idrici (per le operazioni connesse alla gestione dei rifiuti, per la gestione delle acque di prima pioggia etc.).</p>	X		<p>Per l'analisi della componente acqua sono stati valutati i dati disponibili</p>	RA Par. 4.2.2
		<p>Matrice Suolo: è necessario considerare anche l'uso del suolo, nonché la percentuale di carbonio organico presente nei suoli (per l'utilizzo del compost di qualità etc.).</p>	X		<p>Nella sez. relativa al suolo è stato analizzato il consumo di suolo</p>	RA Par. 4.2.4
		<p>Arpa suggerisce di valutare anche uno scenario 0 in cui si preveda un efficientamento degli impianti attuali (che adesso producono una elevata quantità di scarti)</p>	X		<p>L'efficientamento degli impianti attuali di trattamento dei rifiuti residuo è previsto nello scenario di Piano</p>	Sez. RU Par. 10.7
29/05/2019	ASL ROMA	<p>l'Ente suggerisce di definire in modo chiaro, nei criteri localizzativi delle distanze minime da rispettare per la localizzazione di impianti da siti sensibili (scuole, ospedali, ecc.) e in generale dall'abitato</p>	X		<p>I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie.</p>	

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	Sez. Criteri Localizzazione
		Si sollecita l'adozione, tra i criteri preferenziali, della localizzazione in siti industriali dismessi	X		La localizzazione in "aree industriali dismesse" è uno dei fattori territoriali preferenziali (Tab. 9 – Allegato Criteri di Localizzazione)	
		L'Ente descrive la situazione relativa all'impiantistica presente sul proprio territorio e sottolinea che sono stati realizzati impianti in zone limitrofe, suggerisce pertanto di definire a livello di Piano anche una distanza minima tra impianti, a seconda della tipologia.		X	I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie, comprese eventuali interferenze con siti impiantistici limitrofi realizzati e/o autorizzati.	
		L'Ente chiede di approfondire nel Piano e nel RA l'indicazione delle localizzazioni per poter fare valutazioni sito-specifiche		X	I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie,	
		L'Ente propone di inserire tra i siti sensibili asili nido e strutture socio assistenziali		X	I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie,	
		L'Ente propone di inserire come criteri escludenti le zone di salvaguardia da fonti e sorgenti di acqua minerale e i siti di approvvigionamento idrico ad uso potabile	X		Il criterio escludente è già previsto: "Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile DPR 236/88. D.Lgs. 152/99"	Sez. Criteri Localizzazione tab. 4 e 16

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
		L'Ente propone una valutazione sugli impianti in esercizio per quanto riguarda le emissioni odorigene, fonte di disagio da parte della popolazione che vive nell'intorno degli impianti		X	La valutazione delle emissioni odorigene è sito-specifica e può essere richiesta in caso di richiesta autorizzativa o di modifica sostanziale ad autorizzazione in essere. Generalmente è uno dei parametri da monitorare nei Piani di Monitoraggio previsti con il rilascio delle autorizzazioni.
		Si ritiene utile individuare le procedure da seguire in casi di inquinamento diffuso	X		Il Piano delle Bonifiche sintetizza le linee guida regionali a riguardo.
		L'Ente suggerisce di adottare procedure di informazione della popolazione in caso di realizzazione di impianti, e di adottare misure per ridurre l'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli contenenti amianto, prevedendo incentivi per i privati per il loro corretto smaltimento.	X		Il coinvolgimento di Enti e comunità locali è previsto nelle procedure autorizzative.
29/05/2019	SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI AREA METROPOLITANA ROMA, PROVINCIA DI VITERBO E ETRURIA MERIDIONALE	l'Ente fornisce indicazioni sui criteri escludenti		-	
29/05/2019	SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA	L'Ente ritiene che sia indispensabile l'avvio di un tavolo tecnico che definisca criteri e requisiti delle localizzazioni, che tengano conto degli impatti complessivi sul territorio (dovuti anche alla circolazione dei rifiuti) e delle modalità di ripristino a fine vita dell'impianto		X	I criteri di localizzazione delle aree idonee e non idonee permettono di definire una macro-zonazione, che tiene conto anche della sicurezza idraulica e idrica. Durante i procedimenti autorizzativi dovranno essere effettuate tutte le ulteriori valutazioni sito-specifiche necessarie.

Sez. RS Par.
2.1 tab 70

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
29/05/2019	PROVINCIA DI FROSINONE	Sollecita la Regione per quanto riguarda la definizione del fabbisogno di discarica per ciascun ATO e la necessità di individuare le soluzioni necessarie per soddisfarlo, perseguendo il principio di prossimità	X		L'autosufficienza di ciascun ATO è uno degli obiettivi di Piano	
		Inserimento dell'analisi di coerenza rispetto alle Linee guida e procedure operative relative al SIN Bacino del Fiume Sacco (D.M. 370 del 04.08.2017)	X		Accolta, psr. 5.1.17	RA Par. 5.1.17
		Coinvolgimento fin dalla fase di scoping dei Comuni sede di impianto		X	A rappresentanza dei Comuni, tra gli SCA è stata coinvolta l'ANCI.	
		Elementi ambientali della provincia di Frosinone: a) presenza del SIN Bacino del Fiume Sacco; b) Stato qualità dell'aria I per molti comuni della Provincia; c) mancato raggiungimento dello stato di qualità "buono" per il fiume Sacco;	X		I dati sono integrati nel quadro conoscitivo del rapporto ambientale	
14/06/2019	MATTM	Osservazione 1) declinare in modo più dettagliato alcune azioni come ad esempio minimizzazione dei rifiuti C&D	X		Ai rifiuti C&D è stato dedicato un focus nella sezione Rifiuti Speciali	Sex: RS Par. 1.3.3
		Osservazione 2) a) considerare anche gli obiettivi di protezione ambientale da altra normativa, come ad esempio Agenda ONU 2030 "Agenda globale per lo sviluppo sostenibile", approvata il 25.09.2015, e la "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS 2017-2030", approvata dal CIPE il 22.12.2017	X		Gli effetti ambientali del Piano sono analizzati al cap. 6	RA Par. 6.3
		b) inserire nella analisi di coerenza la "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS 2017-2030", approvata dal CIPE il 22.12.2017	X		Accolta, par. 5.1.15	RA Par. 5.1.15

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
		c) fare riferimento anche agli obiettivi previsti dalla norma nazionale, in quanto gli obiettivi del pacchetto economia circolare devono essere recepiti entro il 2020 ma ancora non sono presenti nelle norme nazionali	X		Il Piano è stato redatto tenendo conto delle nuove direttive sull'economia circolare, sebbene non ancora recepite nella norma nazionale.	Sez. RU par. 7.2.1
		Osservazione 3) descrivere la tipologia di impianto e i flussi previsti per il compound di Colferro	X		Il PRGR riporta i dati contenuti nello "Studio Preliminare di Fattibilità Impianto di Trattamento e Valorizzazione della Risorsa Rifiuto"	Sez. RU Par. 10.7.6
		Osservazione 4) si richiede di inserire nell'analisi dei flussi anche il termovalorizzatore di San Vittore	X		Il Termovalorizzatore di San Vittore è incluso nell'analisi dei flussi come riportato nel par. 10.8 - verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica	Sez. RU Par. 10.8
		Osservazione 5) integrare l'analisi di coerenza rispetto ai seguenti Piani - Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici dell'Appennino Meridionale e Centrale (all'interno dei quali ricade la Regione Lazio); - Piano di gestione del rischio alluvioni dei Distretti Idrografici dell'Appennino Meridionale e Centrale; - Piano di Assetto Idrogeologico dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno; - Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale; - Piani di gestione dei SIC e ZPS; - Piani provinciali di gestione dei rifiuti; - Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti nella Provincia di Roma; - Linee guida per la redazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti del Lazio" (approvate con Del. G.R. n. 720 del 28/10/2014); - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, adottati ai sensi del d.lgs. 182/2003; - Piani di ambito, ove predisposti.		X*	La verifica di coerenza esterna, come previsto da normativa deve essere effettuata soltanto per la pianificazione di pari livello o superiore.	
		Osservazione n.6) si ribadisce la necessità di sviluppare la analisi di coerenza interna	X		L'analisi di coerenza è sviluppata al par. 5.2	RA Par. 5.2

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta	
		Osservazione n.7) Inserire nelle valutazioni considerazioni riguardo al concetto di adattamento ai cambiamenti climatici	X		Al Par. 6.3 sono riportate valutazioni degli effetti dell'attuazione del Piano anche rispetto ai cambiamenti climatici	RA Par. 6.3
		Osservazione n.8) integrare i riferimenti, per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, alle direttive - Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; - Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.	X		Inserito il riferimento normativo nel capitolo relativo al tema energia	RA Par. 4.2.9
		Osservazione n.9) Il Ministero afferma che la tabella relativa alla lista di indicatori presente nel documento di scoping non è esaustiva e suggerisce alcuni riferimenti per ricavare gli indicatori ("Annuario dei Dati Ambientali 2018" ISPRA	X		Gli indicatori analizzati sono stati ampliati anche in relazione alla disponibilità effettiva dei dati	RA Quadro conoscitivo
		Osservazione n.10) Il Ministero suggerisce di prendere in considerazione anche i dati prodotti annualmente da ISPRA	X		Per alcuni indicatori sono stati utilizzati dati di fonte ISPRA	

Osservazione n.11) Il Ministero suggerisce di integrare il Rapporto Ambientale con i seguenti paragrafi

- a) Piano delle bonifiche delle aree inquinate, che è da ritenersi come parte integrante del piano di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 6 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.);
- b) Valutazione d'Incidenza (art. 6, comma 2 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.).

Inoltre si suggeriscono alcuni elementi di integrazione rispetto all'indice proposto:

c) un inquadramento normativo più dettagliato e suddiviso per tema ambientale;

d) al punto 1.2 dell'indice: "osservazioni in fase di scoping", oltre alla sintesi delle osservazioni pervenute, occorrerebbe riportare anche la descrizione della modalità con cui sono state prese in considerazione;

e) una disamina delle eventuali, difformità, criticità, variazioni tra il precedente Piano del 2012 e il Piano di aggiornamento che verrà proposto per l'approvazione, con particolare attenzione all'analisi attuativa e pianificatoria in materia di gestione dei rifiuti e alle motivazioni che eventualmente hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, in modo da proporre misure correttive per sanare le situazioni critiche ancora persistenti;

f) la descrizione degli obiettivi di protezione ambientale (da considerare nell'analisi di coerenza esterna);

g) l'approfondimento, nella descrizione del quadro conoscitivo, dei seguenti aspetti:

o condizioni di criticità e particolari emergenze ambientali presenti nel territorio interessato;

o elementi naturali di particolare valore ambientale;

o elementi antropici di particolare valore;

o sistemi di tutela e/o vincoli ambientali e paesaggistici;

o elementi di pericolosità, sensibili e vulnerabili.

f) un cronoprogramma delle azioni da attuare, considerando in particolare la fase transitoria;

h) una descrizione delle azioni che il Piano intende realizzare, sufficientemente dettagliata, in modo da consentire di valutare la significatività degli impatti.

i) Infine, nel RA si suggerisce di prendere in considerazione l'analisi di particolari flussi di rifiuti che possono generare impatti a livello regionale, come ad esempio i rifiuti legati alle aree colpite dall'evento sismico del 2016 e del 2017.

X

PRGR e RA Sono stati modificati come indicato

- a) Sez. RU Cap. 2
- b) RA Par. 4.2.3.3
- c) Ciascuna sezione di quadro conoscitivo cita le norme principali
- d) Par. 1.2 modificato come indicato
- e) Par. 4.4.1
- g) Matrice criticità par. 4.3
- h) Cronoprogramma azioni Par. 2.6

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
		Osservazione n.12) a) Il Ministero suggerisce di sviluppare, anche per i rifiuti urbani e non solo per gli speciali, questi aspetti: - ricostruzione del quadro conoscitivo attuale, con analisi del tessuto economico-industriale, della produzione complessiva dei rifiuti e dell'assetto gestionale e impiantistico; - analisi delle criticità in essere e proposta di uno scenario di Piano che miri a superarle, attraverso misure tese a minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a perseguire l'autosufficienza impiantistica e la conformità degli impianti alle migliori tecnologie disponibili. b) si suggerisce di riportare i criteri di localizzazione, benchè nelle linee strategiche si dica che si fa riferimento ai criteri vigenti c) indicare le azioni di Piano che saranno intraprese per realizzare gli obiettivi sui rifiuti speciali	X		a) Il PRGR Sezione Urbani contiene la descrizione del quadro conoscitivo b) I criteri di localizzazione sono sviluppati nella apposita sezione dedicata c) La sezione Rifiuti Speciali contiene indicazione di obiettivi e misure da mettere in atto per perseguirli
		Osservazione n.13) Valutare diversi scenari in funzione del raggiungimento di diversi tassi di riciclo	X		Nel PRGR sono stati previsti tre scenari da un tasso di RD% del 70% all'80%
		Osservazione n.14) si ribadisce la necessità che tutte le Provincie e Città Metropolitana predispongano le cartografie delle aree idonee e non idonee	X		Si concorda ma la competenza è degli enti locali
		Osservazione n.15) Il Ministero chiede di attenersi alla normativa vigente per la predisposizione del PGR (art. 199 D.Lgs 152/06) ma anche di tenere conto delle norme del Pacchetto Economia Circolare	X		Il Piano è stato redatto tenendo conto delle nuove direttive sull'economia circolare, sebbene non ancora recepite nella norma nazionale
		Osservazione n.16) Il Ministero, per quanto riguarda la procedura di VAS, e in particolare la redazione della sintesi non tecnica, suggerisce di seguire le linee guida ministeriali	X		La relazione di sintesi sarà modificata tenendo conto di tale documento

 Sez RU par.
7.2.1

Data	Ente	Osservazione sintesi	Accolta	Non accolta	Risposta
X*		<p>Per quanto riguarda le osservazioni relative alla valutazione della coerenza esterna si specifica quanto segue. L'allegato VI ("Contenuti del rapporto ambientale) alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 smi prevede che, fra le informazioni contenute nel rapporto vi siano anche quelle concernenti: «e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale»; si tratta della cosiddetta analisi di coerenza esterna del piano, ovvero di quello che in letteratura viene comunemente definito confronto tra gli obiettivi del Piano oggetto di VAS con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti, evidenziando potenziali coerenze o incoerenze e, se del caso, formulando direttive circa la modalità di gestione delle eventuali situazioni di incoerenza.</p> <p>Occorre peraltro definire i criteri di individuazione e selezione degli "obiettivi pertinenti al piano o al programma", e questo sia al fine di ricomprendere effettivamente nell'analisi di coerenza tutti gli strumenti programmatici i cui obiettivi possono interagire con il piano regionale, sia di evitare una ridondante e inutile disamina di tutte le teoriche relazioni ipotizzabili fra il piano oggetto di VAS e l'intero quadro della pianificazione/programmazione sia sopra che subordinata. La valutazione di coerenza dovrà cioè focalizzarsi sugli obiettivi degli strumenti che, per natura e oggetto, possano effettivamente influenzare le strategie oggetto del Piano, o essere da queste influenzate; strumenti i cui obiettivi possano cioè risultare in conflitto, o anche solo disallineati, rispetto agli obiettivi del P/P oggetto di VAS, ovviamente mantenendo sempre una visione operativa e concreta.</p> <p>In prima ipotesi saranno dunque da considerare i P/P di livello gerarchico pari o superiore a quello al quale si riferisce il P/P oggetto di VAS, in quanto relativi ad ambiti di governo e/o settori rilevanti ai fini della valutazione di coerenza degli obiettivi; potranno essere anche considerati piani di livello gerarchico inferiore, ancorché non direttamente "subordinati" al piano oggetto di VAS, ad evitare l'instaurazione di loop che nulla aggiungerebbero alla efficacia del processo. Ad esempio, la valutazione di coerenza del Piano Regionale Rifiuti dovrà sicuramente assumere a riferimento le norme e i programmi di livello sovranazionale e nazionale, quali ad esempio piani e strategie europee e nazionali (quale ad esempio il pacchetto economia circolare dell'Unione Europea) nonché i piani/programmi, le linee guida e le strategie in materia di gestione dei rifiuti di livello nazionale e regionale; per quanto concerne i piani provinciali di gestione dei rifiuti, ovvero i programmi di livello urbano, metropolitano, trattandosi di strumenti settoriali gerarchicamente subordinati al Piano Regionale si deve supporre che gli stessi debbano adeguarsi al P/P (una volta approvato), la valutazione di coerenza essendo dunque riconducibile agli stessi strumenti subordinati.</p> <p>Anche per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale (e segnatamente gli strumenti urbanistici comunali e, sotto determinati profili, i piani territoriali di coordinamento provinciale) non si dovrebbe porre il problema della verifica di coerenza degli obiettivi di uno strumento settoriale di livello sovraordinato - quale il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - con obiettivi definiti a livello locale, mentre - nella misura in cui il Piano Regionale fosse portatore di ipotesi localizzative con valenza territoriale e ambientale (ad es. inerenti la localizzazione di impianti e/o la loro modifica) - si porrebbe ovviamente il tema della verifica degli effetti ambientali derivanti da tali scelte in relazione ad un quadro conoscitivo che, chiaramente, dovrà tenere in adeguato conto stato di fatto e previsioni di insediamento e/o destinazione d'uso derivanti dal mosaico degli strumenti programmatici vigenti.</p> <p>In questo senso si ritiene di non dare seguito alla richiesta del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale inerente la valutazione di coerenza esterna con la pianificazione territoriale e urbanistica di Roma Capitale.</p> <p>Allo stesso modo appare, in prima ipotesi, la richiesta del MATTM inerente la valutazione di coerenza con i piani di gestione di SIC e ZPS (per i quali, in quanto potenzialmente interferiti, si dovrà comunque procedere in una successiva fase alla valutazione di incidenza), i piani territoriali di coordinamento provinciale, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, il programma per la prevenzione della produzione della produzione rifiuti nella provincia di Roma.</p>			

I. ESITI DELLA SECONDA FASE DI CONSULTAZIONE

A seguito dell'adozione con D.G.R. n. 592 del 2 agosto 2019 della proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, comprensivo del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, con avviso pubblicato sul BURL n. 63 del 06/08/2019 l'Autorità Procedente ha reso noto che gli elaborati di Piano, insieme al Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, sono stati depositati, presso le sedi dell'Autorità procedente, dell'Autorità Competente e delle province, in libera visione al pubblico per 60 gg. consecutivi, ai fini della consultazione prevista all'art. 14 del D. Lgs. 152/06.

Con successiva nota prot. n. 651824 del 06/08/2019, l'Autorità Procedente ha dato comunicazione ai Soggetti Competenti in materia Ambientale dell'avvenuta pubblicazione sul BURL e della documentazione sul sito istituzionale della Regione.

Successivamente l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente ha svolto l'istruttoria sui contributi pervenuti nei termini e che di seguito si riportano sinteticamente. L'autorità procedente ha svolto la conferenza del 20 novembre 2019, relativa alla seconda fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale.

L'autorità competente per la V.A.S. Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica ha espresso il Parere motivato di VAS, con Determinazione n. G16729 del 4/12/2019, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni.

Di seguito viene riportata la sintesi delle osservazioni e contributi sul PRGR e dei relativi riscontri con indicazione dei paragrafi che sono stati integrati e/o revisionati nel Piano e nel Rapporto Ambientale.

Prospetto riepilogativo dei contributi sul PRGR

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATTM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	1. Nel Rapporto ambientale (RA) sono riportati interi capitoli tratti tal quali dal documento di Piano – Sezione Rifiuti Urbani. Sarebbe stato più opportuno riportare una sintesi chiara della situazione attuale, delle scelte strategiche, degli obiettivi di Piano, degli scenari considerati e delle azioni da intraprendere per poter conseguire gli obiettivi che caratterizzano i diversi scenari, ossia gli elementi del Piano necessari per le analisi e le valutazioni che devono essere presenti nel RA secondo quanto previsto dall’art. 13 e dall’Allegato VI alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	L’osservazione è accolta, il Rapporto Ambientale conterrà una sintesi dei tratti principali del PRGR nel par. 2.1, evitando ridondanza di informazioni.	RA par 2.1
	2. Nel paragrafo 1.2 del RA vengono schematizzate le osservazioni al Rapporto preliminare trasmesse dai Soggetti competenti in materia ambientale consultati, ma nel documento non si dà sempre atto di come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti così come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Dall’analisi del RA risulta che alcune delle osservazioni formulate al Rapporto preliminare in fase di <i>scoping</i> , che il Proponente dichiara di aver accolto, non trovano pieno riscontro all’interno del documento esaminato. Ad esempio, si sottolinea che l’art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. richiede l’integrazione tra VAS e Valutazione d’Incidenza. Indicazioni per effettuare tale integrazione possono essere reperite nel documento “VAS - Valutazione di Incidenza Proposta per l’integrazione dei contenuti” del settembre 2011, elaborato da MATTM – MIBAC – ISPRA – Regioni e Province Autonome.	L’osservazione è stata accolta, il Rapporto Ambientale definitivo conterrà: <ul style="list-style-type: none"> - un paragrafo di esame di obiettivi e azioni previste nella precedente pianificazione per evidenziare le criticità riscontrate (par. 4.3.1) - un cronoprogramma delle azioni di Piano da realizzare all’interno del quadro conoscitivo di Piano (par. 2.6) - il Rapporto Ambientale conterrà un paragrafo (4.2.3.3) contenente una valutazione relativa al tema della Valutazione di Incidenza del PRGR. 	RA par. 4.3.1 – par. 2.6 – par 4.2.3.3
	3. La caratterizzazione del quadro territoriale e sociale, per come riportata nel RA, non appare utile per la definizione degli obiettivi ambientali specifici del Piano, non fornisce altresì una caratterizzazione di quello che dovrebbe essere lo scenario ambientale iniziale potenzialmente impattato dal PGR, come modello di riferimento per valutare e misurare eventuali effetti.	L’osservazione è stata accolta, nel Rapporto Ambientale è stata introdotta al par. 4.3 la “matrice delle criticità ambientali”, che sintetizza per ciascun tema gli indicatori analizzati, il livello di criticità e la tendenza nel tempo, sulla base dei dati a disposizione.	RA par 4.3

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATTM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	<p>4. In riferimento all'analisi di coerenza riportata nel paragrafo 5.1, non risultano chiare le motivazioni per cui non sono considerati tutti i Piani riportati a pag. 248 del RA. Si rappresenta pertanto che in merito all'analisi di coerenza ambientale occorre che siano considerati tutti gli strumenti vigenti e pertinenti al PGR, ovvero riguardo ai quali la proposta di Piano condivide direttamente o indirettamente ambiti attuativi, obiettivi di sostenibilità, ambiti settoriali. Gli obiettivi specifici del PGR devono essere verificati in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale degli altri Piani e Programmi.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta, nel Rapporto Ambientale sono dichiarati "non confrontabili", i Piani che a seguito della verifica di coerenza tra gli obiettivi del PRGR e del Piano stesso, hanno evidenziato obiettivi non confrontabili tra loro, producendo una matrice di intersezione che avrebbe dato come risultato "indifferente" per ognuna delle intersezioni, pertanto, per alleggerire il documento sono stati indicati come "non confrontabili". Nel documento finale sarà spiegato meglio questo aspetto.</p>	<p>RA Par. 5.1.19</p>
	<p>5. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, nel RA è riportata una sintesi dei contenuti del Piano, nell'Allegato I - Sezione Rifiuti Speciali (pagg. 219 – 225 del RA), non appare riportata alcuna valutazione degli effetti ambientali delle attuali "forme di gestione", né di rispetto ad eventuali misure atte a favorire il trattamento di prossimità come riportato nel Piano - Allegato I (pag. 55-56). Pertanto, l'analisi dei possibili effetti sull'ambiente avrebbe dovuto considerare le opzioni descritte, ed avrebbe potuto indirizzare verso le migliori scelte dal punto vista della sostenibilità e della protezione dell'ambiente.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta, gli effetti ambientali degli attuali impianti di gestione dei rifiuti dei rifiuti speciali sono monitorati all'interno del Piano di monitoraggio previsto per il rilascio delle relative autorizzazioni. Nel PRGR sono stati integrati gli indirizzi verso le migliori scelte dal punto vista della sostenibilità e della protezione dell'ambiente della gestione dei RS</p>	<p>RA Cap. 8</p>
	<p>6. La definizione del Sistema di monitoraggio riportata nel capitolo 8 del RA risente delle carenze relative alla individuazione degli obiettivi ambientali specifici del Piano e alla valutazione dei possibili effetti sull'ambiente. La tabella 95 di pag. 290 del RA comprende soltanto gli "Indicatori di programma". Pertanto, si deve rilevare che allo stato di approfondimento proposto, il sistema di monitoraggio definito non comprende tutti gli elementi richiesti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 18. Si raccomanda di recepire, nel Piano di Monitoraggio ambientale del PGR, i contenuti dell'Allegato VI lett. i).</p>	<p>Il Sistema di monitoraggio presente nel Rapporto Ambientale al cap. 8 è stato ampliato e integrato, indicando gli indicatori necessari per monitorare le ricadute sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRGR, con una indicazione della periodicità di controllo per ciascuno di essi. Sono inoltre stati previsti indicatori per il monitoraggio dell'efficacia del Piano anche per quanto riguarda i rifiuti speciali e bonifiche.</p>	<p>RA Cap. 8</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATM) (prot. Reg. 0795352.08- 10-2019)	7. Si ravvisa la necessità, non solo di tenere in considerazione la già valutata pianificazione di settore del bacino del Tevere, ma di integrare l'analisi preliminare con quella dei bacini regionali del Lazio e dei bacini del Liri Garigliano e Volturno. Anche in relazione al fatto che non sono considerati i PAI dei Bacini Regionali, visto che si asserisce nel RA che tali Piani sono esplicitamente esclusi dalla verifica di coerenza esterna perché ritenuti "non confrontabili" (Par. 5.1.1.7), si rappresenta invece che il Piano in valutazione deve imprescindibilmente conformarsi alla pianificazione di bacino vigente (PAI e PGRA), perché sovraordinata, e deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle rispettive Norme di Attuazione e dalle Misure del PAI, in particolare per quanto attiene alle aree a rischio.	Nel Rapporto Ambientale sono dichiarati "non confrontabili", i Piani che a seguito della verifica di coerenza tra gli obiettivi del PRGR e del Piano stesso, hanno evidenziato obiettivi non confrontabili tra loro, producendo una matrice di intersezione che avrebbe dato come risultato "indifferente" per ognuna delle intersezioni, pertanto, per alleggerire il documento sono stati indicati come "non confrontabili". Nel documento finale sarà spiegato meglio questo aspetto. Inoltre, si ritiene utile ribadire che i criteri di localizzazione prevedono tra i fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo le "Aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/89" individuate nei Piani di Assetto Idrogeologico che andranno verificate, in modo dettagliato sito per sito, in sede di richiesta di autorizzazione.	RA Par. 5.1.19
	8. Ribadito quanto osservato da questo Ministero in fase preliminare, sarebbe d'uopo, che l'Autorità Procedente elaborasse un documento dedicato alla Valutazione d'incidenza anche qualora ivi non fosse sviluppato lo Studio d'incidenza del PGR, ma ci si limitasse ad argomentare sull'assoluta impossibilità che il PGR possa sviluppare impatti sui siti tutelati della Rete natura 2000. Si valuti, per tale ultimo aspetto e in applicazione del principio di precauzione, l'opportunità di integrare il documento di VAS del Piano con tutte le informazioni necessarie e tutte le analisi utili ad accertare l'assoluta assenza di impatti o influenze del PGR sui siti della Rete Natura 2000.	L'osservazione è stata parzialmente accolta. L'Assessorato competente della Regione Lazio predisporrà un nuovo paragrafo per illustrare le motivazioni tecniche per cui non si ritiene operabile la valutazione di incidenza del PRGR. Sono state inserite delle ulteriori precisazioni nei criteri di localizzazione in attuazione delle normative regionali di salvaguardia dei siti ZSC e ZPS.	RA Par. 4.2.3.3

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.	
MINISTERO AMBIENTE (MATM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	9. A livello di obiettivi, l'analisi di coerenza del PGR avrebbe dovuto svilupparsi con riferimento anche al Piano Forestale Regionale: <i>“Linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale”</i> , di cui alla DGR Lazio 3/08/2007, n. 666, ma soprattutto, anche ai fini della trasposizione cartografica dei criteri di riferimento utili all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti e discariche.	L'osservazione è accolta per quanto riguarda la necessità di integrare l'analisi di coerenza esterna rispetto al Piano Forestale Regionale. Per quanto riguarda le cartografie delle aree idonee e non idonee, il PRGR si occupa di definire i criteri che Province e Città Metropolitana devono utilizzare per individuare tali aree sul proprio territorio, in applicazione della norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi). Tale cartografia, ad oggi approvata da tali enti è stata allegata al Piano, ma resta di loro competenza. Inoltre, si sottolinea che tali cartografie definiscono una macro-zonazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo quanto previsto nelle procedure autorizzative.	RA Par. 5.1.18	
	10. Nell'Allegato 2: <i>“Criteri di localizzazione”</i> del PGR si registra una incoerenza rispetto alla valutazione dei <i>“Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”</i> , i quali risultano essere inclusi fra i <i>“Fattori di attenzione progettuale”</i> e non fra i <i>“Fattori escludenti”</i> .	Si ritiene che la suddivisione prevista nei criteri di localizzazione sia sufficientemente cautelativa e preveda comunque una valutazione di dettaglio sito-specifica.		
	11. Nel caso del Lazio, che, prima delle altre regioni, è riuscito a dotarsi di tali strumenti, anche la <i>Carta della natura</i> , come in particolare quella del <i>“Valore Ecologico”</i> che da essa discende, dovrebbero essere tenute in considerazione ai fini della definizione dei criteri di riferimento per l'individuazione delle classi di idoneità per l'installazione di impianti.	I criteri di localizzazione definiti dal PRGR consentono di definire una macro-zonazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impiantistica. Ciascun intervento andrà poi analizzato con approfondimenti sito-specifici, che tengano conto di vincoli di dettaglio durante la procedura di richiesta di autorizzazione.		

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATTM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	<p>12. Considerate le previsioni indicate nel Piano l'obiettivo minimo che si prefigge il Piano, rappresentato dallo "scenario minimale" appare realistico e raggiungibile. Si osserva tuttavia la possibile sottovalutazione di alcune criticità che sono state rilevate nel Piano stesso e pertanto andrebbero più accuratamente considerate analizzate rispetto alla possibilità che possano incidere sulle previsioni effettuate, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nonostante dal 2013 al 2017 sia stato registrato un incremento della raccolta differenziata pari al 14%, negli anni 2016-2017 "si riscontra tuttavia un forte rallentamento del trend di crescita" (pag. 80); ➤ per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti, dopo un andamento costantemente decrescente dal 2010 al 2017 (-8%), il preconsuntivo 2018 segna un'importante inversione di tendenza, con un incremento del 3% (pag. 82). <p>Si valuta che, alla luce delle considerazioni fatte, di considerare che i livelli di performance prospettati negli scenari esposti, con particolare riferimento a quello intermedio e avanzato, appaiono altamente ambiziosi ed indubbiamente di non facile raggiungimento. Nel Piano inoltre non si rileva una ricognizione, delle piattaforme di trattamento del sistema CONAI, informazioni queste utili al fine di valutare l'idoneità del sistema a supportare gli incrementi di raccolta differenziata previsti negli scenari esposti. Pertanto sarebbe auspicabile un'ulteriore approfondimento di scenario.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta, lo scenario assunto in base alle valutazioni pervenute dal Minamb e da altri soggetti sarà quello denominato "Minimale" nel PRGR in consultazione. Nel documento finale sono stati integrati dati relativi alla ricognizione delle Piattaforme Conai operanti nel Lazio.</p>	Sez. RU Par. 8 e par. 10.6
	<p>13. Dall'analisi dei flussi infatti emerge che l'impianto di recupero energetico di San Vittore, l'unico ad oggi in funzione nell'intera regione, a regime garantirebbe il soddisfacimento del fabbisogno su scala regionale, superando le previsioni del D.P.C.M. 10 agosto 2016. A tal proposito si valuti, al termine dell'iter di approvazione del nuovo Piano, qualora le previsioni formulate dovessero essere confermate, l'opportunità di procedere alla richiesta di aggiornamento del fabbisogno impiantistico previsto dal citato D.P.C.M., secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 dello stesso.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta, al termine dell'approvazione del PRGR la Regione invierà una specifica comunicazione in merito al Ministero.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATTM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	14. Considerato l'attuale equilibrio dell'assetto impiantistico della Regione, occorre considerare le probabili difficoltà che si potranno presentare nel processo di riconversione degli impianti TMB, essendo questi prevalentemente gestiti da privati, si suggerisce dunque di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori azioni di attuazione del Piano che possano dare maggiore garanzia di affidabilità alle previsioni formulate ed anche delle azioni correttive da attuare prontamente in caso di scostamento dalle stesse.	L'osservazione è stata accolta, la Regione Lazio ha deciso di finanziare la realizzazione di impianti pubblici proprio per equilibrare l'offerta di trattamento tra impianti privati e pubblici. Le attività attualmente in corso da parte della Società pubblica Lazio Ambiente SpA sono indirizzate proprio a garantire la piena attuazione del PRGR.	Sez. RU par. 11.3
	15. In riferimento alla Proposta di Piano, relativamente alla sezione Rifiuti urbani, si ritiene di fornire alcune indicazioni in merito alla necessità di adeguare i riferimenti normativi come di seguito richiamati. Al paragrafo 2.2, a pagina 12: <i>“Durata del periodo di programmazione”</i> , inserire <i>“articolo 199”</i> laddove si cita: <i>“comma 10 del D.Lgs. 152/06 [...]”</i> . Inoltre a pagina 13, al paragrafo 2.3: <i>“Definizioni e glossario”</i> si osserva che le definizioni riportate in questo paragrafo non sono conformi al dettato normativo vigente; sarebbe opportuno adeguare le definizioni in base al disposto normativo. Verifica le proposte di modifica delle definizioni presenti sul testo.	L'osservazione è stata accolta, il documento finale è stato integrato come suggerito.	Sez. RU Par. 2.2. pag. 12
	16. Nel paragrafo 4.4. <i>“Caratteristiche degli impianti di produzione di compost di qualità”</i> , da pag. 86 a pag. 94, della proposta di Piano, si riporta una breve descrizione dello stato attuale dell'impiantistica dedicata al recupero dei rifiuti organici del Lazio. Dall'Oss. di tali dati emerge come già ad oggi, a livello regionale, la capacità di trattamento autorizzata per tali tipologie di rifiuti non risulta sufficiente. In considerazione del fatto che il Piano prevede un incremento della raccolta differenziata progressivo tra il 64,3% (scenario zero) e l'80% (scenario tre) al 2025, la potenzialità prevista per questi impianti potrebbe risultare insufficiente.	L'Osservazione non è in contrasto con il contenuto del Piano, che delinea le necessità di integrazione delle capacità operative, specificandole per Ambito	Sez. RU Par. 10.6

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.															
MINISTERO AMBIENTE (MATM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	17. Il paragrafo 10.6: “ <i>Verifica dei fabbisogni impiantistici di trattamento della frazione organica</i> ”, al capitolo I I relativo alle prescrizioni specifiche di Piano, non sembra indicare le modalità di superamento del riscontrato deficit impiantistico per la gestione dei rifiuti organici, a livello regionale. Inoltre sulla base dei dati contenuti nella proposta di Piano, anche considerando lo scenario più “favorevole”, si osserva che la capacità autorizzata potrebbe essere insufficiente per tutti gli ATO, come schematizzato nella tabella seguente.	L'Osservazione non è in contrasto con il contenuto del Piano, che delinea le necessità di integrazione delle capacità operative, specificandole per Ambito Il Piano specifica inoltre che la copertura del deficit impiantistico va assicurata tramite una articolazione di approcci, dal compostaggio locale e di collettività, a quello decentrato professionale, ai sistemi centralizzati. In relazione alle dinamiche fortemente evolutive delle iniziative in merito da parte delle Amministrazioni Locali, molte delle quali stanno ad esempio ricorrendo od ipotizzando il ricorso a sistemi di compostaggio locale e di comunità, si ritiene congruo che le relative decisioni in merito agli approcci impiantistici e relative articolazioni sul territorio vengano adottate a livello di Ambito o sub-Ambito	Sez. RU Par. 10.6 e Par. 3.3.1															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBITO</th> <th>Capacità Autorizzata al 2017 ton/a</th> <th>Scenario I (70%) R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roma ATO</td> <td>159.825</td> <td>592.148</td> </tr> <tr> <td>Frosinone ATO</td> <td>35.000</td> <td>44.918</td> </tr> <tr> <td>Latina ATO</td> <td>214.500</td> <td>82.241</td> </tr> <tr> <td>Rieti ATO</td> <td>-</td> <td>17.836</td> </tr> <tr> <td>Viterbo ATO</td> <td>10.000</td> <td>34.761</td> </tr> </tbody> </table>			AMBITO	Capacità Autorizzata al 2017 ton/a	Scenario I (70%) R	Roma ATO	159.825	592.148	Frosinone ATO	35.000	44.918	Latina ATO	214.500	82.241	Rieti ATO	-	17.836
AMBITO	Capacità Autorizzata al 2017 ton/a	Scenario I (70%) R																
Roma ATO	159.825	592.148																
Frosinone ATO	35.000	44.918																
Latina ATO	214.500	82.241																
Rieti ATO	-	17.836																
Viterbo ATO	10.000	34.761																
	18. In relazione a quanto contenuto nel paragrafo 10.2 “ <i>Stima dei costi e dei ricavi degli scenari di Piano</i> ” si segnala che il calcolo degli abitanti totali sulla base del quale sono state effettuate le analisi successive, risulta leggermente difforme. Sulla base di tale riscontro si suggerisce di considerare tale variazione nel calcolo di ciascuna delle componenti di costo procapite, riportate nella tabella 75 “ <i>Stima dei costi procapite attuali servizio di gestione dei RU nel Lazio in €/anno</i> ” a pag. 264, la cui somma determina il Costo totale procapite come stabilito dal DPR 158/99. Nella stessa tabella 75 - pag. 264, si segnala che i Costi Comuni (CC) sono stati erroneamente indicati come CCD (Costi Comuni Diversi). A tal riguardo si ricorda che, l'allegato I, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 li ricomprende nei Costi Comuni (CC).	L'osservazione è stata accolta, il documento finale è stato integrato come suggerito.	Sez. RU Par. 10.2															

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	<p>19. Nel paragrafo 10.5 del RA: “<i>Verifica fabbisogni impiantistici delle frazioni secche da RD</i>” si osserva che non sono indicate azioni o scelte, relativamente a tali flussi nella proposta di Piano e nei paragrafi citati. Nella proposta di Piano non viene effettuata alcuna verifica finalizzata a valutare i fabbisogni impiantistici legati a tali frazioni (es: gestione posidonia su litorali laziali).</p>	<p>L’osservazione è stata accolta, il documento finale è stato integrato come suggerito.</p>	<p>Sez. RU par. 11.2</p>
	<p>20. La proposta di Piano, al paragrafo 10.5, risulta piuttosto carente. Per quanto riguarda i rifiuti da spazzamento stradale (paragrafo 10.5.3 <i>Impianti di recupero dei rifiuti provenienti da spazzamento stradale</i>) definiti come rifiuto indifferenziato, si deve considerare il decreto 26 maggio 2016 “<i>Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani</i>” che li definisce come rifiuti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero.</p>	<p>L’osservazione è stata accolta, il documento finale è stato integrato come suggerito sia nel par. 10.6 “<i>Verifica e fabbisogni impiantistici degli imballaggi e f.m.s. da RD</i>” che nel par. 10.7 <i>Verifica fabbisogni impiantistici di ulteriori frazioni da RD</i>” ed infine nel paragrafo “11.2.12. <i>“Gestione della posidonia nei Comuni del litorale laziale”</i>”</p>	<p>Sez. RU par. 10.6 e 11.2.12</p>
	<p>21. Altro aspetto rilevante della proposta di Piano è legato al progetto di riconversione industriale dell’impianto di Colleferro. In merito alle tempistiche di realizzazione dell’impianto di Colleferro occorre evidenziare che nel documento non si trovano previsioni che considerino l’eventualità di ritardi nell’entrata in esercizio dello stesso. Tale aspetto, legato al fatto che nella proposta di Piano non è affrontata la gestione del periodo transitorio 2020 – 2023, risulta essere l’elemento di maggiore criticità, pertanto occorre valutare la possibilità di integrare il documento di Piano riguardo a scenari meno favorevoli con riferimento al raggiungimento della piena capacità della dotazione impiantistica.</p>	<p>Come indicato al par. 7.2.6 – Flessibilità e aggiornamento delle previsioni, il PRGR prevede non soltanto la realizzazione di un impianto già autorizzato sito nel comune di Colleferro (in area già oggetto di autorizzazione per la realizzazione di un TMB) ad elevata efficienza di recupero di materia, ma anche un revamping nell’attuale impiantistica di trattamento della frazione residua per massimizzare la quota di recupero di materia, pertanto tutta l’impiantistica di Piano dovrà svilupparsi in tale direzione. L’efficienza di tali impianti dovrà essere monitorata annualmente per verificare il raggiungimento degli standard di Piano, in coerenza anche con l’indicatore di monitoraggio “<i>Rifiuti urbani avviati a smaltimento</i>” calcolato annualmente, in modo da rilevare in modo tempestivo ritardi nel rispetto del PRGR ed eventuali misure aggiuntive necessarie.</p>	<p>Sez. RU Par. 7.2.6 e RA Cap. 8</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATTM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	22. In riferimento al paragrafo 10.7 si osserva che i dati riportati nella tabella 92, relativi agli scenari a livello regionale, non corrispondono ai dati riportati nel capitolo 8: “scenari di piano”. In particolare, si evidenzia che i dati al 2025 dello scenario 0, dello scenario 2 e dello scenario 3, riportati a pag. 297, sono difformi rispettivamente da quelli riportati rispettivamente alle pagine 207, 225, 234. Si suggerisce pertanto di verificare i dati riportati nelle tabelle.	L’osservazione è stata accolta, il documento finale è stato revisionato ed integrato nel par. 10.8 (ex par. 10.7)	Sez. RU par. 10.8
	23. In merito al paragrafo 11.2.1: “Sinergia tra misurazione puntuale ed obiettivi di ottimizzazione e riduzione dei costi del servizio”, a pagina 326, occorrerebbe considerare l’opportunità di aggiornare i dati ISPRA 2015 sull’applicazione della tariffa puntuale o corrispettiva in quanto sono già disponibili dati più aggiornati relativi all’anno 2017 (Rapporto Rifiuti Urbani 2018).	L’osservazione è stata accolta, il documento finale è stato integrato come suggerito con i dati più recenti dell’ultima Rapporto Rifiuti Urbani 2018 di SPRA.	Sez. RU par. 11.2.1
	24. Come riportato a pagina 98 dell’Allegato I: “Proposta di Piano - Rifiuti Speciali”, ai sensi dell’Art.199 c. 6 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., “Costituiscono parte integrante del piano regionale (di gestione rifiuti) i piani per la bonifica delle aree inquinate”. Si rileva che la proposta di Piano in consultazione dovrebbe essere integrata con le informazioni richieste (verifica nello specifico Oss. 6.I pag. 22/23). Pur considerando la presenza di tutti gli approfondimenti conoscitivi utili a definire lo stato delle bonifiche, nel RA tale tematica non appare analizzata ai fini dell’individuazione dei probabili effetti sull’ambiente relativi alla presenza di siti da bonificare e alle conseguenti scelte e attività di bonifica proposte, così come richiesto dalla normativa di riferimento.	L’osservazione è stata accolta, il documento finale è stato integrato come suggerito.	Sez. RS par. 2.2

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MINISTERO AMBIENTE (MATM) (prot. reg. 0795352.08- 10-2019)	<p>25. In relazione alla sezione rifiuti, e in particolare ai criteri di localizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e recupero per i rifiuti urbani e speciali, dalla documentazione trasmessa si evince che la presenza di aree degradate da bonificare viene indicata come fattore preferenziale per la scelta del sito. Si precisa, a tal fine, che l'installazione degli impianti di smaltimento e recupero per i rifiuti urbani e speciali nelle aree degradate da bonificare potrà avvenire solo a valle della caratterizzazione e della bonifica delle stesse, anche in relazione ai possibili impatti sulle aree del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco.</p>	<p>Il criterio in oggetto prende origine dalla necessità di non consumare nuovo suolo vergine e dall'esigenza di bonificare suolo compromesso. In fase autorizzativa, infatti, gli enti competenti potranno dare parere favorevole alla realizzazione di un impianto in zona contraddistinta da siti da bonificare previa messa in sicurezza del territorio.</p>	
ARPA Lazio (prot. reg. 0789290. 04- 10-2019)	<p>26. Aria (Atmosfera): per tale matrice il R.A. descrive lo stato attuale della qualità dell'aria facendo riferimento alla Valutazione Annuale di Qualità dell'Aria 2017. Si segnala che è già disponibile l'analoga Valutazione per il 2018 da poter prendere a riferimento. Nelle fasi attuative del piano, considerando la crescente sensibilità della popolazione è necessario porre particolare attenzione alle emissioni odorigene degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. In merito ai possibili effetti negativi dell'attuazione del Piano, come più volte segnalato nel R.A. è riportato un "aumento del traffico veicolare dei mezzi impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti a seguito dell'attivazione di un servizio pubblico "capillare" e di raccolte monomateriali". Si evidenzia al riguardo che le azioni di mitigazione e/o compensazione previste per tale criticità non tengono conto delle emissioni veicolari in atmosfera aggiuntive, legate proprio al suddetto aumento di traffico e si ritiene opportuno stimarne l'entità definendo anche le opportune azioni mitigative mirate.</p>	<p>L'osservazione è accolta, il Rapporto Ambientale è stato aggiornato con i dati presenti nella "Valutazione Annuale di Qualità dell'Aria 2018", inoltre il Piano di Monitoraggio prevede, tra gli indicatori per il controllo della qualità dell'aria, la valutazione degli inquinanti emessi da impianti di trattamento dei rifiuti e discariche, presenti nell'Inventario delle Emissioni Regionale. Il Piano di Monitoraggio prevede inoltre, il monitoraggio delle emissioni odorigene. Per quanto riguarda, invece, l'aumento del traffico veicolare legato, ad esempio, all'incremento delle raccolte differenziate, il PRGR prevede, tra le proprie misure di mitigazione l'efficientamento dei mezzi per il servizio di raccolta e igiene urbana.</p>	<p>RA par. 4.2.12</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
ARPA Lazio (prot. reg. 0789290. 04- 10-2019)	<p>27. Risorse Idriche (Idrosfera): con riferimento alla matrice acqua e alle criticità individuate tra “discariche e corpi idrici sotterranei” (R.A. pag. 281) è necessario evidenziare che nel R.A. non sono riportate le attuali situazioni connesse alle possibili interferenze tra le discariche presenti nel territorio (vedasi ad es. il sito di Malagrotta) e i corpi idrici sotterranei. Come già ribadito, nel R.A. dovrebbe essere riportato anche lo stato attuale dell'ambiente nelle sue matrici di interesse correlate agli interventi previsti dal Piano e le attività mitigative.</p>	<p>Nel quadro conoscitivo non sono riportate analisi specifiche relative all'interazione tra discariche e corpi idrici sotterranei in quanto non disponibili al momento della redazione del RA. Il Cap. 7 del Rapporto Ambientale individua tra le possibili criticità derivanti dall'attuazione del Piano le possibili interazioni tra discariche e corpi idrici sotterranei e propone, quali misure di mitigazione, l'attuazione del Piano di Monitoraggio dei Corpi idrici sotterranei della Regione Lazio, con l'attuazione di specifiche misure di salvaguardia per i corpi idrici sotterranei destinati all'uso potabile (Aree di Salvaguardia).</p>	RA Par. 7
	<p>28. Rifiuti: Si ribadisce che le azioni del Piano che prevedono la gestione di tutti i rifiuti prodotti nella Regione, all'interno della stessa, comportano un maggiore impatto sull'intero ciclo, in termini impiantistici conseguenti ad es. alla costruzione di nuovi impianti di compostaggio e sulle matrici ambientali in termini di emissioni, di consumo delle risorse (suolo, acqua etc.), che deve essere necessariamente preso in considerazione in questa fase e deve essere affrontato con l'adozione di soluzioni sostenibili. Si dovrebbe inoltre definire una adeguata modalità di gestione della fase di transizione fra l'attuale sistema impiantistico ed il futuro.</p>	<p>Nel par. 6.3 - Valutazione delle azioni dei vari scenari di piano rispetto alle componenti ambientali - del Rapporto Ambientale sono stati considerati gli impatti che la nuova impiantistica che dovrà essere realizzata produrrà sulle componenti ambientali, da approfondire poi, in modo dettagliato nelle successive valutazioni sito specifiche. Il PRGR definisce i fabbisogni di trattamento e smaltimento sia nel periodo transitorio che a regime quando non saranno più conferiti RU residui in impiantistica extra-regionale.</p>	RA par. 6.3
	<p>29. Per quanto concerne la riconversione del sito di Colleferro si ribadisce che in questa fase, non avendo informazioni dettagliate, non è possibile in tale sede fornire un contributo specifico e si specifica che l'Agenzia si esprimerà nelle opportune sedi attraverso i relativi pareri previsti dalla norma.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta, il documento finale del PRGR è stato integrato con i dati definitivi dello studio di fattibilità della riconversione di tale impianto.</p>	Sez. RU Par. 10.7.6

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
ARPA Lazio (prot. reg. 0789290. 04- 10-2019)	30. Monitoraggio: al capitolo relativo al sistema di monitoraggio (Cap. 8) non vengono riportati gli indicatori ambientali da monitorare che dovrebbero assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e da adottare le opportune misure correttive e al riguardo non è possibile fornire nessun contributo specifico.	Osservazione accolta, il Rapporto Ambientale, al par 8.2 (tab. 97) è stato integrato con indicatori per il monitoraggio delle ricadute dell'attuazione del Piano sulle componenti ambientali.	RA Par. 8.2
	31. Viene fornito un file excel con aggiornamento 12/2018 con il Piano di bonifica dei siti inquinati. Sempre in relazione alla "Bonifica dei siti inquinati" si riportano alcune informazioni utili, da valutare nello specifico, per delineare il quadro generale delle attività poste in essere dall'Agenzia al 2019 ed alcune considerazioni inerenti alle maggiori criticità riscontrate nella gestione tecnico/amministrativa dei procedimenti. L'attività di aggiornamento dell'anagrafe regionale dei siti da bonificare ha consentito di evidenziare l'esistenza di aree caratterizzate da contaminazioni estese o comunque rilevanti e di natura diversa anche sulla base della specifica vocazione territoriale (commerciale, agricola ecc.) della singola provincia. Nello specifico vengono inserite e descritte tutte queste aree, da valutare nello specifico una per una.	I dati forniti da Arpa Lazio sono stati elaborati e inseriti nel PRGR Allegato I, nella sezione relativa alla "Bonifica dei siti inquinati". Di conseguenza è stato modificato anche il relativo quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale.	Sez. RS Par. 2.2 e RA par. 4.4.6
	32. Dopo una lunga presentazione di tutti i siti descritti poco sopra, l'ARPA Lazio sottolinea che, nelle fasi istruttorie e di verifica inerenti alla "Bonifica dei siti inquinati", al fine di facilitare e velocizzare la gestione dei procedimenti, è quanto mai necessario perseguire i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di un supporto specifico ai comuni per lo svolgimento delle attività relative ai procedimenti di bonifica delegate dalla Regione con l'art. 6 – comma 2- lettera cbis) della L.R.; n. 27/98; • L'adozione da parte della Regione Lazio di un Piano per l'inquinamento diffuso ai sensi dell'art. 239 – comma 3 del D.lgs. n. 152/06; • La realizzazione di un percorso condiviso di studio con mappatura dei valori di fondo di metalli e metalloidi sul territorio regionale. 	Per l'inquinamento diffuso la Regione sta affidando uno specifico studio a IRSA CNR.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Provincia di Latina (prot. reg. 0786253.04-10-2019)	33. La provincia dichiara che gli elaborati cartografici prodotti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, pur considerando tutte le limitazioni storico paesaggistiche del territorio, sembrano estremamente limitate rispetto al bacino di utenza territoriale.	Gli elaborati cartografici prodotti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale risultano congrui.	
	34. Un'altra criticità al Piano mossa dalla provincia di Latina riguarda il fatto che le altre province non abbiano avanzato elementi significativi in termini di pianificazione/programmazione della gestione dei rifiuti nell'ottica di un'equa ripartizione.	Le proposte elaborate dalle singole Province attengono alle autonome scelte di ciascuna provincia.	
	35. La Provincia di Latina sostiene che il recepimento del suo Piano dei Rifiuti risulta ancora solo parziale considerato che risultano allegate le sole cartografie senza le relative relazioni esplicative.	Nella versione finale del PRGR sarà allegata anche la relazione di accompagnamento alla cartografia della Provincia di Latina.	
Prov. di Frosinone (prot. reg. 0805168. 10-10-2019)	36. La Provincia di Frosinone con la sua osservazione intende ribadire l'importanza delle osservazioni già espresse con nota prot. 15870 del 29/05/2019. Nello specifico si ribadisce la richiesta del puntuale recepimento nel Piano dell'autosufficienza degli ATO relativamente alle diverse fasi del ciclo dei rifiuti ivi compresa la localizzazione e l'attivazione delle necessarie discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti al recupero della frazione differenziata.	L'osservazione è stata accolta, il documento finale ribadire ulteriormente tale concetto che risulta già espresso nel PRGR sottoposto a consultazione.	
Roma Capitale (prot. reg 780667 del 2.10.2019)	37. Relativamente alle tipologie di compostaggio in loco dei rifiuti organici, chiede di inserire la tipologia di compostaggio di cui all'art. 37 del Collegato ambientale e recepito all'art. 214, c.7 bis del D.lgs. 152/2006, definendolo "compostaggio locale", come da nota MATTM prot. 4223 del 7 marzo 2019, con richiesta di facilitare da parte della Regione la collocazione delle relative apparecchiature elettromeccaniche inserendo indicazioni in merito alla loro collocazione e prevedendone la possibile installazione presso i Centri comunali di raccolta (CCR), qualora il gestore dell'impianto coincida con il soggetto gestore del servizio di igiene urbana o con il Comune.	Il compostaggio locale non è escluso dalle previsioni di Piano, che prevedono una articolazione degli interventi da definirsi anche in relazione alle iniziative delle Amministrazioni Locali. Proprio per questo il Piano non prevede una programmazione rigida di siti e relative capacità, limitandosi a definire il fabbisogno e suddividendolo per Ambito. Allo stesso tempo, pur rispettando le prerogative di scelta degli Enti Locali in relazione all'analisi di contesto e sito-specifica, segnaliamo che il compostaggio locale può avvalersi anche di altre tecnologie e sistemi funzionalmente equivalenti e caratterizzati da un rapporto più favorevole costo/capacità operativa.	Sez. RU Par. 10.6 e Par. 3.3.1

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Roma Capitale (prot. reg 780667 del 2.10.2019)	<p>38. Relativamente ai criteri di localizzazione si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di precisare se i fattori escludenti hanno o meno valenza di vincolo • di inserire tra fattori escludenti, anziché tra quelli di attenzione progettuale, i territori coperti da foreste e boschi di cui all'art. 142 co.1 lett. g • di eliminare dai fattori escludenti le aree con interferenza visuali con grandi vie di comunicazione • di specificare tra i fattori preferenziali cosa si intende per facilmente realizzabile relativamente alla viabilità d'accesso • di distinguere i criteri di localizzazione dei CCR da tutti gli altri in quanto funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani/assimilati non si configurano come impianti di gestione rifiuti. • che i criteri di localizzazione siano applicati non soltanto a impianti di nuova realizzazione ma anche alle modifiche di impianti esistenti. • di inserire distanze minime graduate in relazione alla tipologia di impianto ed in relazione alla specifica destinazione degli ambiti territoriali interessati (aree residenziali vs funzioni sensibili) • di inserire tra i criteri di esclusione le aree a rischio per dissesti gravitativi per sprofondamento del suolo (sinkholes) per cavità sotterranee (cavità isolate, catacombe, tombe ipogee ecc.) 	<p>Si ribadisce che i fattori escludenti hanno valenza di vincolo. Si ritiene che i criteri di localizzazione definiti in allegato siano congrui, essi valgono sia per i nuovi impianti, sia per le modifiche sostanziali agli impianti esistenti. In ogni caso, il PRGR definisce dei macro-criteri, che poi vanno approfonditi con analisi sito specifiche durante le procedure autorizzative. Si conferma che i criteri localizzativi non interessano i centri di raccolta comunali (Allegato 2 - par. 1.3 - Precisazioni in merito ai criteri localizzativi).</p>	Sez. Criteri par. 1.3
	<p>39. Relativamente agli impatti ambientali la loro valutazione nel Rapporto Ambientale si ritiene generica nei vari paragrafi dedicati agli impatti (Ambiente Urbano, Aria e Cambiamenti Climatici, Acqua, Biodiversità e Aree Naturali Protette, Energia, Mobilità e Trasporti, Paesaggio e Beni Culturali, Popolazione e Salute Umana, Rumore Radiazioni e Suolo) e non consentirebbe la scelta della migliore alternativa di scenario di Piano.</p>	<p>L'Assessorato competente della Regione Lazio ha predisposto uno specifico approfondimento per illustrare le procedure di VIA per i nuovi impianti e le motivazioni tecniche per cui si ritiene che la VIA e VINCA degli impianti esistenti e dei nuovi impianti debba essere operata in fase di autorizzazione o rinnovo dell'AIA.</p>	RA par. 4.2.3.3

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>Roma Capitale (prot. reg 780667 del 2.10.2019)</p>	<p>40. Relativamente agli esiti della fase di consultazione preliminare, in quanto non accolto, si chiede nuovamente di inserire ai fini della valutazione degli effetti ambientali negativi tra i criteri di pianificazione il “fattore di pressione” che tiene conto della superficie e della volumetria delle discariche esistenti (in esercizio o dismesse) in un determinato territorio al fine di evitare la realizzazione di nuovi impianti in aree già impattate.</p>	<p>Il tema dei carichi ambientali esistenti o pregressi in un determinato territorio costituisce, al di là della definizione di vincoli, elemento da considerare in sede di localizzazione puntuale e di valutazione di impatto. La determinazione in linea generale di un vincolo in funzione delle superfici e volumetrie di discariche esistenti deve essere rapportato oltre che alla dimensione territoriale anche alla produzione di rifiuti del territorio. In un contesto di impianti di bacino anche la definizione del territorio di competenza richiede attenzione. Data la complessità del tema e al fine di evitare valutazioni arbitrarie, si ritiene necessario attendere l’emanazione di indirizzi nazionali, in discussione anche in sede parlamentare (proposta di Legge “Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l’introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche”, presentata il 17 luglio 2018, che intende rendere obbligatoria la determinazione del fattore di pressione tra i criteri localizzativi per gli impianti a discarica, demandando al MATTM l’indicazione del metodo di calcolo e dei parametri da utilizzare, in modo che siano omogenei sul territorio nazionale).</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Roma Capitale (prot. reg 780667 del 2.10.2019)	41. Relativamente agli impatti sulla componente atmosfera a tutela della salute pubblica ed al fine di prevenire eventuali problematiche di molestia olfattiva, si chiede di tenere conto dell'inquinamento olfattivo, anche se ad oggi non esiste normativa che individui e stabilisca specifici criteri, metodi e soglie di riferimento per la loro misura e monitoraggio.	L'inquinamento olfattivo costituisce elemento da considerare sia in sede progettuale che in sede di localizzazione puntuale. Le emissioni odorigene, inoltre, sono uno dei parametri oggetto di monitoraggio nel Piano di Monitoraggio previsto nel Rapporto Ambientale (par. 8.2)	RA Par. 8.2
	42. Relativamente al Piano delle bonifiche, risultano parzialmente accolte nel Rapporto ambientale le osservazioni della fase di scoping e si chiede: <ul style="list-style-type: none"> • di specificare se i fondi pari a 23mln di euro allo stato non destinati e da programmare e attivare subordinatamente all'individuazione degli interventi prioritari, siano destinati anche ai cosiddetti siti "orfani" per i quali devono essere attivate le procedure di cui all'art. 250 del 152/06 e per i quali è stato sollecitato l'intervento regionale con nota del sindaco V. Raggi RA/31563 del 16.05.2019. • l'impegno regionale a provvedere al completamento degli studi sui valori di fondo. Sul territorio di Roma Capitale molti procedimenti di bonifica sono caratterizzati da superamenti di analiti potenzialmente riconducibili a fondo naturale e che la loro mancata determinazione rende non consente la corretta definizione di tali procedimenti. • sul territorio di Roma Capitale non viene definita alcuna priorità di intervento in materia di bonifiche, come risulta dall'elenco che riporta interventi integralmente riferito al SIN "Bacino del Fiume Sacco" • relativamente alla discarica "di servizio" atta a contenere rifiuti dall'attività di bonifica di siti contaminati, mancano riferimenti a volumetrie, costi, risultanze da analisi costi/benefici. • relativamente alla DGR 296/2019 sulle linee guida regionali sul procedimento di bonifica siti contaminati, richiamato tra la normativa di riferimento, lo stesso è oggetto di contenzioso per incoerenze con la normativa nazionale in particolare riguardo la disciplina specifica di bonifica dei Punti Vendita carburante. 	Per l'inquinamento diffuso la Regione sta affidando uno specifico studio a IRSA CNR. Per quanto riguarda i siti orfani si fa presente che è stata avviata specifica ricognizione dal MATTM. Per i valori di fondo la regione intende procedere. Per quanto riguarda la discarica di servizio, il Piano indica tra gli obiettivi una valutazione della possibilità di realizzarla, rimandando a successivi approfondimenti e studi dedicati la possibilità di realizzarla.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Roma Capitale (prot. reg 780667 del 2.10.2019)	43. Pur concordando relativamente alla sola coerenza del Piano rifiuti con Piani e programmi di livello gerarchico pari o superiore, si ribadisce la coerenza con piani di attività estrattive di ambito comunale (solo perché previsti dal Piano Regionale Attività Estrattive).	Si conferma che la valutazione di coerenza esterna deve essere svolta solo per Piani sovraordinati o di pari livello gerarchico.	
	44. Si chiede di aggiornare le norme antisismiche, le cartografie relative alle aree a rischio per dissesti gravitativi di pendio e le aree di pericolosità e rischio idraulico con i recenti aggiornamenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.	Le cartografie allegate al RA sono aggiornate con gli ultimi dati disponibili al momento di realizzazione delle elaborazioni. Le cartografie delle aree idonee e non idonee allegate al Piano sono state redatte da Province e Città Metropolitana, cui spetta l'onere di aggiornamento. Si ribadisce comunque che esse costituiscono una macro-zonizzazione, che va comunque verificata nel dettaglio, con gli ultimi dati disponibili al momento di presentazione di richiesta di autorizzazione, secondo procedure di legge.	
	45. Relativamente agli autodemolitori, pur essendo elencati tra gli impianti ai quali si applicano i criteri di localizzazione, a differenza di tutti gli altri impianti non hanno uno specifico sottoparagrafo dedicato in cui individuare le modalità di gestione per i flussi derivanti da autodemolizione, definire il fabbisogno di impianti a livello comunale e definire specifici criteri di localizzazione e distanze univoche dalle zone residenziali.	Per gli autodemolitori valgono i criteri di localizzazione generali. Nel Piano il tema è affrontato con riferimento ai rottami metallici (par. 1.3.1 – Rottami metallici dell'Allegato I).	Sez. RS par. 1.3.1

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)	46. La società evidenzia come nel PRGR la nuova proposta viene fondata sulla "Strategia Rifiuti Zero" e pone le seguenti osservazioni: si dovrebbe inserire un limite transitorio più lungo per la verifica di tale strategia e delle conseguenze derivanti dalla stessa; per la fase di transizione occorre inoltre prevedere degli impianti che effettuino recupero di energia sia dall'indifferenziato sia dagli scarti di lavorazione che provengono dagli impianti dove si svolge recupero di materia. La società sottolinea l'errata accettazione del PRGR all'alternativa del deposito in discarica come soluzione temporanea di smaltimento, escludendo invece la possibilità di recuperare energia con la termovalorizzazione.	L'osservazione non viene accolta, la Regione Lazio non intende realizzare nuovi impianti di termovalorizzazione la cui realizzazione creerebbe di fatto una ricettività permanente per tale tipologia di recupero i cui effetti andrebbero oltre la fase di transizione condizionando negativamente lo sviluppo delle azioni di riduzione e riciclaggio previste dal PRGR.	
	47. Il PRGR riporta che nel Lazio, nel 2017, il sistema impiantistico, teoricamente, avrebbe potuto trattare ancora oltre 500.000 tonnellate di rifiuti ma si sono preferite soluzioni esterne a quelle territoriali e regionali. - Questo evidenzia la presenza di debolezze nella rete attuale dei TMB laziali che, pur trovandosi in sovracapacità, soffre della mancanza di vicine linee di termovalorizzazione; si suggerisce dunque l'inserimento di soluzioni per il completo sfruttamento della capacità esistente. Inoltre, quasi la metà (45%) degli scarti prodotti dagli impianti laziali non riesce ad essere gestita all'interno dei confini regionali; si suggerisce di individuare soluzioni per ridurre la dipendenza extraregionale e di discarica evidenziate nel PRGR.	L'osservazione non viene accolta poiché non tiene conto del fatto che anche il sistema TMB viene ritenuto superato dalla Regione che prevede altre forme di trattamento e di recupero dei RU residui più efficienti e moderne.	Sez. RU Par. 4.6 e 10.7
	48. Il PRGR riporta che del restante 55% delle uscite dei TMB che rimangono nel Lazio, il 25% viene conferito in discariche regionali e il rimanente 30% viene trattato in "altri impianti" di gestione regionali senza alcun grado di dettaglio circa la tipologia impiantistica. -Si rileva che questo 30%, trattato entro i confini regionali, è riconducibile al CSS assorbito dall'unico impianto nel territorio ad oggi in grado di farsi carico in maniera virtuosa dei flussi in uscita dai TMB, ovvero il termovalorizzatore di San Vittore del Lazio (ACEA) che lavora al pieno della sua capacità. La previsione di potenziare gli attuali impianti TMB per arrivare ad un recupero di materia "spinto" del RUR del 18% circa in soli 6 anni, partendo praticamente da zero, è un'ipotesi che non trova riscontro; si suggerisce di inserire uno scenario prudenziale con recupero al 10%.	L'osservazione non viene accolta, In relazione alle determinanti delle strategie UE di settore, incluse nel Pacchetto Economia Circolare in corso di recepimento, e relativa evoluzione del sistema che richiede flessibilità operativa, si conferma la volontà di non creare nuovi spazi ricettivi in termini di trattamento termico. I tassi di recupero consolidati in impianti impostati sul recupero di materia dal RUR, in base a schemi operativi efficaci ed in scenari con drenaggio progressivo di organico dal RUR grazie alla espansione e consolidamento della RD dell'umido, sono superiori alle previsioni di Piano, che si è mantenuto su scenari prudenziali.	Sez. RU Par. 4.6 e 10.7

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>49. Si afferma che altre Regioni più virtuose, come la Lombardia e l'Emilia-Romagna, dovranno di fatto continuare a farsi carico di recuperare/smaltire buona parte del rifiuto indifferenziato prodotto dalla Regione Lazio. -È proprio l'attuale mancanza di capacità di termovalorizzazione insieme al progressivo esaurimento degli spazi residui delle discariche laziali che ha costretto la Regione Lazio all'esigenza di inviare i flussi in discariche e termovalorizzatori fuori regione sostenendo costi elevati per la loro gestione, costi che ricadono sulla collettività. Ogni Regione dovrebbe tendere, per quanto possibile, a chiudere internamente al proprio territorio il ciclo di recupero dei rifiuti; si suggerisce di individuare soluzioni che garantiscano l'autosufficienza regionale. Inoltre, il trasferimento dei rifiuti pretrattati fuori Regione si traduce altresì in un costo ambientale legato all'inquinamento derivante dai trasporti in impianti lontani che può essere più rilevante delle emissioni controllate e monitorate di un impianto di termovalorizzazione moderno. Si suggerisce di valutare l'impatto di trasferimento dei rifiuti nelle valutazioni del PRGR. Considerata l'esperienza maturata in Regioni più virtuose, l'assunzione di una crescita della Raccolta Differenziata di 25 punti percentuali (dal 45% al 70%) in soli 8 anni (arco temporale 2017-2025) è molto ottimistica e rischiosa. Si suggerisce di inserire anche uno scenario con RD inferiori al 70% al 2025. La previsione di una crescita di Raccolta Differenziata di 25 punti percentuali (o addirittura oltre) in 8 anni va molto oltre quanto realizzato in Regioni che pure hanno una consolidata attenzione/sensibilità su questo tema. Si suggerisce di definire in modo quantitativo e tecnico le soluzioni previste ed i risultati attesi anno per anno nel piano.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, si conferma la volontà della Regione Lazio di non realizzare ulteriori capacità di termovalorizzazione. Creare e mettere in esercizio da qui a 3 anni nuove disponibilità ricettive del rifiuto tal quale come da proposto di A2A al vaglio delle autorità competenti condizionerebbe negativamente lo sviluppo delle azioni di riduzione e riciclaggio previste dal PRGR.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)	<p>50. Il PRGR riporta che nel caso della Regione Lazio, dal 2013 al 2014 c'è stato un trend di crescita del 6,2% di RD, dal 2016 al 2017 è stato del 3,4%. - Questo trend è già sufficiente ad evidenziare che gli obiettivi e le aspettative ipotizzati dal nuovo PRGR siano molto oltre i risultati effettivamente conseguibili e i provvedimenti che dovessero essere adottati su tali presupposti, in termini di obiettivi ed aspettative, non potrebbero che essere censurati di illegittimità per difetto di istruttoria. Bisogna altresì considerare che la crescita della RD non segue un andamento lineare. Se all'inizio, con basse percentuali di RD, si possono fare balzi in avanti notevoli, nel prosieguo, il trend di crescita è molto più rallentato fino ad assumere – ovviamente – un andamento asintotico all'avvicinarsi del 100%. Si suggerisce di tenere conto di tale andamento nelle previsioni di piano. Tutto ciò senza entrare nel merito della qualità delle frazioni differenziate, poiché all' aumentare della percentuale di RD aumentano anche i relativi scarti di selezione e trattamento. Si suggerisce di evidenziare nel piano le analisi effettuate sui flussi intercettati dalla RD.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, la Regione Lazio ha investito oltre 50 milioni per la raccolta differenziata ed intende sostenere ulteriormente l'implementazione della raccolta differenziata e della tariffazione puntuale per raggiungere livelli di RD già raggiunti in altre Regioni che hanno già applicato tali indirizzi strategici.</p>	
	<p>51. Il PRGR prevede di finanziare 6 Milioni di euro per sostenere gli investimenti di nuovi impianti pubblici, moderni e ben gestiti. -Tale cifra è molto inferiore agli attuali costi di realizzazione di impianti di trattamento della Frazione Organica, anche con tecnologie all'avanguardia come impianti di Digestione Anaerobica + Compostaggio. Impianti di altra natura, come ad esempio quelli per la selezione della plastica, presentano un costo di realizzazione di circa 12 Milioni di euro ciascuno. L'individuazione di un valore di finanziamento così basso comprova la già accennata carenza di istruttoria alla base del PRGR. Si suggerisce di in evidenziare verso quali interventi sono destinate queste risorse e con quali benefici attesi sull'incremento della raccolta differenziata.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, si tratta del finanziamento per il solo anno 2019. In sede di approvazione del Piano in consiglio verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività previste nel PRGR.</p>	Sez. Ru par. 5.2. e 6.2

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>52. Nel capitolo riguardante la “Flessibilità e aggiornamento delle previsioni”, viene specificato dal PRGR come tutta l'impiantistica dei TMB dovrà essere efficientata per massimizzare il recupero di materia dal trattamento del sopravaglio, principalmente mediante la sostituzione delle attrezzature dedicate alla produzione di CSS con attrezzature finalizzate al recupero di materia (separatori balistici, separatori magnetici ed a correnti indotte, separatori ottici in sequenza, linee di densificazione-estrusione). Non viene fornita evidenza di un cronoprogramma o di un piano tecnico-economico per la realizzazione negli anni a venire di ciascun intervento di efficientamento dei TMB, su cui si fondano le assunzioni del nuovo PRGR. Non vi è neppure una previsione della qualità del recupero di materia e di quali tipologie di materiali si pensa di recuperare dal sopravaglio. Si suggerisce di evidenziare quali interventi sono previsti sugli impianti TMB e quali frazioni merceologiche possano essere ancora intercettate con RD al 70%.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, la tempistica assunta nel PRGR, che è stata ulteriormente dettagliata, è quella legata all'approvazione del piano ed al riesame dei vari impianti che avverrà secondo quanto previsto dall'art. 29 octies</p>	<p>RA Par. 2.6</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>53. Il PRGR, in accordo con la strategia “Zero Waste”, rappresenta un chiaro manifesto contro ogni soluzione di trattamento termico dei rifiuti urbani. Viene ribadito, per esempio, come la presenza di un inceneritore sul territorio vada ad “ingessare” il sistema, vincolando (economicamente) la comunità per 20-30 anni per poter mantenere attivo l’impianto e sfavorendo lo sviluppo di meccanismi virtuosi. - Il recupero energetico (o incenerimento) dei rifiuti residui dalla raccolta differenziata non sono processi antitetici, ma complementari: i processi di riciclo/recupero di materia, infatti, determinano la produzione di scarti, non riciclabili diversamente, il cui unico destino alternativo allo smaltimento in discarica è il recupero termico dalle cui ceneri prodotte è poi possibile recuperare materiali (ferro, alluminio, altri metalli e minerali), come viene fatto in particolare all’estero. La vera sfida infatti consiste nell’annullamento del conferimento dei rifiuti di origine urbana in discarica, proprio come diversi paesi del Nord Europa, tra cui la Danimarca, sono riusciti a raggiungere negli ultimi anni grazie a questa sinergia e come a livello italiano sta facendo per esempio la Lombardia. Il recupero di materia necessita dunque della termovalorizzazione per chiudere virtuosamente il ciclo. Tra le diverse categorie merceologiche il caso più lampante è quello della plastica, dove circa il 40-50% di quanto raccolto viene scartato, difettando ulteriori possibilità di riciclaggio, e mettendo a disposizione materiale congeniale alla termovalorizzazione. Non bisogna dimenticare che nel lontano periodo 1995-1996 anche la Lombardia e in particolare la Provincia di Milano dovettero affrontare una pesante emergenza rifiuti e che la soluzione vincente, appoggiata da politiche ambientaliste più lungimiranti, fu quella che prevedeva il recupero energetico finale per gli scarti residui, oltre all’incentivazione della riduzione dei rifiuti a monte, la spinta alla raccolta differenziata e la realizzazione degli impianti di recupero (es. compostaggio e produzione di CSS). Viene inoltre più volte rimarcato il rischio di sovracapacità di termovalorizzazione. la perenne situazione di sotto capacità di trattamento del rifiuto residuo impedisce l’instaurarsi di una virtuosa situazione di mercato. I costi di smaltimento sono molto elevati sia nei termovalorizzatori sia in discarica, perché non c’è concorrenza nel settore. Dove la capacità di termovalorizzazione è correttamente stimata, la discarica è minimizzata e la RD ha raggiunto ottimi livelli. La Regione Lombardia rappresenta un caso particolarmente virtuoso senza considerare il contributo che i termovalorizzatori forniscono, contestualmente, al recupero energetico di molteplici flussi di rifiuti speciali. Si suggerisce di valutare la sicurezza del sistema in assenza dell’opportuna ridondanza impiantistica.</p>	<p>L’osservazione non viene accolta, Le statistiche relative ai Paesi Nordici non tengono conto dell’avvio a discarica di scorie e ceneri, che rappresentano flussi non trascurabili. La determinante fondamentale è ad ogni modo, l’evoluzione del sistema prevista dal Pacchetto Economia Circolare, nel cui orizzonte si pone pienamente il Piano. Rispetto a questo, gli stessi Paesi Nordici (come anche altre aree d’Europa, es. la Vallonia) stanno adottando politiche e piani di <i>decommissioning</i> degli inceneritori esistenti, pena il rischio di non raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalla nuova Direttiva Quadro. L’evoluzione è peraltro promossa esplicitamente dalla Comunicazione della Commissione Europea sul ruolo del recupero energetico nella economia circolare del Gennaio 2017. I tassi di recupero relativamente bassi nel settore della plastica prevedono altre direttrici di azione, dalla riduzione o divieto di vari materiali (Direttiva sulle Plastiche Monouso) alla riprogettazione per la maggiore riciclabilità o riusabilità, alla definizione dei Contenuti Minimi di Riciclato, a strumenti economici come i DRS e le <i>modulated fees</i>, previsti nella nuova Direttiva Imballaggi e nella Strategia UE sulle Plastiche. Gli effetti di tali politiche e strategie sono più veloci della realizzazione di nuova capacità di incenerimento, e poi della relativa gestione per diversi lustri. La citazione del caso Lombardia negli anni ’90 è corretta, ma solo nel periodo storico cui fa riferimento, caratterizzato da bassi tassi di RD e da uno scenario di transizione dalla discarica ad altro. Tale transizione viene ad oggi prefigurata dal Pacchetto Economia Circolare, e dal Piano, secondo altre determinanti. La Lombardia è già oggi in sovracapacità ed ha adottato una Risoluzione di Consiglio Regionale sul <i>Decommissioning</i> progressivo. E’ stato ad ogni modo previsto un maggiore autonomia ma in quantitativi moderati associata al solo incenerimento di specifici flussi di fanghi con caratteristiche che non li rendono adatti ad impieghi agronomici.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>54. Viene affermato dal PRGR come la termovalorizzazione dei rifiuti indifferenziati, nonostante la produzione di elettricità, comporti una trascurabile riduzione dell'emissione di gas serra (CO₂eq) nettamente inferiore a quella ottenibile con il riciclaggio. - Le emissioni fossili di CO₂ degli impianti di termovalorizzazione sono principalmente dovute al contenuto di plastica nel rifiuto trattato. Molte di queste plastiche miste derivano proprio dalla raccolta differenziata, ovvero quelle non riciclabili. Nel futuro ci si attende una significativa riduzione di tale contributo di CO₂ fossile grazie all'avvento delle bioplastiche. In ultimo, non bisogna dimenticare il contributo che la termovalorizzazione può realmente fornire in termini di produzione di potenza non solo a livello regionale, ma nazionale. I Paesi più avanzati nell'uso di energie rinnovabili (e.g. Norvegia, Olanda) considerano la termovalorizzazione non solo una preziosa fonte di energia termica, ma anche di elettricità programmabile. Si suggerisce di valutare l'effettivo beneficio di CO₂ evitata a fronte dell'ampio utilizzo di discarica previsto.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, si conferma la valutazione in termini di emissione di CO₂eq Le strategie UE sulle plastiche non prevedono peraltro un massiccio spostamento verso le bioplastiche (che peraltro, non sono tutte di origine rinnovabile, essendo in gran parte compostabili ma non pienamente bio-based). Ad ogni modo, in merito alla situazione nei Paesi Nordici ed alle strategie UE per affrontare il tema plastiche, si veda anche la risposta alla Osservazione 53.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>55. La proposta approvata del PRGR fonda interamente il nuovo sistema di gestione del RUR (quindi a valle della RD) su una rete potenziata di impianti TMB con nuove sezioni “spinte” di recupero di materiali. Per ogni scenario vengono calcolati i quantitativi di rifiuto da trattare sia a livello regionale che per ciascun ATO (Ambito Territoriale Ottimale) nei TMB come somma della produzione del rifiuto residuo e gli scarti derivanti dal trattamento della RD. - In questo caso l’aspetto più critico è che una volta calcolato il quantitativo totale di rifiuti (RUR + scarti RD) in ingresso ai TMB regionali, vengono assunti dei valori di efficienza per questi impianti molto alti e costanti nei 6 anni previsti dal piano. Fermo restando che non viene previsto un graduale ammodernamento degli impianti, si assume dal PRGR che già a partire dal 2020 la percentuale di Materie Prime Secondarie (MPS) in uscita dai TMB laziali sia del 18%. Questo valore risulta molto lontano dall’attuale situazione tecnologica, oltrech� normativa, non solo laziale ma di settore. Non prevedere una fase transitoria di adeguamento dei TMB risulta una strada ben poco percorribile. Si suggerisce l’inserimento di un periodo transitorio bene definito per il raggiungimento degli obiettivi di recupero materia nei TMB. Un impianto TMB fortemente orientato al recupero dei materiali riciclabili pu� consentire di recuperare fino al 10% di metalli e plastiche. Con anche le migliori tecnologie disponibili sul mercato, non esistono impianti individuabili nella letteratura scientifica e/o effettivamente operativi su scala commerciale che riescano nel complesso a superare il 10% di frazioni destinate al recupero di materia, quali carta e cartone, metalli (ferrosi e non ferrosi), vetro, plastiche (PET, HDPE, Film LDPE, altre plastiche) e Tetra-pack. Si suggerisce di inserire un limite prudenziale 10%. Anche se si valutasse l’ipotesi di ottenere flussi di frazioni secche riciclabili dai residui del RUR trattati dai TMB, questi sarebbero con buona probabilit� costituiti da materiale di scarsa qualit�, che aumenterebbe le gi� importanti difficolt� dei Consorzi di filiera nello smaltire parte dei flussi recuperati tramite RD. Nel PRGR non vengono indicati precisi riferimenti alla qualit� attesa e alla tecnologia che verr� utilizzata ma tutto � espresso solo in termini di risultati attesi. Analoghe iniziative di impianti di questo tipo (TMB con recupero “spinto di materia”, fabbriche dei materiali, ReMat, etc.) prospettate in altre Province italiane (Reggio Emilia, Cremona, Varese, etc.) non hanno avuto alcun esito, proprio a causa delle problematiche gi� riportate. Si suggerisce di rendere evidenti i dati a supporto di tale strategia evidenziando quali materiali si recuperano negli impianti e se questi sono idonei alle filiere del riciclo.</p>	<p>L’osservazione non viene accolta, si rimanda alla risposta all’Osservazione 48.</p> <p>Gli impianti TMB negli schemi attuali hanno bassi tassi di recupero in quanto impostati sulla ipotesi di produzione CSS. In fase di ricondizionamento dovranno essere orientati alle tecnologie indicate e basate fundamentalmente (ma non esclusivamente) su combinazioni di separazioni magnetiche, balistiche, ottiche.</p> <p>I casi di iniziative citate non sono stati realizzati per altre motivazioni (vincolistica relativa alla localizzazione, contestazioni, rideterminazione di flussi nella programmazione regionale verso altri terminali di smaltimento)</p> <p>Altre iniziative sono in corso di realizzazione o completamento (es. Imperia, Lucca)</p> <p>REMAT � ipotesi ibrida e non basata su migliori tecnologie disponibili allo scopo, in quanto prevede una considerevole produzione di CSS.</p> <p>Ad ogni modo, le efficienze previste sono inferiori a quelle ad oggi rilevate in impianti impostati su queste ipotesi operative.</p>	<p>Sez. RU Par. 4.6 e 10.7</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
	<p>56. Viene affermato che, poiché a partire dal 2022 la necessità di termovalorizzazione scenderà sotto le 400.000 t/a, la potenzialità attuale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio risulterà sufficiente a soddisfare tutta la richiesta regionale futura.</p> <p>-Questa quantificazione è irrealistica: si basa su una percentuale di RD del 70%, una percentuale di scarti da RD pari al 17% e prestazioni degli impianti TMB che prevedono solo un 31% di materiale a recupero energetico e invece una percentuale molto alta (18%) di recupero di materia (MPS) che, come detto in precedenza, risulta un valore estremamente lontano dallo stato dell'arte per gli impianti TMB. Si suggerisce di inserire uno scenario con RD inferiore al 70% e le relative soluzioni transitorie. L'affermazione risulta, inoltre, impropria in quanto parrebbe muovere dal presupposto, errato, che nel calcolo del fabbisogno di cui all'Allegato 3 del PRGR vadano conteggiati anche rifiuti speciali quali quelli provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e/o gli scarti dal recupero delle RD, i quali tuttavia già risulterebbero presi in considerazione ai fini della individuazione del fabbisogno di termovalorizzazione dei rifiuti speciali di cui all'Allegato 1.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, lo scenario assunto in base alle valutazioni pervenute dal Minamb e da altri soggetti sarà quello denominato "Minimale" nel PRGR in consultazione pari ad un obiettivo minimale del 70% considerato realistico dalle autorità competenti.</p>	
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>57. Per i TMB viene poi calcolata nel PRGR la Frazione Organica Stabilizzata (FOS), pari al 28%, e gli scarti da inviare in discarica, pari all'8%. Nella quantificazione del fabbisogno di discarica, per quanto riguarda la FOS, viene detto che una parte di questa sarà "recuperata" come copertura di discarica o altri "recuperi paesistici", ipotizzando 2 percentuali di "recupero" per il calcolo (75% e 25%). Il PRGR stima quindi dei quantitativi totali inviati a discarica in uscita dai TMB pari a 200 – 130 mila t/a (prima ipotesi) a circa 380 – 230 mila t/a (seconda ipotesi).</p> <p>Questo trattamento della FOS più che un "recupero" può essere di fatto considerato un conferimento in discarica a tutti gli effetti. Nel conteggio dei quantitativi di rifiuti a smaltimento in discarica, il piano dovrebbe dunque assumere il 100% della FOS prodotta, senza escludere possibili frazioni "a recupero". Considerando lo scenario zero previsto dal PRGR, questo quantitativo risulterebbe quindi superiore e pari a 471.840 t/a. Si tratta di quantitativi ingenti, per i quali il PRGR opta direttamente per il conferimento in discarica senza nemmeno valutare i possibili benefici associati alla strada del recupero energetico. Infatti anche la FOS, trattandosi di materia organica, potrebbe essere recuperata nei termovalorizzatori con emissioni di CO2 di origine biogenica. Si suggerisce di chiarire meglio il fabbisogno di recupero della FOS e delle caratteristiche tecniche di utilizzo della stessa nonché degli interventi necessari per rendere i TMB idonei alla produzione di tale materiale.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta: è intenzione della Regione seguire questa possibilità con tavoli tecnici con ARPA al fine di riutilizzare la FOS per attività di recupero</p> <p>I tecnici condividono che il tema dell'uso della FOS in attività di recupero paesistico ambientale vada definito nei contorni operativi e tecnici. Segnalano tuttavia che la fattispecie è già definita nelle regolamentazioni tecniche di altre regioni. Ad ogni modo, proprio le incertezze legate a tale scenario hanno portato ad ipotizzare due scenari di impiego, pari ad impiego massivo (75%) e limitato (25%) della FOS. Le tecnologie per la raffinazione della FOS onde renderla adatta ad applicazioni paesistico-ambientali non sono nuove, e corrispondono agli schemi operativi (con raffinazione densimetrica, oltre che dimensionale) del tradizionale compostaggio da RU indifferenziato (nel cui caso, la strategia era stata poi abbandonata per mancato assorbimento nel settore agricolo, il che ha comportato il passaggio crescente alla RD dell'organico dagli anni '90)</p>	<p>Sez. RU par. 10.9</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>58. A pag. 314 del PRGR viene riportata la capacità residua delle discariche aggiornata al 2019. Le 3 discariche laziali potenzialmente attive (Civitavecchia, Roccasecca e Viterbo) hanno complessivamente una disponibilità di 315.000 mc (nel 2017 la disponibilità era di circa 900.000 mc). -Dai dati di cui sopra, la situazione risulta molto allarmante poiché la capacità a disposizione è estremamente esigua rispetto alle esigenze che il sistema necessiterà se sottoposto a questa strategia di piano. Nel documento viene calcolato nel dettaglio il fabbisogno di discarica per ciascun ATO e viene mostrato che saranno necessarie diverse discariche per sopperire alle esigenze annuali di smaltimento. La questione diventa ancora più critica se, analogamente a quanto detto sopra per il fabbisogno di termovalorizzazione, si considera che questi quantitativi risultano sottostimati con le assunzioni fatte dal PRGR per ciascuno scenario. Si suggerisce di aggiornare i dati con le attuali disponibilità di discarica.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, i dati risultano in continuo aggiornamento ed è stato assunto il dato certificato da ISPRA disponibile al momento di redazione del PRGR.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>59. Nel PRGR viene riportato che “la maggiore criticità al momento presente nella Regione Lazio è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. L’obiettivo, che verrà raggiunto tramite le azioni di piano, è di riduzione ed in ogni caso, nel rispetto della responsabilità del produttore si ritiene che l’autosufficienza debba essere garantita a livello di ATO territoriali. Per le ragioni sopra indicate si ritiene che ogni ATO debba avere una discarica per il proprio territorio ed in particolare, per l’ATO Provinciale di Città metropolitana, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico impianto di discarica, dividere il territorio in un sub- ambito sulla base delle omogeneità del sistema che AMA spa deve garantire nel territorio di Roma Capitale.” -La dipendenza che la Regione Lazio continuerà ad avere verso le discariche, vitali per chiudere il cerchio secondo l’impostazione del nuovo PRGR, riemerge chiaramente in questo passaggio. La soluzione di affidare al conferimento in discarica il destino finale dei rifiuti urbani laziali appare non solo un controsenso verso gli obiettivi previsti inizialmente dal piano ma anche una mancata volontà di rispettare le direttive europee (al massimo 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035) che, ad oggi, considerano la discarica come ultimo gradino della piramide della gestione sostenibile dei rifiuti. Si suggerisce di rivedere il fabbisogno complessivo di discarica in linea con le indicazioni comunitarie. Proprio gli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e quelli derivanti dal recupero della frazione differenziata, il cui fabbisogno di trattamento ad ogni buon conto va stimato nell’ambito delle valutazioni relative ai rifiuti speciali di cui all’Allegato I del PRGR, dovrebbero prendere la via della termovalorizzazione piuttosto che il confinamento in discarica. Si suggerisce di rivedere i flussi degli scarti al fine di minimizzare l’utilizzo della discarica. In ultimo, la nuova proposta di Piano sembra lasciare scoperta nell’immediato la grossa criticità di Roma Capitale nella gestione dei rifiuti che dovrà per intanto (fino al 2020) permanere in stato di emergenza e che successivamente dovrà necessariamente dotarsi di una discarica di servizio, poiché ogni territorio del Lazio sarà chiamato a raggiungere la completa autonomia nella gestione del ciclo. Si suggerisce di inserire misure transitorie per Roma Capitale.</p>	<p>Anche la termovalorizzazione produce scarti, ceneri di fondo e ceneri volanti che hanno come destinazione lo smaltimento in impianti per rifiuti speciali pericolosi. Pertanto, questa valutazione non viene accolta poiché non considera che le ceneri volanti sono assai costose e pericolose da gestire e smaltire</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>60. Un altro elemento molto critico riguarda la fattibilità della riconversione dell'impianto di Colferro in un impianto di recupero spinto di materia (conversione degli scarti dei TMB in materie prime seconde con rilascio "rifiuti zero") che assumerebbe un ruolo cardine all'interno del nuovo PRGR (trattamento di 500.000 t/a). Anche il tema di come verranno gestite le possibili frazioni organiche ancora presenti nel rifiuto non viene affrontata e delle possibili soluzioni tecnologiche innovative da adottare, quali ad esempio la capacità di produzione di biometano. Si suggerisce di dettagliare meglio la soluzione tecnica e le caratteristiche dei materiali che sono previsti essere recuperati. Pare inoltre esserci una contraddizione nella descrizione dei flussi in uscita che avrà l'impianto di Colferro: viene affermato che l'impianto avrà un rilascio "rifiuti zero" ma non viene affrontato il tema del recupero energetico del Combustibile Solido Secondario (CSS – CER 19.12.10) di cui invece si ha evidenza al cap. 10.7.6 – "Progetto riconversione industriale dell'impianto di Colferro". Non viene specificato che classe o tipologia di CSS verrà prodotto, con quali caratteristiche e quale sarà esattamente il suo destino finale. Si suggerisce di meglio evidenziare questi elementi. Dal punto di vista strategico, non viene neppure valutata una soluzione tecnologica di backup, nel caso in cui la riconversione di Colferro dovesse subire dei rallentamenti o intoppi nella costruzione. Si suggerisce di definire meglio i tempi di attivazione dell'impianto (progettazione, autorizzazione, tempi di realizzazione, entrata a regime) e le conseguenti soluzioni alternative per i flussi interessati. La prospettiva dunque di scommettere così tanto su un impianto di queste caratteristiche senza ben definirne (o trascurando) il destino finale degli scarti effettivi che verranno prodotti è molto rischiosa oltre che poco percorribile dal punto di vista tecnologico. Si suggerisce di caratterizzare puntualmente gli scarti e materiali prodotti e i loro destini nell'arco del piano.</p>	<p>Come ribadito nel par. 10.7.6, con la DGR 614/2018 la Regione Lazio ha dato mandato a Lazio Ambiente S.p.A., società di cui è proprietaria e che attualmente gestisce sia la discarica, sia l'impianto di termovalorizzazione siti nel comune di Colferro (benché quest'ultimo non sia attualmente in esercizio) di sviluppare un "progetto di riconversione industriale per la conseguente adozione di ogni ulteriore adempimento, anche di tipo normativo, propedeutico all'esperimento di una nuova procedura di dismissione delle quote azionarie, la quale dovrà essere avviata entro il 30 giugno 2019". Nell'ambito di tale procedura, Lazio Ambiente ha elaborato lo "Studio Preliminare di Fattibilità Impianto di Trattamento e Valorizzazione della Risorsa Rifiuto". Tale Studio ha lo scopo di definire, descrivere e quantificare, in termini di costi di investimento e di gestione, un impianto della potenzialità di 500.000 t/annue, che tratti rifiuto urbano residuo che abbia subito una sola tritovagliatura meccanica e che metta in campo le migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) in tutte le fasi di processo perseguendo l'obiettivo di massimizzare il recupero di materia. Tale studio costituirà uno degli allegati della documentazione relativa alla procedura di dismissione delle quote azionarie di Lazio Ambiente e la realizzazione e presentazione di un progetto definitivo sarà oggetto di valutazione dei concorrenti.</p> <p>A livello di pianificazione regionale – e considerato lo stadio preliminare della progettazione – è inopportuno un dettaglio tecnologico che deve essere demandato a successive fasi di progettazione e della procedura di affidamento e realizzazione. Per quanto attiene al recapito finale dei flussi, la produzione di CSS ha uno sbocco di mercato o in impianti dedicati o in impianti non dedicati, entro e fuori dalla Regione Lazio. Si ricorda che per i prodotti EoW la pianificazione non può prescrivere le destinazioni finali.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>61. Nel PRGR viene riportato che secondo i dati MUD per il 2017, il 41,4% della produzione dei rifiuti speciali è attribuibile al codice CER 19 (principalmente il codice 19.12.12 scarti da trattamento meccanico, 19.12.10 CSS e 19.08.05 fanghi da trattamento reflui urbani).- Tuttavia il piano mostra chiaramente nella tabella 45 di pag. 60 come la capacità impiantistica attuale del Lazio riesca a gestire solo il 51% dei rifiuti con codice CER 19. Si suggerisce di inserire ipotesi impiantistiche per colmare tale carenza.</p>	<p>A partire dall'individuazione di un deficit attuale di trattamento (che riguarda i rifiuti urbani e i residui del loro trattamento – che a norma di legge sono considerati speciali) il Piano delinea una pluralità di azioni dirette da un lato a minimizzare la quantità di rifiuti residui non avviati a riciclo e dall'altro ad efficientare e potenziare la capacità di trattamento.</p> <p>Secondo l'art.199 comma 3, lett. g) il Piano Regionale deve (...) assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti. Come evidenziato nel Piano, all'interno del codice CER19, le componenti principali di rifiuti speciali derivano dal trattamento dei rifiuti urbani e dei reflui urbani. Il Piano definisce, nell'Allegato I, le azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti urbani, a incrementare le raccolte differenziate e a migliorare l'impiantistica esistente, con lo scopo di ridurre in modo significativo la quantità di CER 191212 e 191210. Per quanto riguarda il trattamento e smaltimento dei fanghi da reflui urbani e industriali, il Piano prevede (Allegato I, par. 1.3.2.3) la realizzazione di interventi presso i depuratori per la riduzione della produzione di fanghi e la messa in opera di cinque diversi impianti per una potenzialità aggiuntiva, rispetto all'attuale di 130.000 t, capaci di soddisfare le esigenze di gestione di tale tipologia di rifiuto nel periodo di Piano.</p>	<p>Sez. RS Par 1.3.2.3</p>


Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)	62. Viene rimarcato nel PRGR come “Allo stato attuale (anno 2017), la produzione del solo flusso di rifiuti 191210 è pari a 564 mila tonnellate, quindi superiore alla capacità autorizzata e soprattutto, effettivamente trattata negli impianti di recupero energetico.”- La sezione sui rifiuti speciali lamenta un chiaro deficit di termovalorizzazione per l'utilizzo del CSS che ad oggi viene parzialmente coperto dall'unico impianto presente in regione, quale San Vittore del Lazio che nel 2017 ha trattato 345.639 t di 19.12.10 (CSS) praticamente al pieno della sua capacità.	Nelle osservazioni 62, 63, 64 a partire dal rilievo dell'attuale deficit di trattamento si richiama la necessità di potenziare l'impiantistica di incenerimento o comunque di recupero energetico. Tale situazione di deficit, però, è in primo luogo determinata dall'eccessiva produzione di rifiuto residuo – e quindi da un consistente deficit nella capacità di avvio al riciclo anche rispetto agli obblighi di legge. Le operazioni individuate dal Piano – che si allineano anche nei risultati alle pratiche di diverse altre regioni italiane – consentono di superare in un arco temporale di medio termine tale situazione. Gli interventi impiantistici suggeriti non sono funzionali (per i tempi di realizzazione connessi) alla risoluzione della critica situazione transitoria e sarebbero ridondanti nella situazione a regime.	
	63. Viene altresì rimarcato dal PRGR che “La produzione complessiva dei flussi di rifiuti previsti a discarica per rifiuti non pericolosi (per i soli codici CER 190501, 190503, 190599, 190603, 190604, 190699 e 191212) è pari a 1.220.871 t (anno 2017) e quindi largamente superiore alla totalità della capacità residua di discarica per rifiuti non pericolosi.” -Oltre ad un deficit di assorbimento del CSS prodotto, viene anche sottolineato l'esistente deficit di ingenti volumetrie di discarica per accogliere una serie di rifiuti speciali ricadenti dall'attività di trattamento rifiuti, fondamentalmente di provenienza urbana. Prescindendo dal fatto che il conferimento in discarica costituisce una mancata opportunità di recupero di risorse, emerge nuovamente una urgente necessità di dotazione impiantistica in Regione Lazio per gli anni a venire. Si suggerisce di favorire soluzioni impiantistiche diverse dalla discarica.	Oltre a quanto già richiamato nella risposta all'osservazione 62, si rileva che proprio in ragione della gestione del transitorio e – in parte – anche per le caratteristiche intrinseche dei rifiuti, vi è una quantificata necessità di ulteriori capacità di discarica per i residui dal trattamento dei rifiuti indifferenziati.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)	<p>64. Il PRGR sembra aprirsi verso il recupero energetico per alcune categorie specifiche di rifiuti speciali, come quelli caratterizzati dal CER 19, derivanti principalmente dal trattamento dei rifiuti urbani. Viene espressamente indicato come “Il recupero energetico può essere preso in considerazione solo ove non sia possibile tecnicamente ed economicamente il recupero di materia. Tale soluzione potrebbe permettere di evitare il conferimento in discarica dei rifiuti.” -Nonostante venga mostrata in questa sezione una evidente necessità di intervento, non si trova traccia nel PRGR di concrete soluzioni impiantistiche per il recupero di energia dai rifiuti speciali. Vi è quindi una chiara contraddizione nel piano nell’ammettere un evidente deficit di capacità per il recupero energetico di diverse categorie di rifiuti speciali senza però mai proporre valide soluzioni tecnologiche nel concreto. Si suggerisce di prevedere adeguata impiantistica per soddisfare il fabbisogno individuato.</p>	<p>Come già rilevato (osservazione n. 62) l’esistenza di una condizione di deficit attuale non configura il permanere di tale deficit anche ad attuazione delle azioni di piano. Il Piano non presenta alcuna preclusione nei confronti dell’uso energetico dei rifiuti residui non riciclabili (purché energeticamente valorizzabili), ma ad attuazione degli interventi non emerge il permanere di un deficit tale da suggerire ulteriori impianti dedicati di recupero energetico oltre ai potenziamenti previsti.</p>	
	<p>65. Tra i principali obiettivi da perseguire viene indicata dal PRGR “l’assoluta minimizzazione del ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti, in particolare per tutti i flussi non inerti biologicamente. L’opzione dello smaltimento in discarica deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali, da collocare a valle dei processi di trattamento, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti. L’analisi dello stato di fatto ha evidenziato come in Lazio il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali sia ancora presente anche se non in maniera rilevante.” -Tale affermazione in questo passaggio è falsa in quanto, invece, come emerge dai dati riportati poco prima dal PRGR e discussi sopra, lo smaltimento in discarica è assolutamente rilevante sia in termini di massa che di volume. Si ribadisce la necessità di ridurre il fabbisogno di discarica sia per il ciclo dei rifiuti urbani che dei rifiuti speciali. l’unica concreta soluzione per mitigare o minimizzare il ricorso alla discarica rimane ad oggi la termovalorizzazione. Inoltre anche per quando riguarda la tecnica del “landfill mining” potrebbe essere economicamente conveniente, a seguito di vagliatura, inviare gli scarti a recupero energetico. Il “landfill mining” richiede comunque di valutare preliminarmente e con particolare attenzione la fattibilità tecnico-economica dell’intervento di riesumazione della discarica. Si suggerisce di valutare l’impatto del landfill mining sulla frazione combustibile già presente a piano.</p>	<p>Come descritto nell’Allegato 1, paragrafo 1.1.3.3, i rifiuti speciali destinati a discarica costituiscono il 12% del totale dei rifiuti gestiti (MUD2017), pari a circa 1,1 milione di tonnellate. Si tratta sostanzialmente di rifiuti di inerti e rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani (derivati da trattamento meccanico biologico e compost fuori specifica per circa 350.000 t), quote destinate a diminuire nel periodo di attuazione del Piano, con la realizzazione delle azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti, il miglioramento delle raccolte differenziate e l’efficientamento degli impianti di trattamento per quanto riguarda i rifiuti urbani, e la realizzazione dei nuovi impianti di trattamento e smaltimento per quanto riguarda i fanghi di depurazione. Per la loro caratterizzazione chimico-fisica si tratta in larga parte di rifiuti non suscettibili di valorizzazione energetica. Per quanto attiene al “landfill mining” si ritiene che si tratti di una opzione in via teorica perseguibile, ma da sottoporre a specifica valutazione. Pur non rientrando tra gli obiettivi di piano, eventuali progetti di impiego di tali flussi saranno oggetto della procedura di valutazione appropriata del progetto stesso.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)	66. Viene indicato dal PRGR come per l'incremento del riciclo, inteso come recupero di materia, sia necessario favorire ed incentivare le misure e le operazioni di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, ai sensi del quale i rifiuti sottoposti a recupero cessano la qualifica di rifiuto. -In realtà l'attuale normativa vigente, L. 55/2019 "Sblocca cantieri", ha modificato l'art. 184 ter discostandolo da quanto previsto all'art. 6 della Dir. UE 98/2008 come modificata dalla successiva Dir. UE 851/2018 e limita le possibilità reali di "End of Waste". Ad oggi quindi anche la normativa EoW per la cessazione della qualifica di rifiuto risulta in Italia rallentata, soprattutto per quello che concerne il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni da parte delle singole regioni.	Le recenti modifiche normative nazionali consentono ipotesi di end of waste valutate caso per caso.	
	67. Per quanto riguarda la collocazione finale dei fanghi, il PRGR indica come via prioritaria una strategia che orienti flussi significativi verso utilizzi agronomici a norma e nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 99/92. -In realtà il D.Lgs. 99/92 è in fase di revisione in senso più restrittivo. Lo spandimento diretto dei fanghi in agricoltura rimane infatti una valida soluzione tecnologica a patto che questi presentino un'elevata qualità, ovvero previo adeguato trattamento per controllarne le concentrazioni di possibili inquinanti ai fini agronomici (concentrazioni di metalli, idrocarburi e antibiotici) e per mitigare la problematica degli odori. Si suggerisce di valutare la qualità dei fanghi anche in ottica delle previsioni oggi in discussione in ambito ministeriale e sulla base delle recenti sentenze del Consiglio di Stato sul tema. Si fa inoltre notare che qualora i fanghi non rispondano ai requisiti di idoneità per lo spandimento in agricoltura non si può risolvere il problema con la "diluizione" /contaminazione del compost. Si suggerisce di prevedere più soluzioni alternative. I processi termici diretti per il trattamento dei fanghi, quali mono o co-incenerimento non dovrebbero essere considerati tra le ultime opzioni, ma esistono diversi vantaggi che li rendono preferibili in certi casi alle soluzioni precedenti. Inoltre, in occasione dell'ultimo tavolo tecnico (Marzo 2019) sui fanghi di depurazione, ATIA ISWA ITALIA ritiene che "in assenza di reali e concrete alternative di recupero dei fanghi di depurazione delle acque reflue, il processo di incenerimento, combinato ad un essiccamento e possibilmente effettuato all'interno dei grandi impianti di trattamento delle acque, coerentemente con quanto previsto all'art. 127 del Dlgs 152/2006, è quello che può assicurare la riduzione dei volumi finali, il recupero di energia e anche il recupero di materia (fosforo dalle ceneri di combustione) ed è quello che nel lungo periodo possa rappresentare la più concreta alternativa ad una corretta gestione dei fanghi."	Si concorda con l'osservazione, come ribadito nell'Allegato I par. 1.3.2.3, in cui si afferma che il conferimento in discarica deve essere l'ultima opzione, da percorrere solo "come fase residuale, e per i soli flussi non altrimenti recuperabili". E' stato ad ogni modo previsto un maggiore autonomia ma in quantitativi moderati associata al solo recupero energetico di specifici flussi di fanghi con caratteristiche che non li rendono adatti ad impieghi agronomici.	Sez. RU par. 10,9

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>68. Come fase residuale, e per i soli flussi non altrimenti recuperabili, il PRGR prevede la collocazione finale in discarica dei fanghi stabilizzati e palabili presso gli impianti di stoccaggio finale controllato. -Non si condivide tale affermazione in quanto anche i fanghi di pessima qualità potrebbero essere inviati a termovalorizzazione, in grado di distruggere tutta la sostanza organica comprensiva di IPA, PCB, diossine e i cosiddetti Contaminanti Emergenti. Non si ritiene accettabile poter contemplare in un nuovo piano regionale, con quindi delle ricadute di carattere nazionale, un conferimento in discarica anche per quanto riguarda i fanghi da depurazione delle acque.</p>	<p>Si rimanda alla risposta all'osservazione 67. Le opzioni individuate sono del tutto coerenti con la normativa nazionale e comunitaria.</p>	
	<p>69. Il PRGR infine, tenendo conto delle quantità da smaltire al 2025, prevede un intervento impiantistico per una potenzialità complessiva di trattamento pari a 130.000 tonnellate. Nella Tabella 60 di pag. 78 vengono poi indicate le 5 proposte impiantistiche per coprire complessivamente questo fabbisogno che prevedono la messa in esercizio di: un impianto di trattamento fanghi tramite gessi di defecazione (Sermoneta LT), tre impianti di compostaggio e un impianto di recupero energetico. -I gessi da defecazione sono ad oggi considerati dal D.Lgs. 75/2010 come correttivi agricoli, dato il problema olfattivo e di accettabilità da parte della popolazione in larga parte legato allo spandimento. La nuova normativa nazionale ha intenzione di equipararli, almeno per quanto riguarda le analisi di controllo e le modalità di spandimento, ai fanghi ed è quindi probabile che diminuiranno di molto le quantità di gessi effettivamente inviati a recupero in agricoltura. L'adozione di soluzioni che prevedano il recupero energetico dovrebbe essere promossa ed estesa non solo alla categoria dei fanghi, ma anche ad altre categorie di rifiuti speciali, quali i flussi decadenti dall'attività di trattamento dei rifiuti urbani. Si suggerisce di individuare una quota aggiuntiva di recupero energetico dei fanghi.</p>	<p>Nel merito si ritiene che l'impiantistica di trattamento e smaltimento prevista dal PRGR per i rifiuti derivanti dal trattamento dei fanghi di depurazione risulta sostanzialmente sufficiente a soddisfare il fabbisogno di trattamento nel periodo di attuazione del Piano. E' stato ad ogni modo previsto un maggiore autonomia ma in quantitativi moderati associata al solo recupero energetico di specifici flussi di fanghi con caratteristiche che non li rendono adatti ad impieghi agronomici.</p> <p>In linea generale si ricorda che non attiene alle competenze della pianificazione regionale l'individuazione puntuale delle soluzioni impiantistiche in particolare per quanto attiene ai rifiuti speciali non derivati dal trattamento dei rifiuti urbani. Il Piano ha al riguardo preso atto di un impianto per cui si è già espressa la VIA.</p>	<p>Sez. RU par. 10,9</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01-10-2019)</p>	<p>70. In Figura 1 è riportata una schematizzazione dello Scenario Zero al 2025 previsto dal PRGR. I quantitativi a monte dei TMB sono stati estratti dal capitolo 8 (Scenari di Piano) e dal capitolo 10 (Analisi degli Impatti degli Scenari di Piano) dell'Allegato 3 (Sezione Rifiuti Urbani) del PRGR. I quantitativi a valle del TMB sono stati invece calcolati come somma dei diversi quantitativi riportati singolarmente per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (FOS, MPS, perdite, rifiuti a discarica, rifiuti a recupero energetico per lo Scenario Zero al 2025) dal momento che il PRGR non mostra una tabella riepilogativa con i dati cumulati per tutta la Regione Lazio in base al rispettivo destino. Inoltre, i quantitativi degli scarti residuali dei TMB laziali, quali la FOS e altri scarti di varia natura quantificati nel PRGR, sono stati accorpati senza rappresentare le due ipotesi (FOS al 25% e al 75%) che il PRGR considera per il conferimento in discarica della FOS. Questo perché, come già argomentato al paragrafo 1.5.2, l'utilizzo della FOS come copertura di discarica o in altri "recuperi paesistici" previsti dal PRGR, più che un "recupero" dovrebbe essere considerato come un conferimento in discarica a tutti gli effetti. -Per questo motivo, nello Scenario Zero proposto dal PRGR vi sono complessivamente 471.840 t di rifiuto residuo per le quali non è previsto alcun recupero, pertanto indicate in Figura 1 come "da collocare".</p> <p>Come segnalato in precedenza, emerge già da questi dati stimati dal PRGR per lo Scenario Zero al 2025 un'evidente dipendenza che la Regione Lazio continuerà ad avere verso le proprie discariche o verso soluzioni impiantistiche al di fuori dei propri confini per la collocazione di ingenti quantitativi di rifiuti residuali.</p>	<p>Si rimanda alla risposta 57. Si evidenzia altresì che la normativa consente alle regioni di autorizzare caso per caso diverse forme di recupero e la regione intende attuare tale previsione sulla FOS</p>	<p>Sez. RU par. 10.9</p>



Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>71. Come punto di partenza, si ritiene conservativo assumere al 2025 una produzione di RU costante, non in diminuzione, e pari a quella del 2017 (2.975.424 tonnellate). Tale ipotesi è fondata su due aspetti complementari: con l'ausilio di politiche di riduzione che il piano intende attuare negli anni e di un consumo più coscienzioso delle risorse da parte dei cittadini laziali, è auspicabile che la produzione di RU possa ridursi nei prossimi anni. Tuttavia, è altrettanto vero che dopo il periodo di crisi economica, il trend di produzione di rifiuti urbani a livello nazionale è tornato a crescere a causa dei maggiori consumi. Per quanto riguarda il livello di RD, come già argomentato al paragrafo 1.3.1, se verranno concretamente realizzate le corrette politiche di Riduzione-Riuso-Riciclo previste dal piano, si riterrà fattibile poter raggiungere al 2025 un livello di RD del 65% in accordo con lo Scenario Zero del PRGR. In questo modo, i rispettivi flussi di raccolta differenziata e rifiuto indifferenziato sarebbero: RD = 1.934.026 t/a (65%) e RUR = 1.041.398 t/a (35%). È poi necessario quantificare gli scarti derivanti dalla RD e si ritiene appropriato considerare un valore del 20% maggiore a quello adottato nello Scenario 0 del PRGR (17,3%) e più conservativo, grazie ai dati basati sull'esperienza dei consorzi di filiera riguardo le frazioni di impurezze contenute nella RD rispetto alle percentuali nette di materiale pronto al riciclo. A parte per il vetro, la carta e i metalli che già ad oggi godono in generale di buoni tassi di riciclo, esistono delle profonde differenze per le altre categorie merceologiche come la plastica e l'organico che, in peso, costituiscono una grossa fetta della raccolta differenziata e che possono presentare importanti quantità di frazioni merceologiche estranee al loro interno. La plastica rappresenta in peso il flusso di RD con il maggior quantitativo di scarti in termini percentuali. Vengono registrati dagli impianti di selezione valori di scarto in media del 40-50% rispetto al rifiuto in ingresso. L'organico presenta percentuali di scarto inferiori nei rispettivi impianti di selezione e trattamento (es. impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica) ma soffre comunque di un rilevante "effetto di trascinamento", considerato tra l'altro anche nel PRGR. È dunque molto difficile poter definire un unico dato aggregato per gli scarti da RD come media pesata delle diverse frazioni merceologiche poiché questo dipende fortemente sia dalla proiezione della composizione del rifiuto laziale al 2025 sia dall'effettivo miglioramento della qualità del materiale riciclato (dipendente a sua volta dalla tecnologia impiantistica esistente e da quella che verrà effettivamente implementata in futuro). Per la definizione di questo valore <u>bisogna inoltre ricordare che all'aumentare della RD aumentano anche i relativi scarti di selezione e trattamento.</u> (omissis)</p>	<p>Osservazione non accolta Gli scenari discussi sono quelli minimali. Se ne pone giustamente in questione la conseguibilità, ma vanno tenute in conto le determinanti del Pacchetto Economia Circolare, non solo in ordine agli obiettivi di recupero materia, ma anche in merito alla riorganizzazione ed efficientamento complessivo della filiera plastiche (Strategia UE sulle Plastiche, Direttiva Plastiche Monouso in corso di recepimento) Si ritiene dunque che in tempi analoghi a quelli di programmazione e realizzazione di ulteriore capacità di incenerimento, il sistema regionale possa affrontare l'evoluzione prevista dal Piano, e poi evolvere verso quelli ancora più ambiziosi previsti nella nuova Direttiva Quadro, senza invece costringere all'uso della potenzialità di incenerimento realizzata. In ordine alle percentuali di scarto da RD, si sottolinea che gli scenari ambiziosi previsti dal Piano (e dal Pacchetto Economia Circolare che ne è una delle determinanti principali) sono conseguibili solo con estensione generalizzata di sistemi domiciliari, che <u>sono notoriamente in grado di minimizzare le percentuali di impurezze, e conseguentemente di scarti (massimamente per l'organico).</u> Si deve smentire l'affermazione secondo cui <u>"all'aumentare della RD aumentano anche i relativi scarti di selezione e trattamento"</u>. Quanto agli scarti generati nella filiera di riciclo della plastica, si rimanda a quanto già sviluppato in risposta alla Osservazione numero 53, e che qui riportiamo per completezza: I tassi di recupero relativamente bassi nel settore della plastica prevedono altre direttrici di azione, dalla riduzione o divieto di vari materiali (Direttiva sulle Plastiche Monouso) alla riprogettazione per la maggiore riciclabilità o riusabilità, alla definizione dei Contenuti Minimi di Riciclato, a strumenti economici come i DRS e le <i>modulated fees</i>, previsti nella nuova Direttiva Imballaggi e nella Strategia UE sulle Plastiche. Gli effetti di tali politiche e strategie sono più veloci della realizzazione di nuova capacità di incenerimento, e poi della relativa gestione per diversi lustri. Quanto ai tassi di recupero in TMB finalizzati a recupero di materia, si rimanda alla risposta alla Osservazione 48 infine, in questa osservazione non si tiene conto della possibile richiesta anche in tema di CSS con possibile utilizzo in cementifici.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p style="text-align: center;">A2A (prot. reg. 0776167.01- 10-2019)</p>	<p>72. Potenziale espansione regionale del recupero energetico. Il residuo da collocare in uscita dai TMB è a tutti gli effetti materiale idoneo alla termovalorizzazione e, secondo la corretta gerarchia di gestione dei rifiuti, il recupero energetico sarebbe da prediligere rispetto allo smaltimento in discarica. Nell'ipotesi in cui si decidesse dunque di inviare a termovalorizzazione tutto il flusso CSS e/o FCS + FOS + Scarti vari (1.056.871 tonnellate), si otterrebbe un quantitativo complessivo di ceneri di 211.374 t/a (20%)⁷. Questa soluzione, rispetto agli scenari prospettati nel PRGR, permetterebbe davvero una reale riduzione sia del peso che della volumetria necessaria per lo smaltimento definitivo dei residui nelle discariche, oltre che alla possibilità di un ulteriore recupero di materia, quale l'estrazione di inerti, metalli ferrosi e non ferrosi. In realtà infatti di questo 20%, il 15-16% potrebbe essere interamente recuperato come materia con quindi solo un complementare 4-5% a effettivo smaltimento. In aggiunta oltre ad una mancata opportunità di recupero di risorse, la discarica costituisce un deposito eterno con un'occupazione di suolo fortemente vincolante per il territorio a differenza di un impianto che, invece, arrivato a fine vita può essere smantellato e/o la sua struttura essere riconvertita. Un nuovo impianto di termovalorizzazione anche di grossa taglia, considerando i tempi autorizzativi che andrebbero rispettati e le attuali capacità tecnologiche, può essere costruito in un periodo relativamente breve, con tempi tecnici di entrata in funzione di 4 anni (comprensivi del periodo per la richiesta delle diverse autorizzazioni). Una scelta in questa direzione, presa oggi, potrebbe concretamente portare ad una maggiore stabilità e ad una reale autosufficienza al 2025, rispondendo alla necessità di trovare al più presto una concreta alternativa alla discarica.</p>	<p>Lo smaltimento di ceneri è più complesso dei rifiuti derivanti dal trattamento TMB. Anche la termovalorizzazione produce scarti, ceneri di fondo e ceneri volanti che hanno come destinazione lo smaltimento in impianti per rifiuti speciali pericolosi. Pertanto, questa valutazione non viene accolta poiché non considera che le ceneri volanti sono assai costose e pericolose da gestire e smaltire</p>	
	<p>73. In conclusione, si ritiene necessaria l'adozione di urgenti misure per il potenziamento della capacità impiantistica regionale, finalizzata non solo ad un'autosufficienza nella chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani a lungo termine ma soprattutto verso una drastica diminuzione dei quantitativi e dei volumi che ad oggi continuano ad essere conferiti in discarica in maniera non virtuosa oltre che ambientalmente ed economicamente non sostenibile. Le stime proposte in questa analisi inoltre non quantificano il servizio di pubblica utilità che nuove linee di termovalorizzazione potrebbero svolgere contestualmente su altri fronti, contribuendo per esempio alla gestione di altri rifiuti speciali di rilievo, come i fanghi da depurazione e alla produzione di energia elettrica e/o calore, vantaggi sicuramente da non trascurare.</p>	<p>La Regione Lazio ha valutato possibile solo un incremento moderato per esigenze legate al trattamento dei fanghi ma per il resto si conferma la strategia assunta di porre al centro dell'azione regionale il recupero di materia in linea con le recenti strategie europee ribadite nel pacchetto di direttive sull'economia circolare..</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Ass. Italiana Compostaggi o AIC (prot. reg. 0774631.01-10-2019)	74. L'associazione dichiara, in merito all'obiettivo di portare la raccolta differenziata almeno al 70% nel 2025, che in questo modo si confermano sostanzialmente le strategie di intervento già attuate dalla Regione in questi anni ovvero il finanziamento ai Comuni per i progetti di miglioramento della raccolta con cui realizzare isole ecologiche, impianti di compostaggio e di auto-compostaggio e il passaggio all'applicazione della tariffa puntuale in tutti i comuni della Regione. In merito a queste politiche d'intervento andrebbero individuati nel Piano indicatori di monitoraggio tesi a prevenire e risolvere le difficoltà gestionali già esperite e legate ai ritardi nell'implementazione dei servizi o agli scorretti conferimenti che finiscono con il compromettere la qualità delle raccolte effettuate.	Osservazione accolta. Il Rapporto ambientale è stato integrato con l'introduzione di ulteriori indicatori ambientali e la relativa tempistica di raggiungimento degli obiettivi intermedi ed a regime dettagliano il relativo Piano di monitoraggio.	RA Cap. 8
	75. L'AIC inoltre vuole evidenziare l'erronea considerazione del compostaggio domestico e collettivo quale attività di prevenzione della produzione dei rifiuti "a monte". Considerare l'autocompostaggio e il compostaggio "collettivo" in questi termini fa cadere il presupposto logico e fondamentale che pone nella gestione a km zero dell'organico, attraverso autocompostaggio e compostaggio di comunità, la leva per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie obbligatoriamente previste dalla normativa nazionale.	L'Osservazione è corretta, ed in linea in realtà con quanto rimarcato nel Piano, Sezione Rifiuti Urbani, capitolo 10.6, punto a) delle previsioni finali, in cui si sottolinea che il compostaggio domestico viene in prospettiva incluso nel calcolo degli obiettivi di recupero materia. Risulta però altrettanto corretto considerare il compostaggio domestico quale azione che influenza anche i risultati attesi per la prevenzione della produzione dei rifiuti "a monte" poiché incide sul quantitativo globale di rifiuti urbani raccolti dagli enti locali.	Sez. RU Cap. 10.6
	76. Risulta, inoltre, rischioso ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 70% di RD, e degli obiettivi di avvio a riciclo che si pone il futuro Piano Regionale, sottrarre le quantità di rifiuto gestito in autocompostaggio (domestico o di comunità) dal computo delle quantità totali di rifiuti urbani totali e differenziati.	Osservazione accolta, ed in linea con specifiche formulazioni del Piano, vedere anche Osservazione 75	Sez. RUPar. 10.6
	77. Rispetto al concetto di "Compostaggio collettivo" manca nel glossario iniziale una puntuale definizione del termine che non risulta presente in nessuna normativa nazionale vigente.	Vedere Risposta alla successiva Osservazione 78. E' stato eliminato il termine compostaggio collettivo sostituito con il termine "Compostaggio di comunità".	
	78. L'AIC propone di sostituire in tutto il Piano il termine "collettivo" con "di prossimità", laddove si vogliano includere in tale accezione tutte quelle forme di gestione dell'organico a km zero (autocompostaggio), a km I (compostaggio di comunità) o nel territorio comunale (compostaggio con apparecchiature di massimo 80 t/anno).	Osservazione condivisa, ed in linea con terminologia adottata alla sezione Rifiuti Urbani, capitolo 10.6, punto c) delle considerazioni finali, specificatamente dedicata ai fabbisogni di valorizzazione dello scarto organico.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
ASM Rieti e SA.PRO.DI.R (prot. reg. 0790987.07-10-2019)	79. La società ASM Rieti, esprimendo piena condivisione al Piano e all'orientamento regionale, intende sottolineare la necessità di tenere in considerazione nel Piano le autorizzazioni già rilasciate ad oggi, tra le quali figura anche quella che la Regione Lazio ha rilasciato alla ASM Rieti Spa per la realizzazione dell'impianto di Casapenta.	L'impianto è autorizzato e, in quanto tale, si conferma. Non è stato inserito nelle stime in quanto non costruito	
	80. La società SA.PRO.DI.R Srl tenuto conto della situazione impiantistica descritta dal PRGR intende sottolineare come intenda richiedere alla Provincia la realizzazione da parte della SA.PRO.DI.R Srl delle seguenti tipologie impiantistiche da realizzare nei territori dei Comuni che aderiscono alla stessa società per il servizio di gestione dei rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Impianto di trattamento della FORSU da raccolta differenziata; ○ Piattaforma per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti provenienti dal sistema di raccolta differenziata. Si richiede dunque che questi impianti vengano inseriti nel futuro PRGR in modo da garantire autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti dei territori in questione (la tipologia di impianto, il dimensionamento, gli obiettivi e lo schema dei flussi vengono descritti nello specifico).	Gli impianti non sono ancora autorizzati e quindi non possono essere inseriti negli impianti né esistenti né autorizzati.	
Colleverde S.r.l. (prot. reg. 0790898.07-10-2019)	81. La società osserva che ad oggi l'impianto di Albano Laziale si avvale, per il conferimento dei sovralli e degli scarti di lavorazione, in via esclusiva dell'annesso impianto di discarica "a servizio" di Roncigliano (attualmente gestito dalla società Eco-Ambiente Srl). Si richiede, pertanto, che nel Piano si dia atto del rapporto di "esclusività - "servizio" intercorrente tra i due Impianti. Si ritiene opportuno inserire, al punto 4, pag. 117 - Sezione Rifiuti Urbani, tra i fertilizzanti da promuovere, anche i digestati e gli altri fertilizzanti, come definiti con Regolamento 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05 maggio 2019. Si avvisa inoltre che la società sta avviando ogni attività necessaria al ripristino e, quindi, anche alla trasformazione ed all'efficientamento dell'Impianto, al fine di garantirne l'immediata attività anche e per contribuire alla risoluzione della situazione emergenziale dell'ATO.	Si conferma che la discarica rimarranno a servizio esclusivo dell'impianto di Albano Laziale.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comitato Boschetto, Gricilli e Macallè (prot. reg. 0790899.07- 10-2019)	<p>82. Il Comitato Boschetto, Gricilli e Macallè avanza come prima osservazione l'inadeguatezza dell'inserimento dell'azienda SEP (Società Ecologica Pontina) all'interno dell'elenco delle aziende autorizzate alla lavorazione dei rifiuti nel nuovo Piano Regionale della Regione Lazio, in quanto alla luce delle irregolarità gestionali della SEP la stessa Direzione Regionale Politiche Ambientali e Rifiuti il 21 Dicembre 2017 ha richiesto all'azienda sopra citata tutta la documentazione relativa all'impianto (come da normativa 29-ter, comma I, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii) e ha comunicato l'apertura del riesame dell'AIA (Determinazione n° G08407 del 07/07/2015). L'iter procedurale di tale riesame, ad oggi, non risulta ancora concluso e la SEP secondo il Comitato non può essere considerata un'azienda capace di adempiere al processo di gestione dei rifiuti fino a conclusione del riesame dell'AIA, fino a nuove analisi dell'ARPA Lazio e fino alla conclusione della vicenda giudiziaria che vede indagati i proprietari della stessa SEP.</p>	<p>Le osservazioni presentate non risultano pertinenti con il PRGR oggetto di consultazione</p>	
	<p>83. Inoltre il Comitato avanza una ulteriore osservazione in merito al forte impegno che in futuro verrà richiesto all'ARPA Lazio visti i compiti ad essa assegnati (compiti menzionati a pag. 48 del PRGR). Il Comitato sottolinea come in futuro vi sia un aumento dei compiti assegnati all'ARPA Lazio mentre non vengono invece previsti degli aumenti di organico e/o investimenti sulle attrezzature per poter svolgere al meglio questi compiti; viene dunque richiesto un potenziamento dell'apparato organico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio.</p>	<p>Le osservazioni presentate non risultano pertinenti con il PRGR oggetto di consultazione.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comitato Salute e Ambiente di Pontinia e Grilli in Movimento (prot. reg. 0790923.07-10-2019)	<p>84. I due Comitati avanzano come prima osservazione l'inadeguatezza dell'inserimento dell'azienda SEP (Società Ecologica Pontina) all'interno dell'elenco delle aziende autorizzate alla lavorazione dei rifiuti del nuovo Piano Regionale della Regione Lazio, in quanto alla luce delle irregolarità gestionali della SEP la stessa Direzione Regionale Politiche Ambientale e Rifiuti il 21 Dicembre 2017 ha richiesto all'azienda sopra citata tutta la documentazione relativa all'impianto (come da normativa 29-ter, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii) e ha comunicato l'apertura del riesame dell'AIA (Determinazione n° G08407 del 07/07/2015). L'iter procedurale di tale riesame, ad oggi, non risulta ancora concluso e la SEP secondo i Comitati non può essere considerata un'azienda capace di adempiere al processo di gestione dei rifiuti fino a conclusione del riesame dell'AIA, fino a nuove analisi dell'ARPA Lazio e fino alla conclusione della vicenda giudiziaria che vede indagati i proprietari della stessa SEP.</p>	<p>Le osservazioni presentate non risultano pertinenti con il PRGR oggetto di consultazione</p>	
	<p>85. I due Comitati avanzano una ulteriore osservazione in merito al forte impegno che in futuro verrà richiesto all'ARPA Lazio visti i compiti ad essa assegnati (compiti menzionati a pag. 48 del PRGR). I Comitati sottolineano come in futuro vi sia un aumento dei compiti assegnati all'ARPA Lazio ma al contempo non vengono previsti degli aumenti di organico e/o investimenti sulle attrezzature per poter svolgere al meglio questi compiti; viene dunque richiesto un potenziamento dell'apparato organico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio.</p>	<p>Le osservazioni presentate non risultano pertinenti con il PRGR oggetto di consultazione.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comitato Colleferro (prot. reg. 0809307. II-10-2019) Comitato	86. Il Comitato richiede che il PGR venga sottoposto a VAS e si fa inoltre presente che: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Piano conferma lo stesso ciclo dei rifiuti fino al 2022, senza esplicitare significativi finanziamenti e previsioni sulla riduzione dei rifiuti a monte; ➤ Continua a privilegiare la filiera dei rifiuti indifferenziati; ➤ Introduce l'ATO unico per la libera circolazione di rifiuti in tutto il territorio regionale; ➤ Privilegia i grandi impianti industriali per il trattamento dei rifiuti; Prevede un Compound di Colleferro da almeno 500.000 tonnellate l'anno.	Il PRGR è stato sottoposto alla procedura di VAS Contiene elementi sulla riduzione e impegni sui finanziamenti. Non privilegia la filiera dei rifiuti indifferenziati. Non è stato previsto l'ATO unico a livello regionale.	
	87. Gli indirizzi strategici richiamano ai principi dell'economia circolare ma non vengono previsti nello specifico finanziamenti per realizzare l'impiantistica necessaria.	In sede di approvazione del Piano in consiglio verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività previste nel PRGR.	Par. 5.2. e Sez. Ru
	88. Il Piano risulta carente e non colma il deficit impiantistico della Regione Lazio, il quale risulta carente dal punto di vista della previsione di impianti di piccola o media taglia che meglio soddisfano le esigenze delle aree di tali dimensioni.	Il PRGR definisce il fabbisogno di trattamento secondo le varie tecnologie previste, saranno poi i singoli ATO a predisporre i necessari specifici progetti entrando nel merito di tali aspetti.	
	89. Si sottolinea che il Piano non prende in considerazione tutti gli impianti di produzione energetica da rifiuti da FORSU, frazione organica a biogas, biomasse e biometano in funzione, autorizzate o in fase di autorizzazione; non viene inoltre garantita la qualità di trattamento dei rifiuti sopra citati e di conseguenza non viene garantita la qualità del compost prodotto.	Non possono essere presi in considerazione impianti in fase di autorizzazione. L'adeguatezza tecnica degli impianti e del relativo compost prodotto viene valutata dagli enti competenti in fase di esercizio mentre per gli impianti di nuova realizzazione verrà valutata nelle specifiche procedure di esame delle proposte impiantistiche per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni in base alla normativa vigente a livello regionale e nazionale.	
90. Si lamenta la disparità di finanziamenti pensati per incentivare l'aumento della raccolta differenziata con gli obiettivi al 2025 in confronto ai fondi da stanziare per il Compound di Colleferro.	In sede di approvazione del Piano in consiglio verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività previste nel PRGR sia per sostenere la riduzione e la raccolta differenziata che per il sostegno al riequilibrio delle capacità di trattamento dei soggetti pubblici rispetto ai privati.	Sez. Ru par. 5.2. e 6.2	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comitato Colferro (prot. reg. 0809307. 11-10-2019)	91. Il sub-ATO provinciale di Roma è assolutamente inferiore per numero di abitanti rispetto a quello della città di Roma, questa disparità di dimensioni farebbe “saltare” il principio di prossimità che si evidenzia come fattore cardine del Piano.	La proposta di sub ATO per la provincia di Roma si basa proprio sull’esigenza di far rispettare il principio di prossimità.	
	92. Per quanto concerne la discarica di Fagiolaro si richiede di definire nel Piano con precisione la data certa di chiusura del sito, l’ammontare del post mortem, il soggetto gestore del piano di chiusura e di gestione del pm, l’adozione dei provvedimenti amministrativi e lo scenario per i Comuni del comprensorio a partire dall’anno 2020.	Gli elementi che si chiede di introdurre nel PRGR non sono oggetto di pianificazione e quindi non possono essere introdotti nel PRGR.	
	93. Per quanto concerne il Compound di Colferro si richiede quale sia l’area specifica di allocazione. Si evidenzia inoltre che dal punto di vista formale all’Ente regionale compete la fissazione dei soli criteri di localizzazione, mentre compete alla Provincia l’individuazione dei siti. Dunque sarà la città metropolitana di Roma, e non la Regione, ad indicare l’idoneità del sito. Si sottolinea inoltre che Colferro rientra nel SIN del bacino del fiume Sacco e non può essere destinatario di impiantistica pesante.	Conformemente all’art. 199, comma 3, lett: c) (una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati) e d) (informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario) il PRGR individua i fabbisogni di trattamento e smaltimento per rifiuto residuo e frazione organica, indicando i criteri da adottare per l’individuazione dei siti idonei o non idonei alla localizzazione dell’impiantistica per tipologia di impianto. Tuttavia, già nella precedente pianificazione era prevista la realizzazione di un TMB nel comune di Colferro, su un sito già valutato. Il nuovo impianto, dotato di tecnologie più avanzate sarà collocato in un’area corrispondente a tale sito, a servizio del bacino della Provincia di Roma.	Sez. RU Par. 10.7.6

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comitato Colleferro (prot. reg. 0809307. 11- 10-2019)	<p>94. Per quanto concerne l'attività prevista dal Compound di Colleferro si ravvisa che viene previsto di utilizzare la FOS proveniente da tutti i TMB regionali per la produzione di biogas da avviare ad upgrading a biometano, impiego che non risulterebbe ammesso dalle normative europee. Si chiede una migliore descrizione del valore economico delle MPS che sarebbero ricavate dallo scarto dei TMB. Si sottolinea inoltre che la gestione del Compound, alimentato da Tir che trasporteranno rifiuti su tutta la Regione, è in contraddizione con il principio di autosufficienza e di prossimità territoriale.</p>	<p>Si precisa che il Piano non prevede di inviare la FOS (frazione organica stabilizzata) a digestione anaerobica, ma parte della frazione umida da TMB. Nel merito si rileva che l'osservazione fa riferimento ad una normativa già superata con il decreto 2 marzo 2018 e successive disposizioni sia dell'Arera che del GSE.</p> <p>Infatti, in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica, il decreto interministeriale 5 dicembre 2013 prevedeva alcune restrizioni, tra cui quelle richiamate dall'osservazione. Con l'entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità le restrizioni previste dal decreto 5 dicembre 2013 sono venute meno. Il decreto 2 marzo 2018 non reca misure restrittive rispetto alle matrici utilizzate per la produzione di biometano.</p> <p>Per quanto attiene alle MPS, complessivamente intese, si presume un valore di mercato positivo nell'ordine dei 5 – 10 €/t di rifiuto trattato.</p>	Sez. RU Par. 10.7.6
	<p>95. L'ultima osservazione, riprendendo i dati di pag. 133 del Piano, riguarda la "riconversione" degli inceneritori di Colle Sughero per i quali si prevede una loro sostituzione con il Compound (aumento da 220.000 a 500.000 t/anno) il cui impatto sociale, in termini di stime e previsioni, è molto più drammatico. Occorre inoltre specificare dove saranno prelevati i fondi necessari per la costruzione di tale impiantistica.</p>	<p>L'osservazione, legittima, attiene alla valutazione politica. Per quanto riguarda i finanziamenti, la costruzione del nuovo impianto sarà effettuata dall'affidatario del servizio, individuato tramite appropriata procedura. L'osservazione – non chiara – circa l'impatto sociale. Non è una osservazione pertinente al PRGR. La potenzialità del nuovo impianto in fase di progettazione preliminare da parte di Lazio Ambiente non è stata ancora definita ed autorizzata. La Regione ha infatti richiesto a Lazio Ambiente di indirizzare lo studio di fattibilità ad una potenzialità di trattamento di 250.000 t/anno e nella versione aggiornata del PRGR si punta a ridurre al massimo la movimentazione tra diversi impianti di trattamento del RU residuo.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	96. Secondo il Comune di Aprilia risulta importante sottolineare un potenziale limite intrinseco della pianificazione in esame, correlato al fatto che la maggior parte dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti sono soggetti privati che programmano le loro iniziative prevalentemente in funzione del proprio legittimo interesse. Ritengono invece che sia necessario inserire forme di incentivazione, anche economica, alla nascita o implementazione di impianti pubblici che abbiano una semplificazione autorizzativa e una priorità nella pianificazione impiantistica all'interno dell'ATO.	Osservazione accolta. In sede di approvazione del Piano in consiglio verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività previste nel PRGR anche per il sostegno al riequilibrio delle capacità di trattamento dei soggetti pubblici rispetto ai privati.	Sez. Ru par. 5.2. e 6.2
	97. Si sottolinea inoltre come gli scenari di Piano mettono in evidenza una criticità relativa alla frazione organica del rifiuto urbano, in realtà già presente. I dati rappresentati dicono che, a fronte di una capacità impiantistica (quantità autorizzata) pari a 419.325 t/a, i vari scenari analizzati, prevedono una raccolta della frazione organica di rifiuto urbano, compresa tra circa 772.000 t/a e 830.000 t/a. È di tutta evidenza che per fare fronte alle nuove esigenze, sono necessari nuovi impianti di trattamento del rifiuto organico per una capacità non inferiore a 350.000 t/a, circa ed a partire dal 2020.	Osservazione condivisa ed in linea con le considerazioni di Piano. E' stata ulteriormente dettagliata la relativa sezione del PRGR.	Sez. RU Par. 10.6
	98. Relativamente al residuo di rifiuto urbano, che attualmente viene trattato in impianti TMB e TM, gli scenari prevedono una loro parziale riconversione a fronte di incrementi notevoli della raccolta differenziata. Anche per questa tipologia di impianti, Aprilia ospita l'impianto che ha la maggiore capacità autorizzata con circa 409.000 t/a. Il Comune intende evidenziare come la cittadinanza soffra le conseguenze della concentrazione degli impianti che insistono sul territorio e che causano notevoli disagi e una forte pressione sulle componenti ambientali, sia per quanto riguarda il problema dei miasmi che per quanto attiene l'impatto sul traffico veicolare e sulle componenti ambientali.	L'impianto citato risulta già realizzato ed autorizzato e quindi era necessario considerarlo nel nuovo PRGR.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	<p>99. Viene richiesto dunque che il ristoro previsto per i comuni che ospitano gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, venga esteso anche agli impianti di compostaggio, modulando lo stesso in funzione della tipologia e delle quantità trattate dall'impianto e stabilendo un principio secondo il quale laddove un impianto venga in supporto ad altro ATO, il ristoro debba essere tale da disincentivare il prolungarsi del periodo delle emergenze e tale da spingere l'ATO di provenienza ad attivarsi per una pronta risoluzione della propria carenza impiantistica.</p>	<p>Il ristoro non è attualmente previsto dalla normativa nazionale per gli impianti di compostaggio. Solo per lo smaltimento è ammesso un riconoscimento al territorio.</p>	
	<p>100. Si puntualizza inoltre che l'ATO di Latina, grazie agli impianti TMB e Organico della Città di Aprilia, soddisfa anche il requisito della solidarietà per ATO esterni, ma è carente, come affermato anche nel piano dei rifiuti regionale, di un impianto di discarica, è dunque indispensabile a tutela della salute dei cittadini e del territorio che l'impianto di discarica vada ad insistere su altro territorio dell'Ambito. Il Comune intende inoltre sottolineare come diverse campagne di monitoraggio hanno evidenziato nel tempo un preoccupante decadimento della qualità delle matrici ambientali acqua, suolo, aria attribuibile in gran parte alla presenza dei numerosi insediamenti industriali suddetti. Per le acque superficiali i risultati evidenziano spesso la presenza di sostanze inquinanti in elevatissime concentrazioni e superamento dei valori limite per i parametri inseriti nelle tabelle 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p>Si evidenzia che il ciclo di trattamento si deve chiudere nell'ATO per il principio di prossimità. Le nuove proposte impiantistiche relative alle attività di recupero non possono essere vincolate dalla pianificazione regionale. Il trattamento dei rifiuti urbani provenienti da fuori ATO non viene previsto nel PRGR. Al momento del riesame dell'autorizzazione si terrà conto delle valutazioni presentate dal Comune di Aprilia.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	<p>101. Per quanto concerne il suolo un'analisi specifica merita di essere fatta per i siti inseriti all'interno del Piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati (D.G.R. n. 591 del 14/12/2012). Il piano suddivide i siti in funzione della priorità di intervento in: altissima-alta-media-bassa priorità. Si evidenzia che sul territorio comunale risultano censiti (ex discariche e aree industriali) n. 7 siti suddivisi in n. 3 ad altissima priorità e n. 4 ad alta priorità. In termini percentuali, su base provinciale, rispettivamente 60% e 25%. Il Comune di Aprilia, parte attiva di un tavolo tecnico con la Regione Lazio e altri enti competenti, ha elaborato e successivamente trasmesso in data 27/02/2019, per i siti ad altissima priorità, un documento volto all'esecuzione di una serie di indagini ambientali indirette (prospezioni geoelettriche) e dirette (campionamento e analisi di laboratorio). Tali attività di campo e laboratorio permetteranno di definire, per ciascuno dei siti di intervento, la presenza di eventuali anomalie elettriche riconducibili sostanzialmente a volume di rifiuti interrati, perdite di percolato, presenza di fusti metallici ecc., nonché lo stato qualitativo delle matrici ambientali analizzate. I documenti sono in fase di valutazione da parte della competente ARPA Lazio. Per quanto riguarda l'aria si evidenzia che nel piano regionale la tematica degli odori non è trattata in modo adeguato, nonostante essa sia quella maggiormente subita dalle popolazioni locali pertanto si richiede, come previsto dall'art 2.72 -bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che la Regione Lazio si doti urgentemente della Regolamentazione prevista nel decreto suddetto e che vengano prescritti opportuni piani di monitoraggio degli odori sia per gli impianti esistenti che per quelli in fase di autorizzazione.</p>	<p>Per quanto attiene agli interventi di bonifica si prende atto delle informazioni in attesa delle valutazioni Arpa, ricordando che tale livello di intervento non è di competenza del Piano Regionale.</p> <p>Per quanto attiene alle emissioni odorigene, tale problematica è oggetto di attenzione e valutazione in sede progettuale e nell'ambito della procedura autorizzativa, anche attraverso specifici piani di monitoraggio.</p>	
	<p>102. Occorre sollecitare le Province di Rieti, Frosinone e Viterbo che non hanno provveduto all'aggiornamento delle bozze del Piano dei rifiuti e relative cartografe ai fini dell'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di quelle idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</p>	<p>Il fatto che gli ATO delle Province Rieti, Frosinone e Viterbo non abbiano ancora aggiornato i propri strumenti di pianificazione non li esime dal dover rispettare le previsioni del PRGR sull'autonomia degli ATO.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07-10-2019)	103. Si rileva che la cartografa prodotta non contiene tutti gli elementi aggiornati (vincoli, criticità ambientali, idrogeologiche, agglomerati urbani definiti dalla Variante Speciale per i Nuclei Abusivi di cui alla DGR n. 62.2./2.012.) che consentono una rappresentazione attendibile dei criteri di localizzazione. Si richiede, pertanto, che venga prodotta una nuova cartografa di maggior dettaglio, relativa alle aree non interessate dai fattori escludenti/condizionanti ai fini dell'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti, chiedendo ai Comuni di produrre su piattaforma Gis e base CTRN la cartografa aggiornata che rappresenti adeguatamente le aree interessate da fattori escludenti, fattori di attenzione progettuale e fattori preferenziali, secondo i criteri stabiliti nella sezione "criteri di localizzazione dell'aggiornamento del Piano", anche al fine di non generare equivoci e conflitti con gli operatori e le comunità.	Conformemente all'art. 199, comma 3, lett d) (informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario) il PRGR individua i criteri per la localizzazione degli impianti, che devono essere utilizzati da Province e Città Metropolitana per la cartografazione delle aree sul proprio territorio. Per la Provincia di Latina è specificato che ogni singolo impianto sarà oggetto di valutazione puntuale.	
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07-10-2019)	104. È necessaria una localizzazione omogenea degli impianti all'interno di ciascun ATO in modo da non determinare carichi di disagio ambientale concentrati su un unico territorio. Si rappresenta infatti come l'ATO Latina, e in particolare il Comune di Aprilia, rispetto ai rapporti tra la potenzialità degli impianti di trattamento delle specifiche frazioni a cui queste sono destinate e la quantità delle stesse, risulta autosufficiente anzi presenta un surplus di capacità per gli impianti di trattamento TMB e di compostaggio, mentre manca di capacità per il deposito in discarica di servizio dei residui.	L'osservazione presentata dovrebbe essere sottoposta all'ATO della Provincia di Latina	
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07-10-2019)	105. Deve essere garantito il principio di autosufficienza di ciascun ATO al fine di consentire la chiusura del ciclo dei rifiuti al proprio interno. Al paragrafo 11.1 – Sezione rifiuti speciali – si riporta: "in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità. Il Comune per quanto concerne la possibilità di utilizzare i residui presenti nel resto della Regione in un'ottica di soccorso, grazie al quale l'ATO deficitario può utilizzare gli impianti (compostaggio e TMB) presenti in altri ATO fermo restando il principio di prossimità, afferma che si necessita di un'opportuna compensazione in questo caso: laddove esista questo supporto di un ATO nei confronti dell'altro il primo dovrà essere sgravato dall'obbligo di chiudere il ciclo al suo interno, è necessaria in sostanza una "reciprocità".	L'autosufficienza degli ATO è principio a base del nuovo PRGR.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	<p>106. Con riferimento alla sezione criteri di localizzazione si chiede la ridefinizione dei fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali secondo la seguente articolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ che i gradi di vincolo di cui alla tabella 1 (fattori escludenti per gli aspetti ambientali) vengano convertiti da condizionante a tutela integrale; ➤ che i punti di cui alla tabella 2. (fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali) vengano inseriti tra i fattori escludenti (tabella 1) con grado di vincolo condizionante; ➤ che alla tabella 4 (fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) vengano aggiunti: aree con profondità della falda < 5 m e zone soggette a cedimenti naturali del terreno come i sinkhole; ➤ che alla tabella 5 (fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) vengano aggiunti: aree con profondità della 5 < falda < 15 m ed $ag > 1$; ➤ che alla tabella 6 (fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) vengano aggiunti: aree con profondità della falda > 15 m; ➤ che il punto aree degradate da bonificare di cui alla tabella 6 (fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) venga inserito tra i fattori di attenzione progettuale di cui alla tabella 5; ➤ che i gradi di vincolo di cui alla tabella 7 (fattori escludenti per gli aspetti territoriali) vengano convertiti da condizionante a tutela integrale; ➤ che i punti “assenza di idonea distanza dall’edificato urbano: > 1000, m > 500 m se case sparse” – “aree agricole di particolare pregio” di cui alla tabella % (fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali) vengano inseriti tra i fattori escludenti (tabella 7) con grado di vincolo integrale; ➤ che i punti “tutela da dissesti e calamità per aree a rischio sismico di 1[^] e 2[^] categoria” di cui alla tabella 10 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) vengano considerati come fattori escludenti e non come attenzione progettuale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – aree già degradate dalla presenza di cave” di cui alla tabella 10 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) venga considerato come fattore escludente e non come preferenziale; <p>➤ (Continua).</p>	<p>I criteri di localizzazione sono regolati da specifiche norme relative ai criteri escludenti e di idoneità.</p> <p>I singoli criteri debbono fare riferimento a specifiche norme ed avere un ragionevole contenuto tecnico e sanitario.</p> <p>La radicale modifica dei vincoli proposta non risulta argomentata e motivata.</p> <p>Le richieste non sono considerate accoglibili.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ che il punto “protezione terreno e acque – aree con profondità di falda > 5 m” di cui alla tabella 10 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – aree industriali” di cui alla tabella 10 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – presenza di aree degradate da bonificare” di cui alla tabella 11 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per i termovalorizzatori) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – presenza di aree degradate da bonificare” di cui alla tabella 12. (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per i TMB) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – presenza di aree degradate da bonificare” di cui alla tabella 13 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di compostaggio) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – aree all’interno di cave attive o dismesse” di cui alla tabella 14 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti per inerti) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che i gradi di vincolo di cui alla tabella 16 (fattori escludenti per gli aspetti ambientali) vengano convertiti da condizionante a tutela integrale; ➤ che alla tabella 19 (fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) vengano aggiunti: aree con profondità della falda < 5 m e zone soggette a cedimenti naturali del terreno come i sinkhole; ➤ che alla tabella 2.0 (fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) vengano aggiunti: aree con profondità della 5 < falda < 15 m ed ag > 1; ➤ che alla tabella 2.1 (fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) vengano aggiunti: aree con profondità della falda > 15 m; <p>che il punto aree degradate da bonificare di cui alla tabella 2.1 (fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo) venga inserito tra i fattori di attenzione progettuale di cui alla tabella 2.0;</p>	<p>I criteri di localizzazione sono regolati da specifiche norme relative ai criteri escludenti e di idoneità.</p> <p>I singoli criteri debbono fare riferimento a specifiche norme ed avere un ragionevole contenuto tecnico e sanitario.</p> <p>La radicale modifica dei vincoli proposta non risulta argomentata e motivata.</p> <p>Le richieste non sono considerate accoglibili.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ che i gradi di vincolo di cui alla tabella 2.2. (fattori escludenti per gli aspetti territoriali) vengano convertiti da condizionante a tutela integrale; ➤ che i punti “assenza di idonea distanza dall’edificato urbano: > 1000, m > 500 m se case sparse” – “aree agricole di particolare pregio” di cui alla tabella 2.3 (fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali) vengano inseriti tra i fattori escludenti (tabella 2.2.) con grado di vincolo integrale; ➤ che i punti “tutela da dissesti e calamità per aree a rischio sismico di 1[^] e 2[^] categoria” di cui alla tabella 2.5 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) vengano considerati come fattori escludenti e non come attenzione progettuale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – aree già degradate dalla presenza di cave” di cui alla tabella 2.5 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) venga considerato come fattore escludente e non come preferenziale; ➤ che il punto “protezione terreno e acque – aree con profondità di falda > 5 m” di cui alla tabella 2.5 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – aree industriali” di cui alla tabella 2.5 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – presenza di aree degradate da bonificare” di cui alla tabella 27 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di stoccaggio e trattamento) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – presenza di aree degradate da bonificare” di cui alla tabella 28 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di recupero) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale; ➤ che il punto “aspetti strategico funzionali – aree all’interno di cave attive o dismesse” di cui alla tabella 29 (tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti per inerti) venga considerato come fattore di attenzione progettuale e non come preferenziale. 	<p>I criteri di localizzazione sono regolati da specifiche norme relative ai criteri escludenti e di idoneità.</p> <p>I singoli criteri debbono fare riferimento a specifiche norme ed avere un ragionevole contenuto tecnico e sanitario.</p> <p>La radicale modifica dei vincoli proposta non risulta argomentata e motivata.</p> <p>Le richieste non sono considerate accoglibili.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	107. Si ribadisce come in premessa che il ristoro previsto per i comuni che ospitano gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, dovrà essere esteso anche agli impianti di compostaggio, modulando lo stesso in funzione della tipologia e delle quantità trattate dall'impianto e stabilendo un principio secondo il quale laddove un impianto venga in supporto ad altro ATO, il ristoro dovrà essere tale da disincentivare il prolungarsi del periodo delle emergenze e tale da spingere l'ATO di provenienza ad attivarsi per una pronta risoluzione della propria carenza impiantistica.	Il ristoro non è attualmente previsto dalla normativa nazionale per gli impianti di compostaggio. Solo per lo smaltimento è ammesso un riconoscimento al territorio.	
	108. Incentivare, su base procapite, sia l'incremento della raccolta differenziata che la generale riduzione dei rifiuti al fine di favorire il passaggio all'applicazione della tariffa puntuale.	Si condividono tali proposte e si evidenzia che tali azioni sono già state previste nel PRGR in consultazione.	
	109. Incentivare i sistemi produttivi secondo il principio dell'ecodesign: utilizzo di materiali riciclati o riciclabili, risparmio energetico nei processi produttivi, aumento della vita utile, previsione di un secondo utilizzo, possibilità di compostaggio a fine utilizzo.	La Regione Lazio potrà regolare tali azioni con lo strumento degli accordi di programma con le relative associazioni di categoria.	
	110. Prevedere la semplificazione autorizzativa per i centri del riuso/riparazione/decostruzione a favore della valorizzazione della materia prima seconda.	Le procedure semplificate di autorizzazione possono essere normate solo a livello nazionale.	
	111. Occorre che si approvi una legge sul ciclo integrato dei rifiuti che preveda l'obbligatorietà del contributo ambientale superando i ricorsi di incostituzionalità in essere.	Le procedure relative al contributo ambientale possono essere normate solo a livello nazionale.	
	112. È necessario procedere con una regolamentazione delle emissioni odorigene, da connettere al Piano, che caratterizzano in quota maggiore o minore tutti gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti rendendo la vita delle popolazioni limitrofe impossibile. Ricordiamo che negli anni si è svolto in Regione Lazio un tavolo tecnico atto all'elaborazione di linee guida per normare le emissioni odorigene, un punto fondamentale per dare uno strumento operativo agli enti di controllo, tali linee, conclusi i lavori dei tecnici intervenuti, attendono da anni di essere portate in discussione nella relativa commissione regionale.	Questo regolamento riguarda tutte le attività e non solo quelle di gestione rifiuti. Sarà comunque oggetto di approfondimento separato. In ogni caso si segnala l'emissione di specifiche BAT relative alle emissioni odorigene (agosto 2018) applicabile e tutte le nuove installazioni e per le esistenti sarà oggetto di riesame.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	113. Occorre limitare gli imballaggi ed estendere la raccolta dei materiali anche a quei beni che solo per un cavillo normativo pur essendo riciclabili non possono essere conferiti nella RD e finiscono inceneriti o sotterrati in discarica, valgano come esempio le posate in plastica che pur essendo totalmente riciclabili non possono essere conferite insieme ai bicchieri e ai piatti perché non imballaggi.	Le osservazioni presentate, pur risultando condivisibili in linea di principio, attengono a provvedimenti normativi di livello nazionale	
	114. Occorre incentivare la ricerca che miri a trovare soluzioni virtuose al recupero di materiali ad oggi non riciclabili (esistono studi importanti di macchinari per il recupero ad esempio di pannolini e pannoloni) e soprattutto agire verso il legislatore nazionale affinché vengano messi al bando i materiali misti che nella stragrande maggioranza dei casi hanno dei corrispettivi più facilmente riciclabili o addirittura materiali vegetali, affinché vengano proibiti gli over packaging spesso aventi l'unico scopo di ingannare l'occhio del consumatore.	Le osservazioni presentate, pur risultando condivisibili in linea di principio, attengono a provvedimenti normativi di livello nazionale	
	115. Torniamo anche qui a segnalare, come già fatto con dovizia di particolari nel caso dei due procedimenti per richiesta di nuove discariche nel territorio del comune di Aprilia, come esistono vincoli che non sono stati presi in considerazione nella cartografia della Provincia di Latina perché di difficile collocazione in carta, come ad esempio il vincolo lineare e ramificato costituito dalla rete di falda che approvvigiona le numerosi fonti di acque minerali del territorio, ma oltre a questi vincoli riteniamo che ne esista un altro fortissimo e non superabile; un vincolo morale, sociale, ambientale, un debito dell'intera Regione nei confronti della nostra città che ospita tutti gli impianti già citati in premessa i quali superano di gran lungo il fabbisogno dell'ATO di riferimento per questo riteniamo che il piano regionale dei rifiuti debba escludere Aprilia da nuove pianificazioni e ulteriori ampliamenti.	La provincia ha riferito che si tratta di valutazioni caso per caso. Non è possibile una affermazione aprioristica in tal senso.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)</p>	<p>116. Allegato 3 - Sezioni Rifiuti Urbani. capitolo 6 "Programma di Prevenzione della Produzione di Rifiuti". paragrafo 6.2. "Azioni da realizzare per la riduzione a monte dei RU":</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'attuazione in termini concreti del Piano d'azione, la definizione e l'implementazione di un complesso di azioni e interventi coordinati che rispondano ad una logica organica e non si contraddicano, anche allo scopo di massimizzare i risultati conseguibili con le risorse che risulteranno disponibili. A tal fine, sarebbe necessario definire un quadro coerente di misure puntuali, secondo una scansione temporale chiara, che agiscano nella medesima direzione e che consentano di tradurre in termini realistici gli ambiziosi obiettivi delineati dalla Commissione europea; ➤ Andrebbe considerata la necessità di orientare gli strumenti e le politiche regionali sulla base dei criteri e degli obiettivi prioritari, utilizzando tutte le risorse che si possono liberare per lo sviluppo dell'economia circolare, eventualmente rimettendo in discussione incentivi e agevolazioni attualmente esistenti che non risultino coerenti con lo sviluppo dell'economia circolare; ➤ Andrebbe valutata l'opportunità di intervenire sul terreno dell'informazione alla generalità dei cittadini oltre che delle imprese, per indurre il cambiamento delle consuetudini e dei comportamenti e la consapevolezza dei vantaggi e delle potenzialità delle politiche proposte; ➤ Accanto alla previsione di incentivi ai comuni, in forma di agevolazioni e finanziamenti, andrebbe ridefinito il sistema sanzionatorio rendendolo più efficace per punire comportamenti delle amministrazioni locali incoerenti con gli obiettivi indicati; ➤ Andrebbero individuate misure destinate specificamente alle PMI per consentire loro di sfruttare appieno le opportunità che si apriranno nello spazio dell'economia circolare, con particolare riguardo all'accesso al credito. <p>Si valuti l'opportunità di introdurre contributi regionali ai comuni legati alla qualità della raccolta differenziata per raggiungere obiettivi ambiziosi di riciclo e preparazione al riutilizzo.</p>	<p>Le proposte presentate risultano condivisibili in linea di principio e risultano in gran parte già sviluppate nel PRGR in fase di consultazione anche se nella fase di redazione definitiva del PRGR sono stati sviluppati ulteriormente gli elementi suggeriti.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Aprilia (prot. reg. 0791398.07- 10-2019)	<p>117. Si chiede che nel rilascio delle nuove autorizzazioni e nei rinnovi delle autorizzazioni in essere degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, si introduca il criterio di modulare i quantitativi autorizzati secondo due aliquote: una per il soddisfacimento dei fabbisogni di ambito, una per la solidarietà (fabbisogno extra ambito in caso di emergenza); differenziando la tariffazione ed il relativo ristoro di tali aliquote, con maggiorazione, crescente con le quantità, sulla “quota di solidarietà”.</p> <p>118. Poiché il territorio di Aprilia ospita numerosi impianti di trattamento dei rifiuti ed altre attività produttive aventi una preoccupante ricaduta ambientale, con DCC. 14 del 31/03/2.015 è stata stabilita l'applicazione del Principio di Precauzione a tutte le nuove attività produttive con un impatto sull'ambiente. Per indagare e monitorare lo stato di salute della popolazione il Comune di Aprilia ha commissionato (DCC 10% del 15/10/2.013) uno Studio epidemiologico, realizzato dalla USL Latina in collaborazione con il Dipartimento epidemiologia Regione Lazio ISS, il quale riporta conclusioni preoccupanti riassumibili in una maggiore incidenza di diverse patologie oncologiche rispetto alla media regionale. Ciò richiede con tutta evidenza una grandissima attenzione da parte degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini, in particolar modo in occasione di proposte progettuali impattanti come impianti di smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>La gestione dei rifiuti urbani è bacinnata su ATO. Quella dei rifiuti speciali è libera nel territorio nazionale. La tariffa è basata sul costo. L'eventuale maggiorazione non potrà avere natura tariffaria.</p> <p>L'osservazione presentata non risulta pertinente rispetto al PRGR in fase di consultazione.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Colferro (prot. reg. 0790905.07-10-2019)	119. Il Comune apprende che la discarica di Colferro non avrà volumetrie residue a partire dal 31/12/2019 e che la chiusura degli inceneritori di Colferro risulta un elemento fondamentale del Piano. L'amministrazione concorda con tali scelte e con la possibilità di realizzare impiantistica locale o di ATO, a patto che le programmazioni debbano essere concordate e compatibili rispetto ai territori che le riguardano, soprattutto per il tonnellaggio programmato. In questo senso i Comuni di Colferro, Gorga, Carpineto Romano, Genazzano, Gavignano, Nemi e Labico hanno costituito la società Minerva per la realizzazione di impiantistica a servizio del territorio a sud di Roma.	Si accoglie parzialmente l'osservazione. La Regione ha quindi richiesto a Lazio Ambiente di indirizzare lo studio di fattibilità ad una potenzialità di trattamento di circa 250.000 t/anno e nella versione aggiornata del PRGR si punta a ridurre al massimo la movimentazione tra diversi impianti di trattamento del RU residuo.	Sez. RU Par. 10.7.6
	120. Il Comune sottolinea inoltre che il Compound di Colferro è un atto di programmazione eccessiva: pur essendo d'accordo sul concetto di recupero della materia, il Comune di Colferro dichiara di non concordare con la dislocazione di tale impianto in un unico contesto già dichiarato SIN, già sede di impianti. Come sottolineato precedentemente si afferma che la Capitale deve fare la sua parte e strutturarsi per gestire autonomamente i propri rifiuti, senza dover gravare sugli altri territori.	Nel Piano vigente era già stata pianificata la realizzazione di un impianto di pretrattamento presso la discarica di Colferro, in zona Colle Fagiolara, con potenzialità di 125.000 t/a. Era stato quindi stipulato un contratto d'affitto dell'area adiacente la discarica tra il Comune di Colferro e la Società Lazio Ambiente SpA proprio con lo scopo di realizzare tale impianto, la cui realizzazione era prevista anche nell'AIA della discarica (det. B1851) dell'8/5/2009, in quanto previsto come "trattamento pre-discarica".	Sez. RU Par. 10.7.6
	121. Il Comune afferma che l'impiantistica prevista dal Compound dovrà sorgere il più vicino possibile ai TMB di bacino. Si rammenta che occorre approfondire meglio le tecnologie ed ipotizzare una sua suddivisione su più siti distribuendone il carico che difficilmente qualsiasi provincia sarà disponibile a prendersi sul suo territorio. Si sottolinea inoltre che il Comune di Colferro non ha aree urbanisticamente idonee per ospitare l'impianto in questione.	Si accoglie parzialmente l'osservazione, il Piano prevederà la realizzazione di un nuovo impianto per la valorizzazione dei rifiuti con una potenzialità ridotta (circa 250.000 t/a invece di 500.000 t/a) nel sito ove era già previsto, nella pianificazione precedente, la realizzazione di un TMB a servizio della discarica, non ancora realizzato.	Sez. RU Par. 10.7.6
	122. Si evidenzia inoltre che il Comune di Roma, a seguito della chiusura della discarica di Colle Fagiolara, dovrà individuare dove collocare la sua nuova discarica di servizio. Infatti, la mancata programmazione del passato da parte di AMA ha impedito una corretta gestione dei rifiuti che sono rimasti in mano ai privati, con danno per i cittadini.	Si condivide l'osservazione presentata ed il PRGR prevede infatti la realizzazione di una discarica di servizio per rifiuti adeguatamente pretrattati ed inertizzati.	
	123. Occorre dunque necessaria un'assoluta valutazione dell'entità dei tonnellaggi previsti per il Compound di Colferro e che una distribuzione degli stessi venga fatta nell'ATO di Roma Capitale in quanto necessaria.	Si veda la risposta all'osservazione 122.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Fiumicino (prot. reg. 0792470.07-10-2019)	124. Il Comune afferma che le cartografie allegate alla DCR 14/2012 con le quali si evidenziavano le aree di attenzione progettuale e le aree con fattori escludenti/condizionanti, non sono ad oggi contemplate nel Piano adottato con la DGR 592/2019. Si afferma dunque che non è stata rappresentata cartograficamente la ricognizione delle aree ritenute idonee o meno in applicazione dei criteri stabiliti per la localizzazione dei diversi impianti.	Si tratta di competenza della Città Metropolitana. Conformemente all'art. 199, comma 3, lett d) spetta alla Regione la definizione dei "criteri di riferimento per l'individuazione dei siti", mentre è compito degli enti subordinati, Province e Città Metropolitana, tradurli in mappa e derivare quindi la cartografia delle aree idonee e non idonee.	
	125. Si sottolinea inoltre che il Piano individua solo i criteri da utilizzare in futuro per individuare le aree idonee per la localizzazione dei diversi impianti, senza entrare però nel dettaglio della tipologia/tecnologia di impianto ed estensione dello stesso.	Il PRGR si occupa di definire da un lato i criteri di localizzazione per le diverse tipologie impiantistiche, dall'altro di definire i fabbisogni di trattamento e smaltimento per il rifiuto residuo e organico. Pertanto, i criteri di localizzazione, di norma, non producono una rivalutazione degli impianti esistenti, mentre incidono su ampliamenti o trasformazioni rilevanti degli stessi.	
	126. Si afferma inoltre che il territorio regionale viene suddiviso in 5 ATO, uno dei quali (Città Metropolitana) suddivisa in due sub-ambiti. Si vuole capire se nel caso dell'ATO di Roma l'autosufficienza debba essere raggiunta nelle singole sub-ATO o nell'ATO complessivo. Il Comune sottolinea inoltre come l'appartenenza a quel determinato ATO possa essere un elemento penalizzante per i Comuni limitrofi a Roma.	L'ATO della provincia di Roma dovrà operare le scelte strategiche necessarie a garantire l'autosufficienza prevista nel PRGR.	
	127. Il Piano di gestione della Riserva del Litorale Romano non è stato preso in considerazione nell'analisi della coerenza né è stato citato nella pianificazione eventualmente ritenuta non confrontabile. Tuttavia, si sottolinea che tale piano ritiene idonea e necessaria la delocalizzazione al di fuori della Riserva della parte operativa dell'impianto di compostaggio AMA e l'utilizzazione della struttura per attività informative e/o didattiche legate alla Riserva stessa.	La valutazione di coerenza esterna si applica solo ai piani sovraordinati. Inoltre si ricorda che la realizzazione degli impianti deve comunque essere coerente con la pianificazione specifica di riserve e parchi, da approfondire nelle analisi sito – specifiche.	
	128. Nel piano, sempre nella sezione relativa ai rifiuti urbani, è citata la necessità di "completare il sistema impiantistico inteso al trattamento e alla valorizzazione della frazione organica" ma non parla della delocalizzazione dell'impianto in via dell'Olmazzeto. A tal riguardo l'amministrazione non può non rimarcare la dubbia efficacia del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato dalla Regione Lazio che prevedeva che l'attività di trasferta presso l'impianto di Maccarese doveva in ogni caso cessare anche nel caso in cui la proposta dell'impianto di Rocca Cencia fosse stata valutata negativamente.	Ogni singolo impianto sarà oggetto di valutazione caso per caso al momento del riesame.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Fiumicino (prot. reg. 0792470.07-10-2019)	129. Del Piano si condivide gran parte dell'elaborato. Interessanti, seppur da approfondire, la previsione dell'"attività di compostaggio di comunità" e in generale locale (si veda a tal riguardo pag. 298 del rapporto Ambientale).	In sede di redazione della versione definitiva del PRGR sono stati approfonditi ulteriormente gli aspetti segnalati.	Par. 3.3.1 Sez. RU
	130. La presenza di biodistretti promossi dalla Regione Lazio, ultimo in ordine di tempo quello Etrusco Romano che interessa anche il territorio di Fiumicino, è un elemento da valutare e considerare anche in relazione alle finalità di rilanciare e sviluppare un comparto fondamentale per l'economia laziale, quello agricolo, proteggendo al tempo stesso l'instimabile tesoro naturalistico che questi territori possiedono, e sviluppando il comparto biologico anche sperimentando nuove tecnologie che massimizzano la produzione senza intaccare il patrimonio naturalistico. Di conseguenza viste le finalità e gli obiettivi, il piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio non dovrà rendere possibile la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento RU all'interno del perimetro dei biodistretti.	I criteri di localizzazione prevedono ampie tutele per il patrimonio naturalistico e artistico. Ulteriori elementi sono da valutare in sede puntuale nell'ambito della procedura autorizzativa.	
	131. Il piano seppur mira alla riduzione massiccia dei rifiuti indifferenziati prodotti non prevede l'eliminazione delle discariche; prevede la realizzazione di un nuovo impianto di Trattamento e Valorizzazione della Risorsa Rifiuto della potenzialità di 500.000 t/a da localizzarsi probabilmente nel comune di Colferro.	Non risulta al momento possibile eliminare la necessità di realizzazione delle discariche di servizio per gli scarti di lavorazione degli impianti di pretrattamento dei RU ma si può operare, con la massimizzazione delle RD e l'ottimizzazione della gestione degli impianti di pretrattamento, per minimizzare l'impatto ambientale di tali impianti.	
	132. Il Piano auspica inoltre la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di garantire il principio di prossimità, ovvero trattare i rifiuti in luoghi prossimi al sito di produzione e in particolare, per i fanghi di depurazione, individua la necessità di realizzare un impianto per la loro termovalorizzazione. A tal riguardo si osserva che sul territorio comunale è presente un depuratore che tuttavia è inserito all'interno della Riserva in un'area vincolata sia sotto il profilo paesaggistico, archeologico e ambientale, pertanto, per tale impianto potranno essere previsti previa specifica valutazione esclusivamente gli interventi strettamente indispensabili di adeguamento alla normativa di settore.	L'atto di pianificazione non concerne i depuratori. Si ribadisce che tutti gli impianti di gestione rifiuti di futura realizzazione, nonché eventuali adeguamenti che necessitino di modifica sostanziale, devono essere sottoposti alle procedure autorizzative di legge, di cui, la conformità al PRGR, è solamente il primo passo.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Comune di Riano (prot. reg. 0781602.03-10-2019)	133. Il Comune di Riano avanza come prima osservazione l'illogicità di considerare solo come fattore di attenzione progettuale e non escludente la condizione che l'area sia soggetta a fenomeni naturali che potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti.	Si ritiene congrua la previsione di attenzione progettuale considerato che, per la tipologia di rischio, sono disponibili soluzioni tecnologiche adeguate e validate. Non si accoglie la proposta.	
	134. Inoltre, il Comune evidenzia che la realizzazione di una discarica come strumento di risanamento di un'area degradata, potrebbe configurare con altri criteri di localizzazione che possono giocare il ruolo di fattore di attenzione (aree soggette a rischio sismico di 2a categoria) o anche di fattore escludente (fasce di rispetto, aree con beni culturali e paesaggistici, aree soggette a rischio sismico di 1a categoria, ecc.); inoltre considerato che la presenza di un terreno naturale con un basso livello di permeabilità ($K < 1 \times 10^{-9}$ cm/sec) costituisce un fattore preferenziale in quanto garantisce l'isolamento dei rifiuti, si evidenzia l'illogicità di considerare solo come fattore di attenzione progettuale e non escludente la condizione che l'area sia caratterizzata da una elevata permeabilità (come può essere un $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/sec).	Per quanto attiene ai livelli di permeabilità, per i motivi già esposti (oss. 131), non si accoglie la proposta. Qualora su uno stesso sito siano presenti fattori preferenziali ed escludenti (evento non improbabile) è evidente che sono dominanti i fattori escludenti.	
	135. Infine, il Comune dichiara che gli allegati Cartografici sono generali e di area vasta e non sono in grado di riferire ad una scala almeno comunale; non è presente una cartografia dei criteri escludenti, di attenzione e preferenziali, già riportate nel "Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio - Linee Strategiche" DGR 49 del 31/01/2019.	Il PRGR definisce i criteri per una macro-zonazione delle aree idonee e non idonee, ma per ogni richiesta di autorizzazione dovranno essere effettuati approfondimenti ed analisi sito-specifiche.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Consorzio Laziale Rifiuti (prot. reg. 0790929.07-10-2019)	<p>136. Il Consorzio, con tutti i documenti a testimonianza di quanto viene descritto, afferma che in passato due siti per cui avevano richiesto la realizzazione di impiantistica per la gestione dei rifiuti non potevano essere oggetto di VIA, mentre oggi in base all'allegato 2 DGR – numero 592 del 02/08/2019 i siti di Pian dell'Olmo nel Comune di Roma e Quadro Alto nel Comune di Riano dispongono di tutti i requisiti necessari per tali attività. Il Consorzio afferma che in via subordinata, qualora ritenga che secondo quanto previsto dalla normativa vigente l'Ente regionale è tenuto solo ad indicare i criteri di idoneità dei siti, l'Ente regionale provveda a concludere, positivamente, la procedura integrata di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D. Lgs. 59/05 in relazione ad una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi in località "Pian dell'Olmo" - Roma ed altra discarica per rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi in località "Quadro Alto" (Riano). Si richiede inoltre che venga inserita la centrale di gassificazione di Malagrotta all'interno dei siti elencati nell'allegato 3, punto 4.6, della delibera di Giunta Regionale numero 592 del 02/08/2019.</p>	<p>La valutazione del rispetto dei requisiti degli impianti per il trattamento dei RU viene operato in sede di conferenza dei servizi per il rilascio o il diniego delle relative AIA. Non sono pertanto oggetto del PRGR.</p>	
COREINE – Cons. Rec. Inerti (prot. reg. 0790992.07-10-2019)	<p>137. La Società afferma che la cartografia della Città Metropolitana di Roma Capitale non può fare parte del Piano di Gestione dei rifiuti perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata approvata con un atto di natura tecnica, mentre per i contenuti discrezionali che applica avrebbe dovuto essere approvato con una Delibera di Consiglio della Città Metropolitana; • diversamente da quanto richiesto, nell'indicare le distanze di rispetto dalle funzioni sensibili e in generale dall'edificato, non tiene conto della tipologia di impianto, degli impatti generati e dell'esigenza di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio che si potrebbero verificare; • non viene fatta alcuna indagine per verificare, in base alla produzione dei rifiuti, dove dovrebbero essere collocati gli impianti nel rispetto dei criteri di prossimità; • non viene fatta alcuna distinzione fra impianti che trattano rifiuti urbani e quelli che trattano rifiuti speciali (soggetti a libero mercato); • le distanze di rispetto delle funzioni sensibili sono slegate da alcun criterio indicato dalla Regione. <p>Per gli impianti esistenti è necessario inoltre chiarire che in caso di varianti sia non sostanziali che sostanziali non trovano applicazione i criteri di localizzazione stabiliti.</p>	<p>Come ribadito nella risposta osservazione del comune di Fiumicino, il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macro-zonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Dott. Sergio Franchi (prot. reg. 0773754.01-10-2019)	<p>138. Il Dott. Sergio Franchi osserva che nell'ambito del territorio del Comune di Anzio si constata che negli allegati n° I e II della Deliberazione riguardante l'“Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche” non è stata indicata la presenza della Scuola Materna ed Elementare “Spalviera”, né tantomeno l'esistente nucleo abitato Zona 167 realizzato negli anni '50, già riportato sia nel vecchio PRG approvato con Del. G.R. n. 5026 del 03.12.1974 che nella successiva Variante Generale al Piano Regolatore approvato con Del. G.R. n. 1259 del 17.12.2004, in cui tale area è classificata Zona BI, “Zona edificata satura”. La mancata individuazione della scuola citata, da considerarsi “Fattore Escludente” (elemento puntuale) ai sensi del Piano regionale dei Rifiuti (DCR 14/2012 e ss.mm.ii.), ha determinato che l'area da essa occupata dalla scuola non rientra nelle “Aree di Tutela Integrale” (ambito di territorio). L'incompletezza di tale cartografia nell'individuazione degli elementi da considerarsi “Fattori escludenti” (Scuole, Ospedali, ...), almeno per il territorio del Comune di Anzio mette in discussione la veridicità, completezza e attendibilità degli elaborati grafici redatti dalla Città Metropolitana di Roma, su cui è stato redatto ed approvato con Delibera n. 49 del 31/01/2019 il “Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche” ed i relativi allegati di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.</p>	<p>Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macro-zonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative</p>	
	<p>139. La presenza della scuola e del nucleo abitato è stata confermata sempre dalla Regione Lazio il 21 giugno del 2019 nel parere negativo definitivo espresso a conclusione dell'istruttoria di V.I.A. per la Biogas Green Future 2015. Ad essere determinante è stata la presenza della scuola difatti, la nuova proposta progettuale non risultava conforme con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti in particolare per quanto attiene alla localizzazione dell'impianto perché è risultata la presenza della scuola dell'infanzia e primaria “Spalviera” situata in via Amilcare Cipriani a circa 300 mt.</p>	<p>Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macro-zonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Dott.ssa Ilaria Falconi (prot. reg. 0790981.07- 10-2019)	140. Pur condividendo le affermazioni di principio enunciate, si evidenzia che il Piano in esame non prevede nulla di concreto per una reale ed effettiva inversione di tendenza, ad eccezione dell'iniziativa di promozione e di sostegno economico della tariffazione puntuale.	Non si condividono le valutazioni presentate poiché il PRGR stabilisce in dettaglio numerose azioni concrete per il raggiungimento effettivo degli obiettivi del Piano.	
	141. Nel Piano non è previsto nemmeno un cronoprogramma delle azioni da porre in essere in grado di assicurare la tempistica di realizzazione.	Il Rapporto ambientale è stato integrato con l'introduzione di ulteriori indicatori ambientali e la relativa tempistica di raggiungimento degli obiettivi intermedi ed a regime dettagliano il relativo Piano di monitoraggio.	Sez. RU Par. 2.6
	142. Il piano di gestione dei rifiuti dovrebbe infatti garantire una pianificazione attenta e specifica per i territori interessati mentre gli attuali ambiti territoriali, coincidenti con i confini provinciali, fatta eccezione per Roma Capitale che viene certificata come sub-ambito, così come vengono presentati, isolano la capitale ma anche tutti i comuni che ad oggi portano i loro rifiuti nei TMB della capitale.	Gli impianti di TMB della capitale risultano già ampiamente saturati con i RU residui della stessa capitale.	
	143. Per la definizione degli ambiti territoriali, i territori dovrebbero essere suddivisi per caratteristiche simili (ad es. densità, morfologia e viabilità) e non per i loro confini fisici. Attualmente, infatti, la configurazione degli impianti nella Regione Lazio non consente la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia che questi siano raccolti, trattati e smaltiti all'interno degli ATO.	Il PRGR individua in effetti territori simili (ad es. densità, morfologia e viabilità) e propone modalità di raccolta diverse proprio in funzioni di tali caratteristiche.	
	144. L'autosufficienza è garantita a livello regionale ma non in ambito territoriale. Nel dettaglio, il sub Ato di Roma non è in grado di governare per intero la gestione; quello di Rieti utilizza l'Ato di Viterbo per il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti; Latina non ha capacità di smaltimento autorizzata.	L'obiettivo strategico del Piano è l'autosufficienza regionale e quella dei singoli ATO al netto di eventuali accordi tra diversi ATO confinanti (ad es, tra l'ATO di Rieti e quello di Viterbo)	
	145. Nel Piano vengono poi fissati per ogni perimetro i fabbisogni impiantistici necessari (ad es. tipo di smaltimento e tonnellate ammesse). Al riguardo si rileva che l'indicazione di un quantitativo preciso di rifiuti è alquanto difficile da stabilire se a monte si evidenzia la necessità di un dato di produzione e raccolta, per ogni frazione merceologica, certificato e valido legalmente.	Il PRGR deve basare le relative scelte strategiche in base a stime sviluppate in base ai dati quali-quantitativi disponibili al momento della redazione dello stesso Piano.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
EcoAmbient e S.r.l. (prot. reg. 0790984.07- 10-2019)	146. Inoltre nel Piano, anziché stabilire come misura vincolante la distanza minima tra gli impianti, si autorizza la realizzazione di nuove installazioni nelle aree da bonificare. Tutto ciò potrà determinare una concentrazione massiccia di impianti nel contesto di territori già compromessi che versano in situazioni di grave crisi ambientale tale averne pregiudicato la fruibilità sociale e conseguentemente la stessa qualità della vita e la salute dei cittadini.	Il Piano non prevede alcuna automatica autorizzazione nei siti delle aree da bonificare. La procedura puntuale di localizzazione e il successivo iter autorizzativo prevedono la valutazione di una molteplicità di criteri. Il criterio in oggetto prende origine dalla necessità di non consumare nuovo suolo vergine e dall'esigenza di bonificare suolo compromesso, attività che può richiedere la realizzazione di impianti in situ. In fase autorizzativa, infatti, gli enti competenti potranno dare parere favorevole alla realizzazione di un impianto in zona contraddistinta da siti da bonificare previa messa in sicurezza del territorio.	
	147. La società Ecoambiente Srl afferma che è fondamentale rilevare che il mancato inserimento del sito di Borgo Montello nella ricognizione da parte del Piano dei siti di smaltimento utilizzabili non può essere legalmente giustificato con l'esistenza dei ricordati profili in punto di attenzione ambientale. La giurisprudenza ha infatti chiarito (proprio con riferimento ad iniziative tendenti ad ottenere l'annullamento di autorizzazioni rilasciate su siti nei quali erano in corso attività di MISE e/o di bonifica) che una tale pretesa è puntualmente esclusa dal disposto dell'art. 242, comma 10, del d.lgs. 152/2006, a mente del quale nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività (TAR Lazio, I ter, 27/06/2016, n. 7399 e I Ter, 27/06/2016, n. 7392, entrambe passate in giudicato).	Si evidenzia che al momento la volumetria autorizzata nel sito di Borgo Montello risulta pressoché esaurita.	
	148. La società inoltre sottolinea che il Piano individua una criticità nella disponibilità delle discariche sul territorio (dalla tab. 29 si evince, infatti, che non sono attive discariche al 2017 né nell'ATO di Rieti né nell'ATO di Latina), stabilisce che ogni ATO debba avere una propria discarica nel territorio, individua un fabbisogno di discarica nell'ATO di Latina, ma non indica tra le discariche presenti sul territorio regionale, la discarica della Ecoambiente di Borgo Montello, che può soddisfare detto fabbisogno. La Ecoambiente fa presente, infatti, che sebbene la discarica di Borgo Montello non accetti più conferimenti dal 2016 per mancanza di volumetrie residue autorizzate, potrebbe invece ancora riceverne, avendo volumetria residua resasi disponibile all'interno delle quote massime già autorizzate con D.D.G01217 del 12.2.2015 grazie all'avvenuto assestamento dei rifiuti ed alla progressiva mineralizzazione della sostanza organica, stimabile in circa 38.000 mc, volume per il quale ha presentato specifica richiesta di autorizzazione e che renderebbe autosufficiente l'ATO di Latina nello scenario intermedio per circa due anni.	Si rileva che per il sito indicato sono esaurite le volumetrie autorizzate e che l'incremento di potenzialità richiesta – 38.000 mc – è attualmente in corso di valutazione.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
EcoAmbient e S.r.l. (prot. reg. 0790984.07-10-2019)	<p>149. Si osserva infine che anche lo " Schema per la proposta di aggiornamento del Piano provinciale dei Rifiuti ai sensi del DGR Lazio n.14 del 18.01.2012 - Revisione di aggiornamento 2018, non recependo le richieste di ampliamento di Ecoambiente di Ottobre 2012 e di Maggio 2015 (pag. 10 All.1 Relazione finale Piano rifiuti 2018), indica un deficit per il deposito in discarica asserendo, quanto segue: " la Provincia rispetto ai rapporti tra la potenzialità degli impianti di trattamento, delle specifiche frazioni a cui queste sono destinate, e la quantità delle stesse risulta autosufficiente anzi presenta un surplus di capacità per gli impianti di trattamento TMB/TM e di compostaggio, mentre manca di capacità per il deposito in discarica dei residui conseguenti il trattamento. La situazione si conferma anche con la verifica ipotizzando la raccolta differenziata al 65%. Si rileva inoltre che dalla tavola delle aree idonee alla realizzazione delle discariche (All.2 al Piano) si evince che l'area di Borgo Montello ricade in zona non interessata da fattori escludenti/condizionanti.</p>	Si veda risposta osservazione 148.	
	<p>150. Per quanto sopra la Ecoambiente evidenzia la necessità di modificare il Piano inserendo il sito delle discariche di Borgo Montello di cui è titolare, tra le discariche esistenti nell'ATO di Latina che potrebbero soddisfare il fabbisogno di smaltimento individuato dal Piano e non coperto nell'ATO stesso. Si fa presente che detta volumetria è immediatamente disponibile, ossia non necessita di ulteriori lavori e/o opere.</p>	Si veda risposta osservazione 148.	
	<p>151. Si evidenzia inoltre come nella proposta di Piano di gestione dei rifiuti del 2019 e nelle relative linee strategiche, l'impianto Tmb di Latina della Ecoambiente non compare più. Si deve evidenziare, però, che il nuovo Piano contempla solo gli impianti autorizzati e realizzati, ancorché non in esercizio, e va comunque ricordato che la Ecoambiente il 22 giugno 2018 ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio a favore della Rida Ambiente, la cui istruttoria è ancora in corso, per cui la definitiva cancellazione dell'impianto TMB della Ecoambiente non è ancora avvenuta. A pag. 95 il Piano riporta, infatti l'elenco degli impianti TMB esistenti al 2017 (7 impianti) quattro sono ubicati nel comune di Roma, i restanti tre, rispettivamente, nel comune di Aprilia (LT) (tipologia TBM), Colfalice (FR) e Viterbo (VT) (Tabella 22 del Piano pag. 96).</p>	L'impianto TMB di Latina non rientra nella tipologia di impianti "autorizzati e realizzati".	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
EcoAmbient e S.r.l. (prot. reg. 0790984.07- 10-2019)	<p>152. Per quanto indicato nel nuovo Piano Regionale e anche nel Piano provinciale in merito all'impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani e della frazione organica differenziata e preso atto della sentenza del TAR Lazio a favore della Rida Ambiente, ancorché in attesa degli esiti dell'appello innanzi al Consiglio di Stato, la società, relativamente al sito impiantistico di Borgo Montello, osserva quanto segue:</p> <p>a) a fronte della evidente necessità di impianti di compostaggio nella regione, evidenziata anche dalla Provincia di Latina, e della vigenza della autorizzazione dell'Impianto, la Ecoambiente srl ha avviato le attività propedeutiche all'apertura del cantiere dell'impianto di Borgo Montello, relativamente alla linea di recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità, per una potenzialità di 30.000 t/a, pari a quella attualmente autorizzata;</p> <p>b) per il trattamento del rifiuto indifferenziato (TMB), preso atto delle indicazioni del PRGR che tra gli obiettivi prioritari contempla il superamento di detta modalità di trattamento del rifiuto, la Ecoambiente srl intende predisporre una modifica impiantistica del TMB basata su tecnologie avanzate di selezione, finalizzata alla massimizzazione del recupero di materia, in linea con le indicazioni del Piano, con l'obiettivo di conseguire i risultati previsti per l'ATO di Roma con l'impianto della Lazio Ambiente; Sviluppo industriale dell'area di Borgo Montello che si basa soprattutto sulle indicazioni date dal Decreto interministeriale del 2 marzo 2018, che promuove l'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e rappresenta un provvedimento strategico che mira a favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di economia circolare e di gestione virtuosa dei rifiuti urbani e degli scarti agricoli.</p>	<p>L'impianto di compostaggio è autorizzato ma non ancora realizzato, pertanto non può essere considerato nel PRGR tra gli impianti disponibili.</p>	
	<p>153. In ultimo si fa rilevare che a far data da Agosto 2019, la Ecoambiente ha acquisito dalla Pontina Ambiente il ramo d'azienda rappresentato dalla discarica di Albano, autorizzata con Determina B3695/2009 e G07604/2015. Anche detta discarica non è menzionata nel Piano come discarica esistente, nonostante abbia volumetrie residue autorizzate per circa 220.000 mc. Ad agosto 2019 è stata presentata istanza di voltura e rinnovo AIA e la volumetria residua sarà disponibile per l'impianto di Albano, altrettanto già autorizzato, ed attualmente in fase di ripristino della funzionalità dopo l'incendio.</p>	<p>Nel PRGR non è stata inserita per effetto della non operatività della società gestore.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
FISS – Federazione Italiana Sviluppo Sostenibile (prot. reg. 0790728.07- 10-2019)	154. Si ritiene che la Regione debba fornire indicazioni precise riguardo al corretto utilizzo dei CER, sia in fase di autorizzazione che di controllo. Si richiede inoltre che sia sempre presente e partecipi sia nella fase dell'esercizio autorizzatorio delegato, che in quello del controllo, mai più trincerando le proprie assenze ed omissioni dietro la presenza della delega concessa. La delega di proprie funzioni ad altri enti non fa venir meno l'obbligo del controllo e della partecipazione anzidette, poiché l'attuazione del Piano, con tutti gli atti ad essa concernenti, non rientra nelle funzioni delegate, né può formare oggetto di delega.	L'osservazione non risulta pertinente con il PRGR in fase di consultazione ma alla predisposizione ed approvazione di specifiche Leggi regionali di delega	
	155. Sarebbe opportuna una legge regionale che imponesse l'uso della caratterizzazione descrittiva ed analitica anche per i rifiuti indirizzati al recupero, stoccaggio compreso. Il rifiuto prodotto deve essere immesso nel mercato del recupero, e dello smaltimento, solo alla luce della più esauriente ed efficace autorizzazione. Si chiede anche che le analisi siano corredate del verbale di campionamento, correttamente e compiutamente compilato, anche con la quantità rappresentata, quasi mai esplicitata, con il risultato che le analisi hanno durata temporale e non quantitativa. A fronte di analisi richieste dalla legge, sia per il recupero (voci a specchio) che per lo smaltimento (DM 27.9.2010) nessun laboratorio rilascia analisi, comprensive della valutazione dei campioni, ma utilizza rapporti di prova, che per definizione non tengono conto della legittimità del campione analizzato, essendo la loro validità limitata al campione presentato.	L'oggetto dell'osservazione non risulta materia di competenza regionale ed esula dal PRGR oggetto di consultazione.	
	156. Per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti inerti, vi è un abuso del CER 170107, con il quale si dovrebbero qualificare solo rifiuti costituiti da miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, mai utilizzabile da imprese edili o da privati cittadini, perché implica una selezione manuale di tali materie dai rifiuti misti di costruzione e demolizione. Poiché la materia dei rifiuti edili di costruzione e demolizione è interamente delegata, l'attuazione del PRGR e delle linee guida emanate (eventualmente da aggiornare) dovrebbe rimanere nella competenza regionale, tutt'al più con la collaborazione degli enti locali minori.	L'oggetto dell'osservazione non risulta pertinente al PRGR che pianifica soltanto i rifiuti urbani. In ogni caso si tratta di controllo e non di pianificazione.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.	
FISS – Federazione Italiana Sviluppo Sostenibile (prot. reg. 0790728.07- 10-2019)	157. Si fa presente che il produttore che invia il rifiuto in discarica dovrebbe comunque dichiarare che lo stesso non è recuperabile, ma manca qualunque riferimento normativo per tale caratterizzazione. Viene, di fatto, dichiarato non recuperabile, e quindi smaltibile, il rifiuto il cui costo di recupero supera quello di smaltimento, ottenibile al prezzo più basso. Si richiede pertanto di fornire con specifiche linee guida, il corretto comportamento che debbono tenere i campionatori e gli analisti.	L'oggetto dell'osservazione non risulta pertinente al PRGR.		
	158. Per quanto concerne i fattori escludenti e di attenzione progettuale, si evidenzia che la presentazione del Piano e le circolari di attuazione dovrebbero chiarire, con riferimento anche alla legge 241/2000, che entrare nel merito delle decisioni di competenza esclusiva regionale costituisce un abuso di potere e/o di autorità, di cui i rappresentanti regionali debbono tener conto.	L'oggetto dell'osservazione non risulta pertinente al PRGR ma risulta aspetto di competenza dei singoli procedimenti amministrativi.		
	159. Secondo FISS l'argomento della localizzazione dei singoli impianti di recupero e smaltimento non può formare oggetto di discussione delle Conferenze di servizi.	L'oggetto dell'osservazione non risulta pertinente al PRGR e il tema della localizzazione dei singoli impianti deve essere valutato nei singoli procedimenti di VIA e VINCA.		
	160. In tema di rifiuti speciali, si osserva che le differenze intrinseche nelle diverse tipologie di rifiuti Urbani e Speciali con l'uniformazione dei criteri non vengono debitamente evidenziate. Si richiama quindi l'attenzione sulla necessità di differenziare nei modi ritenuti più opportuni le due categorie. In particolare, la maggior parte dei rifiuti speciali non danno origine a biodegradazione o altre problematiche riferite ai disagi per la popolazione. Inoltre, l'uniformazione dei fattori tra rifiuti Urbani e Speciali, in modo specifico per le distanze dalle funzioni sensibili, crea una sostanziale impossibilità di gestire rifiuti speciali (come ad esempio impianti di recupero degli inerti o non pericolosi a basso contenuto organico) che non producono nessuna "compromissione o grave disagio" andrebbe quindi spostata da fattore escludente a fattore di attenzione progettuale.	Nel par. 1.3 dell'Allegato 2, relativo ai criteri di localizzazione si specifica che i suddetti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - Non si applicano ai CCR ed agli impianti di compostaggio di comunità regolati da norme specifiche; - Potranno subire deroghe per gli impianti da collocare nelle aree già individuate dai Piani regolatori come zone in cui possono essere destinati impianti insalubri di I e II classe, durante la procedura di autorizzazione, a seguito di specifica valutazione tecnica 	Sez. Criteri Par. 1.3	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.	
FISS – Federazione Italiana Sviluppo Sostenibile (prot. reg. 0790728.07- 10-2019)	161. Tabella I.2.3.I Fattori escludenti (Pagina 29) - nella tabella presente nella pagina sopra citata viene indicato genericamente il PAI e degli art. di riferimento delle NTA, essendo la Regione Lazio soggetta a diverse autorità di bacino (autorità bacino Tevere, autorità bacini regionali, autorità Liri Garigliano, Fiora etc) ed avendo ogni singola autorità di bacino diverse NTA si evidenzia la necessità di esplicitare i corretti riferimenti normativi per ogni singola autorità di bacino. Si evidenzia inoltre che attualmente le Autorità di bacino sono state aggregate nel Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale ma i singoli PAI e le rispettive NTA sono ancora vigenti.	I riferimenti normativi sono stati integrati ed ampliati nel suddetto paragrafo	Sez. Criteri Par. I.2.3.1	
	162. Sempre riguardo ai fattori escludenti, pur concordando con la necessità di tutela della risorsa idrica come bene di preminente interesse e sulla zona di tutela integrale di 10 metri per le zone di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile, si osserva che alcune tipologie di impianto a basso impatto (vedi ecocentri cosiddette isole ecologiche) in comuni con elevata antropizzazione che ne rendono impossibile altra dislocazione dovrebbero essere ammesse esclusivamente come stazioni di trasferimento, pertanto senza gestione di rifiuti ma esclusivamente come stoccaggio, inserendo un fattore di attenzione progettuale.	Non accolta, non è conforme con quanto stabilito dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006.		
	163. Nella Sezione "Criteri di Localizzazione" del Piano a pagina 30 non viene citata la legge regionale sulle zone sismiche che prevede l'introduzione di 2 sottoclassi 2A e 2B; 3A e 3B.	Non accolta, non è necessario aggiungere ulteriori specifiche.		
	164. Si considerano erroneamente gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti inerti alla stessa stregua di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani è chiaro a tutti che il "disagio" ed il "rischio ambientale" di un impianto di rifiuti inerti non può essere paragonato a quello di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. Si propone pertanto, oltre alle osservazioni già precedentemente fatte sulle distanze, una specifica deroga per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti inerti che riduca le distanze al 50 per cento di quanto indicato nei paragrafi specifici.	Nel par. 1.3 dell'Allegato 2, relativo ai criteri di localizzazione si specifica che i suddetti criteri: - Non si applicano ai CCR ed agli impianti di compostaggio di comunità regolati da norme specifiche; - Potranno subire deroghe per gli impianti da collocare nelle aree già individuate dai Piani regolatori come zone in cui possono essere destinati impianti insalubri di I e II classe, durante la procedura di autorizzazione, a seguito di specifica valutazione tecnica. Non si ritiene di accogliere come norma generale la proposta di modifica.		Sez. Criteri Par. I.3

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Francesco Rosso (prot. reg. 0790877.07-10-2019)	165. Basandosi sul “Quadro della situazione esistente”, pag. 84, fig. 20 - si ravvisa nel Piano l'utilizzo di dati già vecchi di due anni e si forniscono previsioni per gli anni 2017 - 2018 - 2019 molto lontane dalla realtà. Si osserva dunque che il Piano, basandosi su numeri “attuali” erranei, potrebbe presentare ulteriori errori ad esempio in fase di definizione del fabbisogno impiantistico. A questo punto se il Piano non dovesse prevedere nuovi inceneritori e al contempo non prevede di riattivare quelli esistenti, il risultato potrebbe tradursi in un conferimento di enormi quantità di rifiuti in discarica. Si richiede dunque di aggiornare i dati e definire scenari verosimili, congruenti con il trend reale dell'incremento della raccolta differenziata.	L'iter del PRGR prevede comunque una precisa tempistica di stesura, consultazione ed approvazione ed al momento della stesura del piano i dati disponibili erano quelli che sono stati illustrati ed analizzati. L'attuazione tempestiva del piano produrrà una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica che nella fase intermedia di progressiva attuazione dello stesso PRGR non possono essere naturalmente azzerati. La realizzazione di ulteriori capacità di termovalorizzazione condizionerebbe negativamente lo sviluppo delle azioni di riduzione e riciclaggio previste dal PRGR	
Francesco Rosso (prot. reg. 0790877.07-10-2019)	166. Nella sezione “Criteri di localizzazione per tipologia di impianti”, tab. 10, pag. 16 – si osservano delle modifiche da effettuare per quanto concerne i fattori escludenti per tre tipologie di aspetti: uno aspetto Idrogeologico e due per la parte degli aspetti Strategico-Funzionali.	Nel par. 1.3 dell'Allegato 2, relativo ai criteri di localizzazione si specifica che i suddetti criteri: <ul style="list-style-type: none"> - Non si applicano ai CCR ed agli impianti di compostaggio di comunità regolati da norme specifiche; - Potranno subire deroghe per gli impianti da collocare nelle aree già individuate dai Piani regolatori come zone in cui possono essere destinati impianti insalubri di I e II classe, durante la procedura di autorizzazione, a seguito di specifica valutazione tecnica. Non si ritiene di accogliere come norma generale la proposta di modifica.	Sez. Criteri Par. 1.3

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
G. Libralato – Comitato via Monfalcone (prot. reg. 0790887.07- 10-2019)	167. Il Tecnico in nome e per conto del Comitato dei Cittadini di via Monfalcone osserva che il piano regionale dei rifiuti nella sua proposta oggetto delle presenti osservazioni, non considera tutti gli impianti di produzione energetica da rifiuti da FORSU, frazione organica a biogas, biomasse e biometano in funzione, approvate in corso di costruzione e in fase di esame oppure di progetto già presentato anche in corso di decorrenza dei termini per inizio dei lavori. Quindi con riferimento alla frazione organica è evidente che, in base alla produzione di rifiuti certificata negli allegati del PRGR, l'impiantistica necessaria è ovviamente sovradimensionata. Si prevede nello specifico una citazione di tutti gli impianti approvati in corso di costruzione o in fase di esame del progetto.	Non possono essere presi in considerazione impianti in fase di autorizzazione. L'adeguatezza tecnica degli impianti e del relativo compost prodotto viene valutata dagli enti competenti in fase di esercizio mentre per gli impianti di nuova realizzazione verrà valutata nelle specifiche procedure di esame delle proposte impiantistiche per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni in base alla normativa vigente a livello regionale e nazionale.	
	168. Nello specifico si richiede: <ul style="list-style-type: none"> - che il piano regionale dei rifiuti vada sottoposto a VAS; - che il piano di gestione dei rifiuti del Lazio venga rivisto con i quantitativi degli impianti esistenti, autorizzati, in corso di realizzazione e in fase di progetto, conferenza dei servizi ed esami, escludendo tutti gli impianti che superano i quantitativi necessari; - che gli impianti con la volumetria esaurita devono essere bonificati e deve essere escluso qualsiasi nuovo utilizzo in materia di rifiuti ed energia; - che vengano riviste le cartografie su basi comunali e provinciali aggiornando le aree escludenti in conformità al PAI, PTPR, alla presenza di impianti soggetti alla direttiva Seveso, per i comuni ove sia peggiorata la qualità dell'aria e comuni, provincia, regione, non abbia attuato quanto di competenza in materia di qualità dell'aria; - che tutte le autorizzazioni siano rilasciate con georeferenziazione degli impianti di produzione energetica, rifiuti, emissioni nocive; - escludere qualsiasi impianto per rifiuti, energetico in zona agricola. Fanno eccezione gli impianti di produzione energetica solare o fotovoltaico per il soddisfacimento delle necessità aziendali; - eventuali impianti realizzati in zona agricola devono tornare a destinazione agricola; - sono vietati i cambi di destinazione d'uso che possono portare a impiantistica o a impianto per rifiuti; - vengono escluse dagli impianti per rifiuti, le aree ricadenti o in prossimità nel sistema delle aree protette (Parchi in attuazione della L.394/91); - che le aree sismiche ad elevato rischio siano considerate fattore di esclusione con grado di vincolo a tutela integrale; - distanze minime dall'edificato urbano da 1000 mt a 5000 m e dalle case sparse da 500 mt a 2500 m Al punto 1.2.3.2.; - vengono esclusi tutti i progetti proposti da società fiduciarie; - escludere tutti gli impianti e i rinnovi degli impianti non conformi alle BAT. 	Il PRGR è stato sottoposto alla procedura di VAS Contiene elementi sulla riduzione e impegni sui finanziamenti. Non vengono accolte le proposte di modificazione dei criteri di localizzazione in quanto non coerenti con gli indirizzi del PRGR. Per le altre osservazioni si rimando alle risposte precedenti che hanno già sviscerato gli aspetti considerati.	
	169. Verificare in seguito le specifiche proposte di modifica alla proposta di legge n. 402 del 26 ottobre 2017 dell'Ass. G. Libralato.	Proposte non attinenti al PRGR in esame.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Green Park Ambiente s.r.l. (prot. reg. 0790108.04-10-2019)	170. La società osserva delle anomalie nell'inserimento delle aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti definiti dal Piano Regionale dei Rifiuti (DCR 14/2012 e ss.mm.ii.) ai fini dell'individuazione di aree idonee alla realizzazione di tutte le tipologie di impianti di trattamento (escluse discariche). Richiede pertanto il corretto aggiornamento delle suddette cartografie.	Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macro-zonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative. Pertanto, ogni osservazione alle suddette cartografie deve essere rivolta a Province e/o Città Metropolitana, responsabili della loro redazione.	
Cittadini in movimento per Cambiare di Genzano (prot. reg. 0781602.03-10-2019)	171. Il Gruppo è contrario al fatto che sia la Regione Lazio a determinare l'esatta localizzazione territoriale del compound industriale nel Comune di Colferro; sostiene che ciò appare non appropriato e non corrispondente alle specifiche competenze riguardo alla localizzazione della sede degli impianti di trattamento dei rifiuti attribuite dalla Legge ai vari Organi Territoriali: segnatamente il D. Lgs. n. 152 del 2006 negli articoli 196 e 197 fissa, rispettivamente, le competenze delle Regioni e delle Province, assegnando a quest'ultime l'esatta individuazione dei siti di localizzazione impiantistica. Ulteriori considerazioni critiche sull'ubicazione del compound a Colferro vengono mosse richiamando quanto previsto dalla normativa specifica agli articoli 178 e 182-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006.	Si concorda con l'osservazione, il PRGR si occupa infatti da un lato di definire i criteri localizzativi per gli impianti, dall'altro di individuare i fabbisogni per ambito territoriale. Nel Piano vigente era già stata pianificata la realizzazione di un impianto di pretrattamento presso la discarica di Colferro, in zona Colle Fagiolaro, con potenzialità di 125.000 t/a. Era stato quindi stipulato un contratto d'affitto dell'area adiacente la discarica tra il Comune di Colferro e la Società Lazio Ambiente SpA proprio con lo scopo di realizzare tale impianto, la cui realizzazione era prevista anche nell'AIA della discarica (det. B1851) dell'8/5/2009, in quanto previsto come "trattamento pre-discardica".	
	172. Il Gruppo sostiene che nel programma presentato non vi è alcun tipo di quantificazione comparativa come ad esempio l'assenza di flussi di studio dei tragitti di percorrenza per il trasporto dei rifiuti stessi e di conseguenza la quantificazione dell'incidenza di questo parametro: gli studi epidemiologici eseguiti negli anni hanno costantemente evidenziato i rischi e financo gli eccessi di morbosità e mortalità per le popolazioni di alcuni Comuni della Valle del Sacco e appare francamente risibile la riportata possibilità di abbattere il carico inquinante del traffico veicolare pesante, necessario al trasporto di siffatte quantità di rifiuti, mediante l'utilizzazione di biofuel come riportato nella delibera di GR 614/18.	L'accessibilità delle aree è oggetto della viabilità già esistente, tuttavia si ribadisce che ogni impianto, in fase autorizzativa, dovrà effettuare analisi e approfondimenti sito-specifici, anche in relazione ai flussi di traffico attuali e progettuali.	
	173. In ultimo, la trasformazione di Colferro nella città dei rifiuti, sostiene il Gruppo, avrà pesanti ricadute sull'economia dell'intera zona.	Il PRGR prevede un intervento in una zona che già adesso è un polo impiantistico di trattamento dei rifiuti, prevedendo, però un miglioramento ed un efficientamento dell'impiantistica presente.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MCCUBO S.r.l. (prot. reg. 0791001.07- 10-2019)	<p>174. Da un esame della cartografia - Allegato 2: Città Metropolitana di Roma - "Analisi preliminare delle aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti definiti dal Piano regionale dei Rifiuti (DCR 14/2012 e ss.mm.ii.) ai fini dell'individuazione di aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento finale" emerge che, oltre alla sovrapposizione dei vincoli (P.T.P.R., S.I.C., ecc.), si è proceduto a tracciare una circonferenza di raggio di circa 1500 m attorno al complesso residenziale 'Opera Nazionale per la città dei ragazzi', individuando tale area come fattori escludenti – tutela integrale. Si osserva che tale areale non trova giustificazione in alcuna normativa comunitaria, nazionale e regionale e pertanto non è conforme alla definizione di Fattori escludenti data dal PRGR.</p>	<p>Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macro-zonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative.</p>	
	<p>175. Esaminando pertanto i vincoli riportati nel PTCP e i criteri riportati nel Piano di gestione dei Rifiuti regionale si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ dall'esame del PTCP non risulta esservi alcun vincolo presente nell'area; ○ dall'esame dei criteri riportati nel PRGR, nell'area non sussistono: <ul style="list-style-type: none"> ➤ fattori escludenti relativi agli aspetti ambientali (tab. 16 dell'All. 2); ➤ fattori escludenti relativi agli aspetti idrogeologici e di difesa del suolo (tab. 19 dell'All. 2); ➤ fattori escludenti relativi agli aspetti territoriali (tab. 22 dell'All. 2). 	<p>Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macro-zonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative. In ogni caso si tratta di atto della città metropolitana già approvato</p>	
	<p>176. Si osserva che l'utilizzo della cartografia redatta dalla CMRC all'interno del PRGR non è corretto, in quanto tale cartografia non è la risultanza della procedura (come invece previsto dal c.l lettera d) dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006) di individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ATO ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Si ribadisce che tale cartografia è frutto di scelte di natura discrezionale della Città Metropolitana e che pertanto non poteva essere approvato con un atto di natura tecnica quale la Determinazione dirigenziale. Quest'ultima dovrebbe, pertanto, ritenersi nulla per difetto di competenza. Tale mappatura, ancorché relativa ai "nuovi" impianti, risulta dannosa perché potrebbe causare futuri contenziosi in fase di richieste di rinnovo autorizzativo e di eventuali modifiche impiantistiche che dovessero sopravvenire. Si richiede che la cartografia delle aree idonee e non idonee della CMRC venga stralciata dal PRGR.</p>	<p>Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macro-zonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative. In ogni caso si tratta di atto della città metropolitana già approvato</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Ass. Imprese Serv. Amb. Fise Assoambient e (prot. reg. 0790146.04- 10-2019)	177. In relazione alle proposte riportate nella sezione rifiuti urbani l'Associazione evidenzia innanzitutto la necessità di coordinare le definizioni (capitolo 2.3) richiamando quanto già disposto nelle norme in vigore; in particolare si segnala che rispetto al D.Lgs. 152/2006 e smi, le definizioni del PRGR risultano in diversi casi modificate, o incomplete (es. gestione, deposito temporaneo, raccolta). Questo approccio, secondo l'Associazione, oltre a generare disallineamento rispetto al contesto nazionale, genera criticità non solo sotto il profilo interpretativo ma anche per quanto riguarda l'aspetto gestionale ed autorizzativo.	L'osservazione è stata accolta, nel documento finale sono state ulteriormente coordinate le definizioni del par. 2.3	Sez RU par. 2.3
	178. In merito agli obiettivi specifici, richiamati nel PRGR, FISE ASSOAMBIENTE segnala che: <ul style="list-style-type: none"> - l'incremento della RD senza alcun accenno alla qualità della stessa, il raggiungimento del 70% di RD al 2025 senza un vincolo qualitativo comporterà unicamente un incremento degli scarti da processi di selezione e di riciclo che quindi necessiteranno di sbocchi non previsti dal piano (discariche ed inceneritori); - nonostante la premessa del PRGR mantenga un prospetto ampio sulle opzioni di gestione (incluso non solo il riciclo ma anche il recupero energetico per gli scarti non riciclabili), gli investimenti in nuove tecnologie di fatto prevedono la "trasformazione" degli attuali impianti TMB in impianti di nuova generazione (per selezione e recupero materia) e la riduzione nell'arco dei 5 anni "del 50% del fabbisogno di conferimento in discarica e inceneritore nella prospettiva di una conseguente chiusura degli impianti attualmente esistenti intesi nell'attuale assetto impiantistico. [...] Un processo che comincerà dalla riconversione del sito di Colferro, trasformando l'attuale impiantistica di termovalorizzazione in altra tipologia impiantistica che persegua obiettivi di recupero materia". 	L'elemento qualitativo non può dipendere dal PRGR ma dalle modalità operative prescelte. Gli scenari sono stati sviluppati sulla base delle analisi merceologiche disponibili al momento della redazione del PRGR.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Ass. Imprese Serv. Amb. Fise Assoambient e (prot. reg. 0790146.04- 10-2019)	<p>179. Secondo l'associazione, il Piano non sembra tener conto del principio di prossimità e autosufficienza per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> la gestione dei rifiuti urbani non riciclabili (che dovranno essere considerati valutando sia il cambiamento dei processi produttivi che il tempo necessario affinché quei materiali difficilmente riciclabili presenti ad oggi sul mercato scompaiano completamente dallo stesso e quindi dal processo di gestione dei rifiuti; la gestione degli scarti generati da tali processi (la lavorazione dei rifiuti finalizzata a generare nuovi materiali ha una resa, calcolabile come rapporto tra qualità in output e quella in input, che si differenzia a seconda del raggruppamento merceologico considerato e mediamente intorno al 60-70%; i dati 2017 riportati nel PRGR evidenziano già dipendenza della Regione da disponibilità impiantistica fuori Regione e extranazionali, con flussi che provengono sia dalle attività di compostaggio, sia dagli impianti TMB e che interessano impiantistica che non è prevista nell'attuale PRGR. 	L'osservazione presentata risulta priva di riscontro poiché il principio di prossimità e autosufficienza è stato ampiamente declinato nel PRGR. Per quanto riguarda i RU residui e gli scarti derivanti dal loro pretrattamento questi flussi sono stati bacinizati in ossequio al principio di prossimità e autosufficienza. I rifiuti da raccolta differenziata inviati a recupero sono caratterizzati, ai sensi della normativa nazionale, dalla libera circolazione.	
	180. Rispetto al flusso di rifiuti RAEE, FISE ASSOAMBIENTE evidenzia come essi non vengano considerati né nel Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali, né in quello dei rifiuti urbani, sebbene comunemente tale tipologia di rifiuti venga classificata con il codice CER 20 01 35* e 20 01 36, a cui afferiscono i rifiuti urbani.	I RAEE vengono opportunamente considerati nel paragrafo 10.5 della sezione Rifiuti Urbani e la loro gestione è comunque oggetto di uno specifico accordo nazionale CDC RAEE- ANCI.	Sez. RU Par 10.5
	181. In relazione alla sezione dei rifiuti speciali, l'Associazione osserva che è difficile capire a quali azioni concrete si riferisce il Piano quando indica di "rendere operativo il processo di semplificazione amministrativa", quando la realtà dei fatti è ben diversa, perché ci vogliono minimo 5-6 anni per autorizzare un impianto.	Non di competenza del piano il procedimento amministrativo.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Ass. Imprese Serv. Amb. Fise Assoambient e (prot. reg. 0790146.04-10-2019)	182. Per quanto riguarda poi l'“integrazione, nella realizzazione degli impianti (...) del trattamento dei flussi residui di rifiuti urbani (anche derivanti da trattamenti meccanico-biologici) e di altri flussi industriali compatibili”, l'Associazione evidenzia che qui si sta parlando di trovare una destinazione e una soluzione “integrata” a buona parte delle circa 350.000 t di rifiuti speciali esportati, che si vanno ad aggiungere ai rifiuti urbani esportati (516.000 tonnellate ossia il 45,4% del totale prodotto dai TMB [sub-capitolo 19 12]). Nonostante, come specifica il piano, non competeva alla pianificazione regionale la programmazione della dotazione impiantistica necessaria al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, l'unica cosa certa è che con la dotazione impiantistica esistente non è possibile far fronte al fabbisogno crescente di trattamento e smaltimento di tali rifiuti.	Si concorda con l'interpretazione data delle informazioni contenute nel Piano, tuttavia si ribadisce che in applicazione dell'art.9 D.lgs 152/06 e s.m.i, il PRGR definisce i fabbisogni e fornisce indicazioni preferenziali per il rispetto del principio di prossimità, ma la realizzazione di impianti non è oggetto di pianificazione e la circolazione dei rifiuti speciali è soggetta a dinamiche di mercato libero. La scelta strategica di investire risorse per favorire anche la gestione da parte di imprese pubbliche dei RU si pone l'obiettivo di superare proprio le problematiche evidenziate per quanto riguarda il comparto dei RU.	
Ass. Imprese Serv. Amb. Fise Assoambient e (prot. reg. 0802870.09-10-2019)	183. Ulteriori integrazioni e Osservazioni. In fondo al paragrafo 1.3.1.1. (pag. 66) della Proposta di Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti quanto indicato per la categoria L2 è errato; i veicoli di questa categoria, infatti, rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 solo per alcune disposizioni, ma non per quella relativa all'obbligo di trasmissione di dati e informazioni. Tale categoria di veicoli, così come quelle indicate nel PRGR tra le esclusioni sono regolate dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e vanno contabilizzate nel MUD RIFIUTI.	Non Accolta, il DPCM del 24.12.2018 stabilisce che il MUD VEICOLI FUORI USO debba essere compilato anche per veicoli di categoria L2 (par. 1.2)	
	184. Nel paragrafo 1.3.1.2. la Tabella n. 47 (pag. 67) reca il titolo “Produzione di VFU totali (CER1601) per codice CER e provincia”. Il titolo dovrebbe essere corretto in “Produzione di rifiuti provenienti dal trattamento dei VFU”. Infatti al veicolo fuori uso può essere attribuito solo il codice EER 160104. Tutti gli altri codici EER sono relativi ai rifiuti provenienti dal trattamento dei VFU. Il codice 160106 (veicoli bonificati) non va sommato al 160104 perché si tratta degli stessi veicoli prima e dopo la bonifica. Purtroppo la tabella redatta da ISPRA è fuorviante. Tuttavia la stessa ISPRA fornisce una tabella (Rapporto ISPRA 2017 Tabella 3.2.8) che correttamente indica in 109.202 t i VFU demoliti nel Lazio nel corso del 2017, numero assai distante dalla somma di 175.192 t indicata in tabella 47.	Accolta, al par. 1.3.1.2.	Sez. RS par. 1.3.1.2.

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Pierluigi Rossi (prot. reg. 0790919.07-10-2019)	185. Si evidenzia che il D.Lgs. 36/2003 (recepimento della direttiva discariche) rappresenta un elenco di aree non idonee alla localizzazione e, come fattore preferenziale specifica soltanto che “nell’individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.” La presenza di aree da bonificare non consente facilmente la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti. Nei PRGR di altre regioni tale criterio viene rappresentato come la possibilità di riqualificare un’area degradata attraverso l’installazione di nuovi impianti, non come aree privilegiate in quanto già soggette ad elevati impatti ambientali. Occorrerebbe modificare e/o sopprimere tali fattori preferenziali se non inquadrati in tale logica.	Il senso del criterio è esattamente quello individuato dall’osservazione: possibilità di riqualificare una area degradata. Il criterio in oggetto prende origine dalla necessità di non consumare nuovo suolo vergine e dall’esigenza di bonificare suolo compromesso, attività che può richiedere la realizzazione di impianti in situ. In fase autorizzativa gli enti competenti potranno dare parere favorevole alla realizzazione di un impianto in zona contraddistinta da siti da bonificare previa messa in sicurezza del territorio.	
	186. In merito all’evoluzione della produzione rifiuti e percentuale di raccolta differenziata si segnala che in questo caso i dati utilizzati sono fermi al 2017, a fronte delle contingenze attuali risulta necessario inserire una serie storica più recente attraverso ARPA, direzione regionale rifiuti e/o protocolli d’intesa con Ecocerved.	L’iter del PRGR prevede comunque una precisa tempistica di stesura, consultazione ed approvazione ed al momento della stesura del piano i dati validati disponibili erano quelli che sono stati illustrati ed analizzati.	
	187. Per quanto concerne il Compound citato, qualora un piano si debba basare su un impianto simile ancora da realizzarsi, occorrerebbe demandare la valutazione ambientale strategica all’eventuale esito positivo della valutazione di impatto ambientale per l’impianto in questione. Nella possibilità di una bocciatura in sede di suddetta valutazione sono assenti eventuali progetti sostitutivi e realizzabili in tempi congrui alle necessità del territorio regionale. Occorre procedere su ricognizione e verifica degli impianti esistenti.	L’impianto citato dovrà essere realizzato da una società pubblica (Lazio Ambiente SpA) attualmente di proprietà della Regione Lazio e quindi l’ipotesi di mancata realizzazione o della predisposizione di un progetto divergente rispetto alla pianificazione regionale risulta quindi priva di fondamento.	
	188. Si sottolinea come l’analisi merceologica per la Prov. di Roma sia risalente al 2006 e occorre un’integrazione aggiornata; occorre integrazione documentale in quanto il capitolo si sofferma solamente sulla popolazione residente e sull’analisi merceologica; assenza di una considerazione sul PIL regionale atteso, occorre integrare e ricalcolare le previsioni.	L’iter del PRGR prevede comunque una precisa tempistica di stesura, consultazione ed approvazione ed al momento della stesura del piano i dati disponibili erano quelli che sono stati illustrati ed analizzati.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Pierluigi Rossi (prot. reg. 0790919.07-10-2019)	189. Si evidenzia che non viene quantificata la capacità di impatto delle azioni da realizzare per la riduzione a monte dei RU, necessaria definizione per impatto nelle previsioni successive e che non viene quantificato l'investimento della Regione per la riuscita delle misure individuate dal PRGR, necessaria definizione per impatto nelle previsioni successive.	In sede di approvazione del Piano in consiglio verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività previste nel PRGR sia per sostenere la riduzione e la raccolta differenziata.	Sez. Ru par. 5.2. e
	190. Si evidenzia che non vi è alcun obbligo di dover basare il perimetro degli ATO sul perimetro delle Province. Inoltre, non viene specificato il criterio con il quale viene istituito un sub-ambito per il territorio del solo Comune di Roma Capitale.	La scelta di basare il perimetro degli ATO sul perimetro delle Province è una scelta strategica del PRGR. Il criterio assunto con il quale viene istituito un sub-ambito per il territorio del solo Comune di Roma Capitale è un criterio di omogeneità nel ciclo di trattamento degli ATO.	
	191. Si segnala la mancanza di definizione, negli scenari di Piano, di risorse, criteri e indicatori per il rispetto di quanto indicato (valori RD & % da raggiungere, etc...). Inoltre per gli scenari inerziale, minimale, intermedio e avanzato non sono specificati i criteri in base ai quali sarebbero stati individuati.	Il Rapporto ambientale riporta le modalità di monitoraggio e verifica del PRGR e nella versione aggiornata del PRGR sono stati introdotti ulteriori indicatori ambientali e la relativa tempistica di raggiungimento degli obiettivi intermedi ed a regime dettagliano il relativo Piano di monitoraggio. Gli scenari inerziale, minimale, intermedio e avanzato sono stati individuati in base alle tendenze evolutive attese in base allo sviluppo atteso delle diverse tipologie di azioni previste nei diversi scenari.	RA cap. 8
	192. Ulteriori osservazioni generali riguardano: <ul style="list-style-type: none"> • Assenza modalità di monitoraggio e verifica rispondenza PRGR; • Assenza considerazione ordinanza di luglio 2019 (L'entrata in vigore di un'ordinanza presidenziale per la gestione dei rifiuti nel Lazio, nonché la già annunciata necessità di proroga e integrazione con accordi interregionali per il trattamento dei rifiuti, necessita di essere presa in considerazione nel Piano); Il dato pro capite su Roma Capitale evidenzia un unicum di cui il PRGR non tiene conto. Il sovraccarico su un solo territorio dovuto a turismo, presenza di numerosi sedi istituzionali di organi dello Stato, centri come grandi strutture sanitarie e università forniscono un valore quasi doppio rispetto al resto dei comuni regionali. Risulta necessario prevedere azioni mirate a gestire tale surplus e il conferimento di rifiuti prodotti in luoghi diversi.	Il Rapporto ambientale riporta le modalità di monitoraggio e verifica del PRGR e nella versione definitiva verranno introdotti ulteriori indicatori ambientali e la relativa tempistica di raggiungimento degli obiettivi intermedi ed a regime dettagliano il relativo Piano di monitoraggio. L'ordinanza citata risulta ormai superata.	RA cap. 8

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Pontina Ambiente (prot. reg. 0787574. 04-10-2019)	193. Con riferimento al sito di Albano Laziale ed in particolare con riferimento all'impianto di gassificazione di cui all'AIA Determinazione n. 83694 del 13.08.2009, Pontina Ambiente ritiene doveroso segnalare che lo stesso è stato illegittimamente omesso nella ricognizione operata dal Piano di Gestione giacché il provvedimento regionale, che ha affermato che tale AIA avrebbe perso efficacia, è tuttora sub-iudice davanti al TAR del Lazio, Prima Sezione quater, r.g.n. 13645/2016.	L'impianto di gassificazione non è stato realizzato e l'autorizzazione decaduta.	
Rete Art. 136 ambiente e paesaggio (prot. reg. 0790917.07-10-2019)	194. Questo coordinamento di realtà associative pone una sola osservazione al Piano in quanto "La presenza di biodistretti promossi dalla Regione Lazio, ultimo in ordine di tempo quello Etrusco Romano, è un elemento da valutare e considerare anche in relazione alle finalità degli stessi di rilancio e sviluppo di un comparto fondamentale per l'economia laziale, quello agricolo, proteggendo al tempo stesso l' inestimabile tesoro naturalistico che questi territori possiedono, sviluppando il comparto biologico anche sperimentando nuove tecnologie che massimizzino la produzione senza intaccare il patrimonio naturalistico. Di conseguenza, viste le finalità ed obiettivi, non deve essere possibile la localizzazione impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani all'interno del perimetro dei biodistretti"	I criteri di localizzazione prevedono ampie tutele per il patrimonio naturalistico e artistico. Ulteriori elementi sono da valutare in sede puntuale nell'ambito della procedura autorizzativa.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Rete Tutela Valle del Sacco (prot. reg. 0776096.01- 10-2019)	<p>195. Osservazione sul Compound previsto per l'impianto di Colleferro. L'impianto inserito nel compound industriale proposto dovrebbe ricevere rifiuti per 500.000 tonnellate/anno. Tale scenario prevede la circolazione di circa 25.000 mezzi/anno -20/25 tonnellate/mezzo-, che si vanno a sommare a quelli che a breve andranno a servizio della neo logistica di Amazon, oltre al traffico veicolare pesante prodotto dalle attività commerciali e logistiche già presenti nell'area. All'Art. 2 (Impegni della Regione Lazio) comma b viene evidenziato "fermo restando l'obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli circolanti..." → C'è una palese contraddizione tra l'obiettivo della riduzione del traffico inquinante e l'incremento del traffico generato dall'impianto che si vuole realizzare. Si ribadisce che incrementare i livelli già alti di inquinamento atmosferico del territorio del comune di Colleferro e circostanti con un aumento mostruoso del traffico di mezzi pesanti per il previsto nuovo compound industriale di trattamento dei rifiuti, sia un controsenso rispetto agli impegni presi dalla regione Lazio nei confronti del Ministero dell'Ambiente e non risponda minimamente al Principio di Precauzione. Si sottolinea inoltre che non è possibile fare osservazioni nel merito agli impianti del Compound sui quali non ci viene fornita alcuna informazione, se non nella tipologia di rifiuti destinata ad essere trattata.</p>	<p>Per l'impianto la Regione Lazio ha richiesto a Lazio Ambiente di indirizzarsi verso un dimensionamento limitato a circa 250.000 t/anno, anche al fine di contenere gli impatti dell'impianto e sollecitare anche gli altri TMB a dotarsi di tecnologie di selezione e trattamento più efficaci. Il dimensionamento è coerente con le dimensioni di bacino e non eccessivo rispetto agli standard internazionali. La mitigazione degli impatti è oggetto della procedura autorizzativa.</p>	
	<p>196. Sempre per quanto concerne il Compound, si sottolinea che pare improbabile una collocazione del nuovo progetto industriale possa essere prevista in sostituzione fisica degli impianti di incenerimento. L'area è inserita all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Bacino del fiume Sacco"; inoltre l'area sottostante l'attuale locazione degli inceneritori è contaminata da cromoesavalente nelle acque e nei terreni e quindi bisognosa di bonifica. Si ribadisce che l'area di Colleferro non è idonea urbanisticamente ad accogliere il Compound Industriale per il trattamento di rifiuti indicato nel nuovo Piano.</p>	<p>Il sito in oggetto è sito accanto alla discarica, in una area in cui era già stata autorizzata per la realizzazione di un TMB a servizio della medesima discarica.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
RIDA Ambiente (prot. reg. 0790893.07- 10-2019)	197. Criticità in merito alla distinzione e all'utilizzo di TMB, TBM e TM in materia di rifiuti urbani indifferenziati. Il Piano non reca alcun elemento istruttorio né alcuna valutazione comparativa sui diversi tassi di efficienza ed efficacia delle varie tecnologie di trattamento, né sulle differenti possibilità relative di massimizzazione delle performance a parità di condizioni al contorno.	I criteri da analizzare in fase di istruttoria sono stabiliti dalle relative BAT approvata in sede europea.	
	198. Criticità relative alla strategia FORSU. Il Piano non considera la possibilità di utilizzare l'impianto TBM di Rida nell'ambito della strategia multilivello/flessibile/resiliente di trattamento della frazione organica pur avendo la Regione Lazio delle problematiche di smaltimento in discarica della frazione organica.	Attualmente l'impianto è stato progettato ed autorizzato per trattare RU residui e quindi non può ricevere frazioni da RD. Se in futuro il gestore vorrà riconvertire l'impianto la Regione Lazio analizzerà la relativa proposta di riconversione.	
	199. Criticità relative ai principi di autosufficienza e prossimità, alla gerarchia dei rifiuti, alle BAT e all'aumentato utilizzo della discarica e ai fabbisogni. L'intero Piano soffre di una evidente sottovalutazione delle esigenze di termovalorizzazione dei rifiuti e finisce per privilegiare i flussi in arrivo nelle discariche.	L'osservazione non viene accolta, si conferma la volontà della Regione Lazio di non realizzare ulteriori capacità di termovalorizzazione. Creare e mettere in esercizio nuovi inceneritori condizionerebbe negativamente lo sviluppo delle azioni di riduzione e riciclaggio previste dal PRGR.	
	200. Criticità relative al Compound industriale di Colleferro. Il doppio passaggio (prima attraverso TM poi nel Compound) presumibilmente duplica anche i costi economici, energetici e ambientali anche tenuto conto della logistica e delle emissioni connesse ai trasporti dei flussi in ingresso e in uscita. Inoltre la tecnologia prevista per questo impianto sarebbe un tradizionale TMB, dunque obsoleto e lontano dall'ottica dichiarata di raggiungimento dell'obiettivo "Rifiuti Zero". Manca inoltre una qualsiasi analisi costi-benefici economici e valutazione comparativa delle possibili soluzioni alternative ragionevoli, secondo il principio della c.d. "migliore opzione ambientale".	L'impianto previsto non costituisce una duplicazione, ma una necessaria integrazione degli attuali trattamenti meccanici e TMB. L'impianto prevede – a differenza dei tradizionali TMB – una estesa sezione di selezione e recupero materia e una sezione di digestione anaerobica per la produzione di biogas.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
RIDA Ambiente (prot. reg. 0790893. 07- 10-2019)	201. Criticità relative alle discariche e relative localizzazioni. Non pare ragionevole l'ampliamento delle discariche esistenti. Sotto il profilo ambientale manca una valutazione comparativa rispetto alla realizzazione di impianti nuovi che potrebbero evitare i conferimenti in discarica. Si afferma inoltre che i criteri di localizzazione non sono esattamente quelli previsti dal Piano vigente (si veda, ad esempio, Tab. 7 sui fattori escludenti nel quale viene inserito un limite fisso di distanza di 1.000 metri dalle zone di espansione urbana, non contemplato nel Piano vigente).	L'ampliamento delle discariche esistente tendenzialmente sarà previsto solo in fase transitoria e sarà concordato con gli ATO competenti. Per quanto riguarda il criterio di localizzazione di tab. 7, si è aggiunta una specifica rispetto alle aree di espansione residenziale che non modifica il criterio medesimo.	
	202. Criticità relative alle misure di mitigazione. Secondo la società emerge sicuramente un aumento del traffico veicolare (con la previsione del Compound); la biostabilizzazione di tutti i rifiuti urbani non è garantita adeguatamente a causa dell'improprio utilizzo dei TM; vi sono dei rischi di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano che non può dirsi attenuato dall'Osservatorio rifiuti regionale, con la probabilità di nuove emergenze sul territorio; aumento di flussi in discarica è incompatibile con la gerarchia europea di gestione dei rifiuti; l'intero sistema di gestione prefigurato si traduce necessariamente in una maggiore produzione complessiva di gas serra.	In relazione alle emissioni di gas serra è del tutto evidente che il tipo di trattamento – con recupero di biogas e di materia – è assolutamente preferibile sia allo smaltimento in discarica che all'incenerimento. In termini di traffico veicolare complessivamente si determina una riduzione rispetto alla situazione attuale, se non altro per la riduzione delle esportazioni.	
	203. Criticità relative alle misure specifiche di Piano con particolare riguardo alle tariffe di accesso. Il Piano non reca alcuna indicazione aggiornata in merito alle tariffe di accesso. Il Piano mostra inoltre una grande confusione tra tariffe e prezzi di mercato.	In base alla normativa regionale saranno gli ATO in accordo con l'Authority ARERA che regoleranno i prezzi dei servizi.	
	204. Criticità relative alle misure di partecipazione e consultazione. Non risultano svolte neppure le "Conferenze di Piano" e i meccanismi partecipativi indicati.	Sono già state svolte le conferenze di Piano in data 10/04/2019 ed in data 20/11/2019	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
Vitto Bretti (prot. reg. 0776148.01- 10-2019)	<p>205. Si fa notare come negli allegati cartografici I e II nella Sezione criteri di localizzazione non siano censiti e inseriti tra gli edifici sensibili i seguenti istituti scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corcolle – IC San Vittorio Corcolle; • San Vittorino – Plesso “Urbano Barberini Sciarra Colonna”. <p>Nelle stesse mappe non risultano inoltre mappati tutti i beni e i vincoli archeologici, paesaggistici, etc... Si ritiene che tali elementi di carenza debbano essere opportunamente inclusi e considerati nella proposta di Piano ai fini di una più corretta e accurata definizione dei criteri di localizzazione.</p>	<p>Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macrozonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative.</p>	
Manlio Cerroni (prot. reg. 0836086.18- 10-2019)	<p>206. Si ritiene illegittima e illogica l'estromissione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentata da gas di sintesi derivato da combustibile da rifiuti – CDR sito in località Cecchina nel Comune di Albano Laziale. Si dichiara che inopinatamente, la Regione Lazio, la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Ciclo Integrato Rifiuti, con nota del 2/12/2015, ha erroneamente comunicato, senza alcuna informativa nei confronti di CO.E.MA, che il termine di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale precedentemente rilasciata risulta trascorso, dunque l'autorizzazione medesima si intende decaduta. Tali provvedimenti, ritenuti illegittimi, sono stati impugnati innanzi al Tar del Lazio. In attesa di giudizio si richiede che nel Piano di gestione dei rifiuti venga indicato anche l'impianto sopra citato, in quanto si sottolinea che l'omesso inserimento della predetta centrale nel decreto comporta una rappresentazione manifestamente distorta del sistema impiantistico di gestione dei rifiuti della Regione Lazio.</p>	<p>La pianificazione è stata effettuata sulla base degli impianti esistenti (e l'impianto citato non lo è) e su previsioni future ed in tema di termovalorizzazione la regione ha effettuato le scelte specifiche nelle proprie linee di indirizzo per la redazione del PRGR.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
ATIA ISWA ITALIA (prot. reg. 0841191.21- 10-2019)	207. Secondo l'Ente la proposta di piano Regionale presentato per il 2019-2015, rispetto ad un quadro di riferimento ideale, può rappresentare un onesto e apprezzabile punto d'arrivo ma non fornisce certezze e garanzie per il presente sia in termini di sostenibilità in tutte le sue forme sia in termini di efficacia. Per la situazione di Roma Capitale è necessario intervenire innanzitutto, in maniera significativa su un corretto e fattibile sistema di raccolta dei rifiuti, sicuramente di tipo separato, ma non necessariamente di tipo porta a porta, a meno che non si possano effettivamente realizzare territorialmente tutte le strutture fisiche di impresa che corrono alla efficiente ed efficace riuscita del modello adottato.	Le sole aree urbane che hanno già raggiunto i livelli di riciclaggio previsti dal recente pacchetto di direttive europee sull'economia circolare sono quelle che hanno introdotto ed esteso servizi di raccolta domiciliari, eventualmente integrate in seguito da sistemi di tariffazione puntuale.	
	208. Bisogna dare certezza del sistema di recupero di quanto selezionato per il recupero e di quanto invece scartato da dover recuperare prioritariamente come energia. Quindi vanno individuati necessariamente anche gli impianti di destino finale sia produttivi che attuano il recupero sia di incenerimento e discarica a servizio degli scarti non recuperabili altrimenti.	Le attività di recupero dei RU non sono sottoposte alla privativa comunale e possono essere sviluppate anche al di fuori delle ipotesi pianificatorie del PRGR	
	209. Il Piano proposto presenta un limite strutturale in quanto la sua efficacia dipende solo dal rispetto delle ipotesi di riduzione della produzione dei rifiuti e del raggiungimento quantitativo delle percentuali di RD.	La normativa nazionale prevede espressamente che i Piani regionali di gestione dei RU debbano assumere e sviluppare ipotesi di riduzione della produzione dei rifiuti e del raggiungimento quantitativo delle percentuali di RD.	
	210. Il Piano proposto non assicura in ambito territoriale autosufficienza a livello regionale, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani non riciclabili e degli scarti da operazioni di recupero delle raccolte separate, attualmente di ritorno in regione. Occorre condurre stime sulla futura produzione di questo rifiuto anche dopo la riprogettazione del sistema produttivo e di gestione del "nuovo rifiuto", in base a stime sull'attuale produzione nel tempo del "vecchio rifiuto".	Le attività di recupero dei RU non sono sottoposte alla privativa comunale e non possono essere sottoposte ad un vincolo di autosufficienza a livello regionale.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.												
ACEA AMBIENTE SRL (prot. reg. 0787341.04- 10-2019)	211. Impianto di gestione rifiuti esistente ubicato a Paliano (FR) in S.S. Casilina km 57,200, località Castellaccio: la scrivente Società intende effettuare all'interno del sito un'attività di gestione rifiuti (mantenendo pertanto la vocazione industriale del sito stesso), previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e si chiede, pertanto, di confermare il sito in discussione come "impianto esistente", già ricompreso nel vigente Piano di Gestione Rifiuti approvato con D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 (Capitolo 6 – Tabella 6.3.3, Pagine 94 e 102).	Il PRGR si occupa di definire i criteri da utilizzare per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione di impianti. Secondo la norma nazionale (D.lgs 156/06 e smi) spetta a Province e Città Metropolitana definire la relativa cartografia di macrozonizzazione, da approfondire e valutare poi con una analisi di dettaglio sito per sito, secondo le procedure autorizzative.													
	212. Impianto di compostaggio e trattamento rifiuti liquidi ubicato a Sabaudia (LT): Le quantità autorizzate/in fase di autorizzazione sono riportate nella seguente Tabella:	Il PRGR può riportare i dati solo degli impianti già autorizzato e non possono essere riportati dati di impianti in corso di autorizzazione.													
	<table border="1" data-bbox="310 634 1236 1317"> <thead> <tr> <th data-bbox="310 634 583 768">Autorizzazione/Procedure in essere</th> <th data-bbox="583 634 957 768">Recupero rifiuti solidi</th> <th data-bbox="957 634 1236 768">Smaltimento rifiuti liquidi, mediante depuratore dedicato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="310 768 583 1011"> AIA vigente (Det. n. G06449 del 21/05/2018, di aggiornamento/sostituzione della Det. n. A4099 del 1/12/2008) </td> <td data-bbox="583 768 957 1011"> 20.000 tonnellate/anno di rifiuti compostabili e 5.000 tonnellate/anno di rifiuti costituiti da legno e sughero </td> <td data-bbox="957 768 1236 1011"> ----- </td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1011 583 1182"> AIA in fase di riesame/rinnovo (Det. n. A4099 del 1/12/2008) </td> <td data-bbox="583 1011 957 1182"> 20.000 tonnellate/anno di rifiuti compostabili e 5.000 tonnellate/anno di rifiuti costituiti da legno e sughero </td> <td data-bbox="957 1011 1236 1182"> 30.000 tonnellate/anno </td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 1182 583 1317"> Istanza di VIA/AIA </td> <td data-bbox="583 1182 957 1317"> 30.000 t/anno di FORSU, 9.000 t/anno di rifiuti ligneo-cellulosici e 21.000 t/a di fanghi </td> <td data-bbox="957 1182 1236 1317"> 30.000 tonnellate/anno </td> </tr> </tbody> </table>	Autorizzazione/Procedure in essere	Recupero rifiuti solidi	Smaltimento rifiuti liquidi, mediante depuratore dedicato	AIA vigente (Det. n. G06449 del 21/05/2018, di aggiornamento/sostituzione della Det. n. A4099 del 1/12/2008)	20.000 tonnellate/anno di rifiuti compostabili e 5.000 tonnellate/anno di rifiuti costituiti da legno e sughero	-----	AIA in fase di riesame/rinnovo (Det. n. A4099 del 1/12/2008)	20.000 tonnellate/anno di rifiuti compostabili e 5.000 tonnellate/anno di rifiuti costituiti da legno e sughero	30.000 tonnellate/anno	Istanza di VIA/AIA	30.000 t/anno di FORSU, 9.000 t/anno di rifiuti ligneo-cellulosici e 21.000 t/a di fanghi	30.000 tonnellate/anno		
	Autorizzazione/Procedure in essere	Recupero rifiuti solidi	Smaltimento rifiuti liquidi, mediante depuratore dedicato												
AIA vigente (Det. n. G06449 del 21/05/2018, di aggiornamento/sostituzione della Det. n. A4099 del 1/12/2008)	20.000 tonnellate/anno di rifiuti compostabili e 5.000 tonnellate/anno di rifiuti costituiti da legno e sughero	-----													
AIA in fase di riesame/rinnovo (Det. n. A4099 del 1/12/2008)	20.000 tonnellate/anno di rifiuti compostabili e 5.000 tonnellate/anno di rifiuti costituiti da legno e sughero	30.000 tonnellate/anno													
Istanza di VIA/AIA	30.000 t/anno di FORSU, 9.000 t/anno di rifiuti ligneo-cellulosici e 21.000 t/a di fanghi	30.000 tonnellate/anno													
Si chiede, pertanto, l'aggiornamento dei dati relativi all'impianto di compostaggio e trattamento di rifiuti liquidi di Sabaudia (LT).															

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
ACEA AMBIENTE SRL (prot. reg. 0787341.04- 10-2019)	213. Definizione di “case sparse”: Risulta necessario individuare una dettagliata definizione di “case sparse”, individuandone, in particolare, numero, caratteristiche costruttive e liceità edilizio-urbanistica dei fabbricati.	Osservazione accolta. La definizione del termine “Case sparse” per ISTAT è la seguente: Case disseminate nella campagna o situate lungo strade a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. ¹ La precisazione è contenuta nelle tabelle 8 e 23 dell’Allegato 2 – Criteri di localizzazione	Sez. Criteri tab.8 e 23
	214. Presenza di un refuso: SEZIONE RIFIUTI URBANI (PAG. 109) - Si segnala la presenza di un refuso consistente nella frase “Errore. L’origine riferimento non è stata trovata”.	Osservazione accolta	
	215. Biometano e biodiesel: Si auspica che una spinta propulsiva del Piano sia indirizzata anche allo sviluppo di bioraffinerie a partire da matrici da rifiuto, anche con ricorso a progetti sperimentali su piccola scala.	Osservazione accolta.	
	216. Rifiuti speciali da termovalorizzazione: La sezione rifiuti speciali non fornisce indirizzi specifici sul recupero dei rifiuti speciali da termovalorizzazione. Infatti pur citando più volte, come aspetto negativo, l’impatto dell’abbandonamento a discarica di ceneri e scorie da incenerimento (ad esempio vedasi pag. 197 della Sezione Rifiuti Urbani) non propone, a differenza del Piano rifiuti vigente, il recupero di materia di tali matrici che, soprattutto se attuato nell’ambito degli stessi siti di produzione del rifiuto, consentirebbe di rispondere sia al “principio di prossimità”, sia all’auspicato obiettivo di “simbiosi industriale”, sia, ultimo ma non meno importante, all’obiettivo di riduzione di pericolosità dei rifiuti.	Il recupero di scorie e ceneri volanti quali residui dall’incenerimento di RS risulta operabile solo a condizione che i test di cessione dimostrino la non pericolosità dei materiali ottenuti. Il PRGR comunque indirizza prioritariamente al recupero dei RS limitando l’incenerimento a specifici flussi di fanghi con caratteristiche che non li rendono adatti ad impieghi agronomici.	

¹ Fonte https://cached.forges.forumpa.it/assets/Speeches/14286/ws_107_fabio_lipizzi.pdf

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
UNINDUST RIA (prot. reg. 0789445. 04- 10-2019)	<p>217. Il ruolo degli impianti pubblici nella gestione dei rifiuti: Risulta particolarmente critica la previsione avanzata dal Piano secondo cui sia necessario rafforzare il ruolo del pubblico nella gestione dei rifiuti, ed in particolare della frazione organica tipicamente assoggettata al regime del libero mercato. Unindustria sottolinea e approva quanto osservato dalla stessa AGCM, affermando che privilegiare l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a soggetti pubblici desta preoccupazioni sotto il profilo concorrenziale. Il legame esistente tra Enti Locali ed imprese pubbliche affidatarie del servizio è, infatti, di per sé potenzialmente foriero di distorsioni.</p>	<p>Osservazione non accolta. La scelta strategica della Regione Lazio di rafforzare il ruolo pubblico per la gestione dei rifiuti intende proprio garantire una maggiore concorrenzialità a fronte dell'attuale regime di oligopolio che sta determinando un aumento delle tariffe di conferimento non giustificato sotto il profilo tecnico.</p>	
	<p>218. Il ruolo della termovalorizzazione: prendendo spunto dallo studio commissionato dalla Commissione Europea ad AEA Technologies nel 2001 ("Waste management options and climate change"), si afferma che i grandi passi in avanti compiuti dalle tecnologie di termovalorizzazione li rendono sempre più una necessaria e valida alternativa allo smaltimento in discarica. Si preferisce dunque puntare maggiormente sulla termovalorizzazione piuttosto che sull'utilizzo delle discariche. Si cita inoltre il nuovo pacchetto sull'economia circolare, ed in particolare la nuova direttiva 850/2018 sulle discariche, ribadisce nuovamente che il recupero di energia debba essere preferito alla discarica. Dopo una serie di esempi si constata che sarebbero preferibili soluzioni tecnologiche come la termovalorizzazione o la pirogassificazione, che garantiscono comunque una valorizzazione del rifiuto attraverso il recupero energetico e la produzione di energia elettrica.</p>	<p>Si evidenzia che la Comunicazione della Commissione Europea sul ruolo del recupero energetico nella economia circolare del Gennaio 2017 richiede esplicitamente la promozione di tecnologie alternative all'incenerimento. La direttiva citata non promuove affatto l'incenerimento ma impone agli stati membri di raggiungere elevati obiettivi di riduzione e riciclo ed il PRGR pianifica gli interventi proprio secondo tali indirizzi e vincoli europei. L'evoluzione tecnologica sta solo minimizzando gli impatti e puntare ad un aumento della potenzialità e degli impianti di incenerimento non sarebbe funzionale (per i tempi di realizzazione connessi) alla risoluzione della critica situazione transitoria e comporterebbe invece varie problematiche nella situazione a regime.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
UNINDUST RIA (prot. reg. 0789445. 04- 10-2019)	<p>219. Gestione del transitorio: nulla viene detto sulla gestione transitoria dei rifiuti da conferire a discarica o da destinare a termovalorizzazione. Non è chiaro, infatti, quando dovrà essere completata la discarica del Sub-ambito di Roma Capitale, né come saranno gestiti gli scarti di Roma in attesa del suo completamento, né, tantomeno, nel caso in cui detti scarti saranno destinati ad altri impianti laziali, come questa previsione impatterà sulla capacità delle altre discariche di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei rispettivi ATO serviti. Alla luce di queste considerazioni, appare necessario pianificare in maniera puntuale anche la gestione del periodo transitorio per evitare che, nelle more dell'entrata a regime del Piano, si mandi in crisi nel breve-medio termine il sistema di gestione dei rifiuti.</p>	<p>La fase transitoria non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'eventuale applicazione della strategia proposta da Unindustria di promozione dell'incenerimento a causa dei tempi di autorizzazione e realizzazione di tali impianti molto lunghi (almeno 4-7 anni). Nella fase transitoria il PRGR prevede di intervenire nelle fasi di riduzione e a monte e di raccolta dei RU e RS per aumentare i livelli di RD e riciclo (attività di possibile rapida attuazione) ed il possibile ampliamento delle discariche esistenti da concordare con gli ATO competenti.</p>	
	<p>220. Misure a sostegno dell'economia circolare: La recente Direttiva europea UE 2019/904 sulla plastica monouso prevede di ridurre, in modo graduale, l'immissione sul mercato di alcune tipologie di prodotti in plastica monouso ma non prevede il divieto di commercializzazione degli imballaggi o dei materiali non riciclabili, se non un incremento progressivo del contenuto in plastica riciclata nelle bottiglie in PET. Pertanto, si osserva come il provvedimento di divieto di commercializzazione di alcuni prodotti auspicato dalla Regione, se non opportunamente integrato con misure volte ad accompagnare la riconversione dei cicli produttivi delle imprese che producono le tipologie di imballi e materiali vietati, rischia di arrecare un serio danno ad intere filiere produttive oggi strategiche, con importanti conseguenze socio-economiche per la nostra regione.</p>	<p>Le iniziative per introdurre progressivamente il divieto di commercializzazione degli imballaggi o dei materiali non riciclabili saranno accompagnate da interventi di promozione dell'introduzione di nuove tecnologie per la riconversione dei cicli produttivi delle imprese che producono le tipologie di imballi e materiali vietati, proprio per sostenere tale filiera produttiva.</p>	Sez. RU Par. 6.2

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
UNINDUST RIA (prot. reg. 0789445. 04- 10-2019)	<p>221. Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti: L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 226 del 5 aprile 2018 ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. In particolare, nel definire i nuovi criteri per il calcolo della tariffa sui rifiuti urbani, l'Autorità è orientata ad introdurre forme di sharing per ripartire tra operatori ed utenti finali i benefici dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia da parte degli operatori. Alla luce di questo orientamento, sarebbe auspicabile, da parte della Regione, prevedere lo svolgimento di simulazioni mirate per valutare l'impatto che il modello di gestione disegnato dal Piano avrà sui costi degli Enti locali, e di conseguenza su cittadini e imprese, considerando sia la congruità del Piano con la tariffa attuale, sia l'adeguamento tariffario proposto da ARERA.</p>	<p>L'azione di ARERA punta ad ampliare la concorrenzialità del settore per superare regimi di monopolio o oligopolio e la Regione Lazio sta operando proprio nel solco di tale indirizzo di ARERA per garantire il corretto equilibrio tra offerta pubblica e privata in un settore di importanza strategica per la salute pubblica e l'economia regionale. ARERA, con la delibera 714/2018/R/rif, del 27/12/2018 ha infatti avviato le proprie attività di regolazione e controllo nei confronti di coloro i quali gestiscono i servizi di smaltimento dei rifiuti (mediante attività di trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento e discarica), indipendentemente dalla loro forma giuridica e del titolo in base al quale svolgono relativa attività, obbligandoli a trasmettere i dati e documenti dettagliati relativi alla propria attività.</p>	
	<p>222. Tariffa in ingresso agli impianti di trattamento: alla luce del mutato contesto e dello scenario futuro disegnato dal Piano, è quanto mai opportuno armonizzare la gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, liberalizzando il settore e superando il concetto di tariffa, assoggettando tutti gli impianti alle leggi del libero mercato.</p>	<p>Secondo ARERA nel settore dei rifiuti il libero mercato, se non opportunamente regolato, ha determinato spesso una lievitazione delle tariffe a causa della presenza di oligopoli. La regolazione delle tariffe che sta operando ARERA si pone infatti l'obiettivo di affrontare e superare tali problematiche.</p>	
	<p>223. Esportazione dei rifiuti fuori regione: Alla luce del nuovo assetto gestionale disegnato dal Piano, si prevede che l'esportazione di CSS continuerà ad essere l'opzione principale quantomeno per la gestione del transitorio. Nelle more dell'entrata a regime del Piano, sarebbe auspicabile la definizione da parte della Regione di procedure semplificate e la sottoscrizione di specifici Accordi di programma con le Autorità portuali laziali per individuare nel trasporto via mare di balle di CSS un'ulteriore soluzione per la gestione dei rifiuti destinati fuori regione.</p>	<p>Il PRGR deve sviluppare e descrivere una pianificazione strategiche delle azioni volte a superare le attuali criticità. Gli ATO potranno operare per individuare soluzioni specifiche per il temporaneo trasporto dei RU.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
UNINDUST RIA (prot. reg. 0789445. 04- 10-2019)	224. Capacità di riciclaggio: Una stima del fabbisogno viene fornita anche per quanto riguarda i PAP (prodotti assorbenti per la persona), ma non risultano esaustive, invece, le stime della capacità di riciclaggio delle altre frazioni differenziate (carta, plastica, metalli, RAEE, ecc) gestite dai Consorzi di filiera (sistema CONAI) e dai Sistemi Collettivi RAEE. Atteso l'importante quantitativo prodotto, appare necessario che il Piano estenda le stime capacitive anche a questi flussi di materiali differenziati, al fine di fornire maggiori elementi, anche agli operatori privati, per potenziare ulteriormente la capacità di riciclaggio della regione Lazio.	Osservazione accolta. La versione definitiva del PRGR sarà integrata con ulteriori approfondimenti relativi alle capacità impiantistiche regionali per il trattamento delle frazioni differenziate.	Sez. RU Par. 10.6
	225. Gestione dei Rifiuti Speciali: Atteso che l'emergenza ha ormai raggiunto settori produttivi strategici per l'economia laziale, appare quanto mai opportuno che all'atto dell'aggiornamento del Piano dei rifiuti venga approfondito il tema della gestione dei rifiuti speciali, inserendo una disamina dettagliata del fabbisogno impiantistico regionale e dei CER per i quali è necessario migliorare le performance di gestione.	Osservazione accolta. Nel documento finale sono state integrate gli indirizzi verso le migliori scelte dal punto vista della sostenibilità e della protezione dell'ambiente della gestione dei RS	Sez. RS Par. 1.2.2
	226. Ripristino ambientale delle attività estrattive: al fine di allineare i contenuti del Piano ai principi dell'economia circolare, sarebbe opportuno esplicitare la possibilità di utilizzare i rifiuti inerti (seppur nel rispetto dei criteri tecnici di cui all'Allegato I, Suballegato I del DM 5 febbraio 1998) nelle operazioni di ripristino ambientale delle attività estrattive che consentirebbe, da un lato, di valorizzare il rifiuto inerte e dall'altro di ridurre lo smaltimento in discarica, minimizzando contestualmente l'uso del territorio.	Nel documento finale sono stati puntualizzati gli indirizzi sulle possibilità di riutilizzo di rifiuti inerti.	Sez. Ru par. 10.7.3

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
ASSOCIAZI ONE RAGGIO VERDE (prot. reg. 0781629. 03- 10-2019)	227. L'Associazione in accordo con le linee di principio espresse dal Piano, afferma comunque che in quest'ultimo non si preveda nulla in concreto per una reale ed effettiva inversione di tendenza. L'unica modalità prevista per la riduzione a monte dei rifiuti risulta essere la promozione della Tariffazione Puntuale, mentre tutte le altre iniziative vengono citate in maniera generica ed astratta. Il Piano risulta inoltre lacunoso nella parte del monitoraggio, non essendo accompagnata dalla previsione dei poteri e responsabilità per porre rimedio ad inerzie, a eventuali errori di previsione o eventi non previsti. Inoltre il Piano continua a prevedere l'implementazione futura delle volumetrie dei rifiuti destinati a discarica mediante il potenziamento di quelle già esistenti, gravando così sui territori che ad oggi già subiscono i fattori negativi derivanti dalle discariche. Si critica inoltre la scelta di non aver accolto l'osservazione dell'ASL di inserire una distanza minima tra gli impianti che avrebbe impedito che su uno stesso territorio venissero autorizzati più impianti inquinanti; si peggiora inoltre con la previsione di porre come criterio preferenziale per la localizzazione di nuovi impianti la sussistenza di un'area da bonificare, dunque già inquinata, diventando così chiarissime le coordinate territoriali per i nuovi impianti.	Il PRGR dedica all'individuazione ed alla descrizione dettagliata delle azioni di riduzione a monte dei rifiuti la sezione più consistente dello stesso Piano ed inoltre non si limita affatto ad elencare tali azioni in modo generico. Vengono infatti quantificate le risorse da destinare ad ogni singola azione ed in sede di approvazione del Piano in consiglio verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività di riduzione previste nel PRGR.	Sez. Ru par. 5.2. e 6.2
AZ. AGRICOLA AGRIBIO SRL (prot. reg. 0680750. 27- 08-2019)	228. L'azienda segnala che in data 12/08/2019 è stata presentata istanza per Realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Santi, Cosma e Damiano (Latina), il quale una volta autorizzato potrebbe trattare 45.000 tonnellate. Si richiede dunque di inserire il suddetto impianto della Agribio Srl con relativa potenzialità tra gli impianti di compostaggio che saranno attivi nella Regione Lazio.	Il PRGR può riportare i dati solo degli impianti già autorizzato e non possono essere riportati dati di impianti in corso di autorizzazione.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
CITTA' METROP. ROMA CAPITALE (prot. reg. 0786262.04-10-2019)	<p>229. Si rileva che già in occasione del tavolo tecnico tenutosi il 26/06/2018 presso gli uffici della “Direzione Regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti”, da parte del Servizio scrivente fu chiesto di rivedere, nel redigendo piano rifiuti, alcuni criteri di localizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, come riportati nel capitolo 16 del Piano Rifiuti 2012. Dall’analisi della proposta di nuovo Piano, nella “Sezione criteri di localizzazione”, non si rilevano modifiche rispetto a quello vigente, e pertanto si ripropongono alcune problematiche legate all’individuazione delle aree su cui ubicare impianti di gestione rifiuti.</p>	<p>I criteri di localizzazione sono regolati da specifiche norme relative ai criteri escludenti e di idoneità. I singoli criteri debbono fare riferimento a specifiche norme ed avere un ragionevole contenuto tecnico e sanitario. Si ritiene che la suddivisione prevista nei criteri di localizzazione sia sufficientemente cautelativa e preveda comunque una valutazione di dettaglio sito-specifica. Nella versione definitiva del PRGR saranno dettagliate alcune definizioni al fine di facilitare l’individuazione di alcuni contenuti informativi (es. definizione di case sparse)</p>	
	<p>230. Fattori escludenti – Aree percorse dal fuoco - Vi rientrano le aree percorse da fuoco, aventi tutela integrale per 10 anni dalla data dell’incendio: Ai sensi della Legge 353/2000 le Regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua, tra l’altro, le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia. Non sempre tale piano risulta aggiornato, stante anche le incomplete o omesse comunicazioni da parte dei Comuni delle aree interessate da situazioni di incendio boschivo.</p>	<p>L’Allegato 2 – criteri di localizzazione, definisce i parametri principali da considerare affinché le Province e Città Metropolitana definiscano le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Tuttavia, si tratta di una macro-zonazione, che necessita di approfondimenti sito-specifici in sede di procedura autorizzativa. In tale fase dovranno essere considerati tutti gli aspetti di dettaglio, in coordinamento anche con gli Enti Locali.</p>	
	<p>231. Fattori escludenti – Presenza di edifici sensibili – Sono considerate le distanze tra il luogo di deposito dei rifiuti [...] si deve tener conto in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati, della necessità di garantire una distanza minima [...] a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee: Si ritiene utile chiarire ed uniformare in modo univoco sia a quali tipologie di impianto ci si riferisce sia a stabilire una distanza minima valida per tutte le Province al fine di non lasciare alla discrezionalità dei diversi enti l’applicazione di tali variabili, che potrebbero portare ad un diverso regime pianificatorio e quindi autorizzatorio nel territorio della regione Lazio creando pertanto squilibri sia tecnici che socio-economici.</p>	<p>Parzialmente accolta, nel caso delle aree di espansione residenziale, già previste negli strumenti urbanistici, si indica una distanza minima di 1.000m.</p>	Sez. Criteri par. 1.2.4.1

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
CITTA' METROP. ROMA CAPITALE (prot. reg. 0786262.04-10-2019)	<p>232. Fattori di attenzione progettuale – Aree sismiche – Penalizzante per gli impianti localizzati in aree caratterizzate da rischio sismico elevato: La classificazione sismica è stata modificata con O.P.C.M. n. 3274/2003 suddividendo il territorio in 4 zone di rischio con le seguenti definizioni: Zona 1 - E' la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta; Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possibili; Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2; Zona 4 - E' la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa. Tra queste le prime 3 zone individuano aree in cui è più probabile il verificarsi di un evento sismico ed il territorio della Città metropolitana di Roma rientra in zone 2/3. La definizione "rischio sismico elevato" rimane vaga. Sarebbe opportuno definire con esattezza le zone (ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003) da considerare se non addirittura cassare tale parametro dai fattori considerare per la redazione di una cartografia, considerandolo eventualmente in fase di autorizzazione dell'impianto di rifiuti, stante il fatto che il rischio sismico è comunque oggetto di studio progettuale sulle strutture tecniche degli immobili piuttosto che sulla loro destinazione d'uso.</p>	<p>Osservazione non accolta, si tratta di un fattore di attenzione progettuale, ovvero a cui porre attenzione ma che può essere adeguatamente mitigato in fase di realizzazione del progetto impiantistico.</p>	
	<p>233. Fattori di attenzione progettuale – Assenza di idonea distanza [...] – Al fine di contenere i disagi percepiti [...] le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m; in presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 m: Il dato sulle case sparse risulta di difficile acquisizione in fase di predisposizione della cartografia individuante le aree idonee/non idonee alla realizzazione di impianti stante il fatto che non è possibile mappare in maniera univoca e georeferenziata sull'intero territorio provinciale tutti i singoli fabbricati che potrebbero comunque non rientrare nella casistica di "casa sparsa" avendo possibili diverse destinazioni d'uso. Tale analisi potrebbe essere attuata in sede di istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto.</p>	<p>L'Allegato 2 – criteri di localizzazione, definisce i parametri principali da considerare affinché le Province e Città Metropolitana definiscano le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Tuttavia, si tratta di una macro-zonazione, che necessita di approfondimenti sito-specifici in sede di procedura autorizzativa. In tale fase dovranno essere considerati tutti gli aspetti di dettaglio, in coordinamento anche con gli Enti Locali.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.	
CITTA' METROP. ROMA CAPITALE (prot. Reg. 0786262.04-10-2019)	234. Fattori di attenzione progettuale – Condizioni meteorologiche – Penalizzante per impianti ubicati soprattutto ad aree residenziali o strutture sensibili. [...]: L'analisi delle condizioni meteorologiche andrebbe affrontata in fase di autorizzazione degli impianti, in quanto in questa fase è possibile avere le informazioni tecniche necessarie alla valutazione del dato quali la posizione geografica dell'impianto, le caratteristiche tecniche sulla tipologia di rifiuti e sulle operazioni di trattamento ecc. stante il fatto che tale dato risulta in via teorica difficilmente cartografabile in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee da parte delle Province.	L'Allegato 2 – criteri di localizzazione, definisce i parametri principali da considerare affinché le Province e Città Metropolitana definiscano le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Tuttavia, si tratta di una macro-zonazione, che necessita di approfondimenti sito-specifici in sede di procedura autorizzativa. In tale fase dovranno essere considerati tutti gli aspetti di dettaglio, tra i quali anche le condizioni meteorologiche.		
	235. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI: Si propone di dedicare una sezione al Piano bonifiche dei siti contaminati e di non inserirlo nella sezione Rifiuti Speciali, riprendendo la struttura dell'ultimo piano bonifiche del 2002.	La sezione bonifica dei siti contaminati rientra nell'Allegato I – Sezione Rifiuti Speciali ma è sviluppata come sezione a sé stante.		
	236. Per la definizione degli obiettivi di piano si ritiene più logico e razionale partire dall'analisi dei risultati ottenuti con l'applicazione del precedente piano e dagli obiettivi non raggiunti dallo stesso, andando ad esaminarne le motivazioni e individuando percorsi che possano dirimere le diverse questioni.	Per la definizione degli obiettivi del PRGR è stata redatto il par. 5.3 “Metodologia assunta per la definizione dei flussi di rifiuti attesi” ed il par. 10.4 “Verifica della fattibilità degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero”		Sez. RU par 5.3 e
	237. Si ritiene importante che la Regione inserisca tra gli obiettivi un monitoraggio dei siti classificati come potenzialmente contaminati, per riavviare i procedimenti amministrativi sospesi anche con il ricorso a risorse regionali nell'ambito della programmazione economico – finanziaria a supporto delle azioni dei Comuni.	Uno degli obiettivi di Piano per quanto riguarda la Bonifica dei Siti Contaminati (Allegato 2 – par 2.3) riguarda proprio il continuo aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati, in modo da monitorarne annualmente la progressione nei procedimenti.		Sez RS par.
	238. Si suggerisce di inserire un capitolo in merito alle azioni che vuole mettere in campo la Regione Lazio per la gestione dell'inquinamento diffuso anche in virtù della DGR n. 130 del 12 marzo 2019 con la quale è stato deliberato l'avvio delle attività di elaborazione di un piano regionale di gestione dell'inquinamento diffuso con relative risorse finanziarie.	La Regione sta affidando uno studio sull'inquinamento diffuso a IRSA CNR, a seguito del quale potrà definire ulteriori strategie.		
	239. Si ritiene opportuno che la Regione preveda, tra gli obiettivi del piano, la definizione di una mappatura regionale dei valori di fondo naturale con una programmazione delle risorse economiche da dedicare a tale attività.	A seguito dell'analisi dello studio sull'inquinamento diffuso affidato ad IRSA CNR, la Regione potrà definire ulteriori strategie porre in atto.		

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
COMITATO LATINA SCALO – TOR TRE PONTI (prot. reg. 0781600. 03- 10-2019)	240. Non c'è chiarezza sui criteri di localizzazione perciò sarebbe opportuno inserire questi punti: <ul style="list-style-type: none"> - Da inserire nei fattori di attenzione progettuale, localizzazione dei nuovi impianti vicino stabilimenti sotto legge Seveso. Inserire delle distanze. - Chiarezza sulle case sparse e le distanze, per evitare che i proprietari di case si ritrovano a pochi metri un nuovo impianto; - Se un impianto è confinante con un immobile nella concessione della VIA devo essere avvisati e coinvolti anche i proprietari confinanti, non basta scriverlo sui giornali; - Se i nuovi impianti utilizzano la FORSU aumentare le distanze con i centri urbani da 1000 a 1500/2000 metri; - Introdurre delle soglie di accettabilità per gli odori sgradevoli provocati dalla FORSU. 	I criteri di localizzazione sono regolati da specifiche norme relative ai criteri escludenti e di idoneità. I singoli criteri debbono fare riferimento a specifiche norme ed avere un ragionevole contenuto tecnico e sanitario. Si ritiene che la suddivisione prevista nei criteri di localizzazione sia sufficientemente cautelativa e preveda comunque una valutazione di dettaglio sito-specifica.	
COMUNE PIEDIMONT E SAN GERMANO (prot. reg. 0786883. 04- 10-2019)	241. Le osservazioni si riferiscono al Cap. I.1.6. “Criteri di localizzazione per tipologia di impianti”, in particolare I.1.6.4. (impianti compostaggio): si dovrebbe privilegiare la realizzazione di impianti di compostaggio e trattamento dell’umido in zone industriali e non agricole. Nel Piano non vengono valutati i potenziali effetti sulle emissioni, ad esempio in atmosfera. Si suggerisce di elaborare tali valutazioni preliminarmente alla fase attuativa del Piano, affinché la scelta degli impianti sia effettuata in maniera compatibile con la tutela e gli standard ambientali definiti dalla normativa vigente.	Il PRGR prevede già di privilegiare la realizzazione di impianti di compostaggio e trattamento dell’umido in zone industriali e non agricole. Le potenziali emissioni di ogni singolo impianto devono essere verificate, in modo dettagliato sito per sito, in sede di richiesta di autorizzazione.	
C.S.A. SRL (prot. reg. 0690215. 02- 09-2019)	242. La suddetta società è stata inserita nell’ATO della Provincia di Frosinone, pur trovandosi geograficamente collocata nella Provincia di Latina. Questo inserimento sull’ATO Frosinone non trova alcuna giustificazione. Inoltre, il mantenimento dell’ATO in deroga al territorio provinciale determina rilevanti problemi anche in ordine all’applicazione del Benefit ambientale che ad oggi ha comportato non pochi problemi, tuttora irrisolti, tra la società e gli enti pubblici. Si richiede pertanto di essere inseriti all’interno dell’ATO della Provincia di Latina.	Eventuali modifiche alle delimitazioni degli ATO potranno essere eventualmente oggetto della successiva fase di approvazione del PRGR in Consiglio Regionale	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
GIULIACCI MARCELLO (prot. reg. 0787433.04- 10-2019)	243. La presenza di biodistretti promossi dalla Regione Lazio, ultimo in Ordine di tempo quello Etrusco Romano, è un elemento da valutare e considerare anche in relazione alle finalità di rilanciare e sviluppare un comparto fondamentale per l'economia laziale, quello agricolo, proteggendo al tempo stesso l' inestimabile tesoro naturalistico che questi territori possiedono, sviluppando il comparto biologico anche sperimentando nuove tecnologie che massimizzino la produzione senza intaccare il patrimonio naturalistico. Di conseguenza, viste le finalità e gli obiettivi, non deve essere possibile localizzazione impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani all'interno del perimetro dei biodistretti.	I criteri di localizzazione prevedono ampie tutele per il patrimonio naturalistico e artistico. Ulteriori elementi sono da valutare in sede puntuale nell'ambito della procedura autorizzativa.	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	<p>244. Si afferma che al par. 3.3.3. si utilizza impropriamente il termine “Strategia Rifiuti Zero” e si evidenziano le seguenti presunte criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in particolare la produzione di BIOGAS da avviare ad upgrading a BIOMETANO dato che tale modalità è tuttora esclusa dall'allegato 3 del Decreto ministero sviluppo economico 10 ottobre 2014 ribadito nel successivo Decreto ministero sviluppo economico 2 marzo 2018 che recita “Parte A. Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art.11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE.”; - in secondo luogo, la possibilità che la FOS “raffinata” venga destinata a “ricopertura e ripristino” nello specifico di discariche o per bonifiche ambientali è tuttora una attività del tutto limitata a circostanze molto limitate e particolari essendo la FOS stata definita “rifiuto speciale” con sentenza del Consiglio di Stato 31 ottobre 2012, n. 5566/2012. - Si avanzano dubbi su quale possa essere la “materia prima secondaria” ottenibile da “scarti indifferenziati contaminati” e desta preoccupazione la proiezione da rifiuti codice CER 200103 residui indifferenziati a valle delle RD, “compost e materiali riusabili a fini agricoli”. Nel rapporto ambientale approvato con DGR 592/2019 a pagina 311 e 312 a fronte degli input (FOS + Sovvalli secchi da TMB) vengono evidenziati i seguenti output previsti: <ul style="list-style-type: none"> o BIOGAS da bruciare in co-generatori previsto dal 3,7 al 5,8%, o MPS (o meglio rifiuti speciali recuperati da vagliatura di sovvalli) dallo 0,8 al 9,4% o CSS da inviare ad incenerimento all'impianto S. Vittore od ai cementifici dallo 3,5 al 5,6%, o FOS raffinata, da inviare infine a discarica, che è il componente principale dal 40 al 35%, o Additivo ammendante in quantità esigua dallo 0,5 allo 0,8%, o Acqua e vapore (perdite di processo), che è il secondo componente “prodotto” dal 37 al 30%, o Smaltimenti ulteriori dal 14 al 12%. <p>Si ritiene quindi che il PRGR non sia coerente con il punto di pag. 297 in cui si dice che i TMB sarebbero riconvertiti per non produrre più il CSS poiché i prodotti dichiarati in uscita (FOS + ACQUA + BIOGAS + CSS) non dimostrerebbero un significativo aumento di MPS.</p>	<p>Come indicato al par. 7.2.6 – Flessibilità e aggiornamento delle previsioni, il PRGR prevede non soltanto la realizzazione di un nuovo impianto sito nel comune di Colferro (in area già oggetto di autorizzazione per la realizzazione di un TMB) ad elevata efficienza di recupero di materia, ma anche un revamping nell'attuale impiantistica di trattamento della frazione residua per massimizzare la quota di recupero di materia, pertanto tutta l'impiantistica di Piano dovrà svilupparsi in tale direzione. L'efficienza di tali impianti dovrà essere monitorata annualmente per verificare il raggiungimento degli standard di Piano, in coerenza anche con l'indicatore di monitoraggio “Rifiuti urbani avviati a smaltimento” calcolato annualmente, in modo da rilevare in modo tempestivo ritardi nel rispetto del PRGR ed eventuali misure aggiuntive necessarie.</p>	Sez. RU par 7.2.6 e RA par. 8

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	<p>245. Si ritiene di evidenziare una presunta contraddizione tra quanto affermato in merito alle potenzialità residuali di trattamento nei TMB laziali calcolate a pag. 95 in 500.000 t/anno disponibili e la necessità di pianificare un ingente impianto nuovo della medesima potenzialità con l'aggravante rispetto alla situazione attuale, di polarizzare in un unico sito l'arrivo di centinaia di tir al giorno da ogni parte della Regione. Di tale impatto sulle emissioni inquinanti e climalteranti risultante da tale scelta progettuale, non vi è traccia nella documentazione di scoping collegata alla VAS nella sezione degli impatti ambientali del piano in parola. Tale impiantistica aggiuntiva proposta dal pianificatore, è in contrasto con tutti gli scenari proposti da quello uno riportato nel paragrafo 8.2 che quantifica le necessità regionali di trattamento in 837.000 t/anno, con quello intermedio con 691.000 t/anno e ancor di più con quello avanzato che quantifica in 547.000 t/anno tali tonnellate trattabili a livello Regionale.</p>	<p>Si accoglie parzialmente l'osservazione, il Piano prevederà la realizzazione di un nuovo impianto per la valorizzazione dei rifiuti con una potenzialità ridotta (circa 250.000 t/a invece di 500.000 t/a) nel sito ove era già previsto, nella pianificazione precedente, la realizzazione di un TMB a servizio della discarica, non ancora realizzato</p>	<p>Sez. RU par. 10.7.6</p>
	<p>246. Il pianificatore omette altresì di considerare i tempi di progettazione, autorizzazione e realizzazione di tale compound dei quali, probabilmente, non conosce l'entità e dunque non ne considera l'incompatibilità temporale, definendo un plausibile cronoprogramma pur necessario a completezza di una disamina parziale e poco esperta. Nè il pianificatore incaricato si è accorto che transitando dal 45 al 70 %, la raccolta differenziata di RSU e speciali assimilabili, ridurrebbe le necessità di trattamento della frazione residua "indifferenziata" dalle attuali 1,7 Mton a 821.000 t/anno considerando un trend di riduzione a monte della produzione pari a 1,6 % all'anno o 714.101 t/anno residue se si considera un trend di riduzione della produzione a monte più spinto e pari al 4 % annuo cosa più che attendibile oltre che auspicabile se le pianificazioni industriali venissero adeguatamente condotte da professionisti abilitati e accompagnate da adeguate direzioni esecutive e campagne di sensibilizzazione.</p>	<p>Osservazione non accolta: il trend di riduzione a monte della produzione dei rifiuti pianificato nel PRGR è stato giudicato molto ambizioso dal Ministero dell'Ambiente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale.</p>	
	<p>247. Si osserva rispetto agli obiettivi strategici, nel documento allegato n. 3 "Aggiornamento del PRGR" a pag. 116 si legge, che il punto strategico primario è di puntare al superamento dell'obiettivo medio regionale di Raccolta Differenziata per portare l'attuale 45% al 70% entro sei anni: Quello che certamente balza agli occhi è che a fronte di questo imponente programma di azioni al 2025 il budget per i prossimi tre anni, che in fase di avvio rappresenta quella più impegnativa, veda stanziati appena 57 Milioni di Euro a fronte dei 500 Milioni di Euro stanziati per il mega-Compound di Colferro per il recupero "di scarti indifferenziati dai TMB del Lazio" in improbabili materie prime- secondarie o meglio "rifiuti speciali" per senza alcun valore di mercato.</p>	<p>Osservazione non accolta: la Regione non ha stanziato 500 milioni di euro per il nuovo impianto di Colferro. La Regione Lazio ha quantificate le risorse da destinare ad ogni singola azione per la riduzione a monte e l'incremento del riciclo ed in sede di approvazione del Piano in consiglio verrà approvato un documento pluriennale di impegno di bilancio per il finanziamento delle attività di riduzione previste nel PRGR.</p>	<p>Sez. Ru par. 5.2. e 6.2</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	<p>248. Si evidenzia una presunta contraddizione con le norme vigenti risulta contenuta a pagina 69 della DGR 49/2019 capitolo 4.2 “Fabbisogno di recupero di materia da frazione organica della Regione Lazio” redatto sulla base degli obblighi previsti dal DPCM 7-3-2016 a carico delle regioni in ordine all’impiantistica per il trattamento: Nella trattazione specifica del punto la Regione Lazio si limita a calcolare il valore teorico del fabbisogno residuo, al netto della capacità impiantistica autorizzata pari a 235.000 t/a, a cui in modo illegittimo viene addizionata anche quella degli impianti non in esercizio pari a 210.000 t/a (escluso perentoriamente dall’art. 1 del DPCM stesso), per arrivare a determinare una capacità di trattamento effettuata nel 2017 pari a 445.000 t/a.</p> <p>La raccolta differenziata dell’organico rappresenta la frazione più critica che necessità per le caratteristiche di putrescibilità dei rifiuti di una impiantistica al servizio dei centri abitati che consenta di minimizzare i trasporti e renderne più sostenibile la gestione. La frazione organica rappresenta il 39,4% del totale della raccolta differenziata della regione Lazio per un totale di 532.591,6 tonnellate. Tenendo conto la quantità di rifiuti organici prodotti da R.D. sono 532.000 tonn ed invece quelli trattati negli impianti del Lazio nel 2018 sono stati circa 230.000 t, se ne deduce un fabbisogno attuale di circa 300.000 t/anno. In ogni caso l’analisi dei calcoli ipotetici del fabbisogno determinerebbe che nel Lazio al 2025 con una R.D. al 70% la produzione di frazione organica sarebbe pari a circa 820.000 t/a, da cui verrebbero detratte le capacità impiantistica autorizzata comprensive anche di quelle non autorizzate pari a 445.000 t/a, da cui risulterebbe un ipotetico fabbisogno residuo pari a 374.000 t/a, a cui a nostro avviso vanno aggiunte le 210.000 t/a impropriamente conteggiate arrivando ad un fabbisogno totale al 2025 di 584.000 t/a.</p> <p>Ovviamente il calcolo del fabbisogno residuo non può essere fine a se stesso, ma è proprio in fase di revisione del PGR che la Regione deve provvedere alla “programmazione” della rete impiantistica determinando non solo il numero e la tipologia ma anche la loro ubicazione, oltre ovviamente a stabilire una copertura finanziaria adeguata alle suddette previsioni. Di tutto questo nulla viene previsto nel PGR, anzi ci si limita a pag. 71 a registrare che nel 2017 il cosiddetto “autocompostaggio” ed il compostaggio di comunità hanno inciso solo per circa 12.500 t/a che rispetto alle 532.000 t/a di frazione organica prodotta rappresenta appena il 2,35%.</p>	<p>L’osservazione presentata non si riferisce al PRGR ma alla DGR 49/2019 e quindi non risulta pertinente rispetto al PRGR in fase di consultazione.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	<p>249. Si osserva, rispetto alle condivisibili previsioni di attivazione funzionale degli ATO provinciali già esistenti, che l'ATO Città metropolitana Roma Capitale prevede già due Sub-ATO fortemente squilibrati, composti da Roma Capitale (con 3,5 Milioni di abitanti) e la restante ex Provincia di Roma (con 1,3 Milioni di abitanti): tale squilibrio è dovuto alla visione nel PRGR di una gestione accentrata nei confini geografici, senza tener conto che i Municipi di Roma Capitale sono già riconosciuti nello statuto della Città Metropolitana come "enti amministrativi" e che in prospettiva dovranno progressivamente assumere il ruolo di Comuni metropolitani, data la rilevanza demografica che oscilla nei 15 Municipi romani dai 140.000 ai 320.000 abitanti, dato ben superiore ad altri capoluoghi provinciali o regionali italiani!!! Si osserva quindi che resta fondamentale all'interno dei due Sub-ATO di Roma Capitale e dei 4 ATO provinciali la previsione di una ulteriore articolazione organizzativa in "Bacini Territoriali Ottimali" entro i 200-250.000 abitanti che rappresenta tuttora la nostra indicazione per la vera attuazione di una gestione "di prossimità" dei rifiuti urbani, limitando le capacità impiantistiche e le distanze chilometriche per il conferimento dei materiali differenziati raccolti nelle città. Tale richiesta nasce dalla constatazione della crescente e sempre più radicata avversione dei cittadini a veder realizzati impianti nel loro territorio.</p>	<p>La scelta di basare il perimetro degli ATO sul perimetro delle Province è una scelta strategica del PRGR. Il criterio assunto con il quale viene istituito un sub-ambito per il territorio del solo Comune di Roma Capitale è un criterio di omogeneità nel ciclo di trattamento degli ATO.</p> <p>Eventuali modifiche alle delimitazioni degli ATO potranno essere eventualmente oggetto della successiva fase di approvazione del PRGR in Consiglio Regionale</p>	
	<p>250. Si evidenzia che in merito ai RAEE non è stata sviluppata una pianificazione a contrasto degli smaltimenti abusivi. L'annosa problematica dello smaltimento illegale dei RAEE doveva essere centrale nello strumento di pianificazione in parola e nelle fasi legate alle valutazioni di impatto ambientale ad esso collegate, ma riscontriamo una inadeguata azione pianificatoria in materia.</p>	<p>Nel documento finale saranno puntualizzati gli indirizzi in merito alla gestione dei RAEE</p>	<p>Sez. RU Par. 10.7.1</p>

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
<p>MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)</p>	<p>251. Rispetto ai costi preventivabili per il potenziamento della Raccolta Differenziata per passare dall'attuale 45% al 70% del 2025 (obiettivo non in linea con le nuove direttive europee), si osserva che ai contributi previsti per i Comuni per la riconversione dal sistema stradale al sistema domiciliare (che è l'unico che possa garantire tali % di differenziazione) per le attrezzature (parco autoveicoli – campagne di comunicazione – fornitura mastelli) occorre prevedere i fondi per costruire le infrastrutture di supporto (isole ecologiche – centri di riuso) e la filiera impiantistica sia per il riciclo della frazione secca che per il recupero di compost agronomico attraverso il compostaggio aerobico: una pianificazione più attenta e ponderata avrebbe portato nel quinquennio in parola, a una quantificazione dei flussi compatibile sia con il trend attuale di riduzione della produzione a monte di rifiuti nonché lo scenario di riduzione potenziale a seguito dell'applicazione della vera strategia verso rifiuti zero, sia un indirizzo dei fondi pubblici a impiantistica di prossimità e a scala di bacino non allargato in piena compatibilità con le peculiarità territoriali e del principio di prossimità.</p> <p>Gli scenari di piano hanno certamente un impatto sullo status quo ma il pianificatore nell'analisi delle emissioni climalteranti dimostra di non aver ben chiare le emissioni provenienti dai modelli di raccolta ma citando lo studio WARM, si limita a considerare l'apporto positivo dell'avvio a riciclo anziché a smaltimento in impianti impattanti come gli inceneritori, delle frazioni merceologiche aggiuntive della RD in progressione nel quinquennio. Viene sottolineato che solo con la scelta di polarizzare l'arrivo da ogni parte della Regione di tir, bilici e autocompattatori 3 assi, è dimostrabile si vanificherebbero le riduzioni emissive di CO₂ per almeno 170-200 gCO₂ / km percorso per il servizio porta a porta e fino a 500 gCO₂/km percorso per i servizi di trasporto fuori ambito dei residui indifferenziati secondo lo schema di piano proposto. Viene suggerito di inserire una tabella e chiediamo all'Ente Regionale di restituire al più presto un feedback volto a quantificare attendibilmente nello scenario della realizzazione del compound unico in Colleferro, l'impatto sulle polveri sottili ed i CO_x e gli NO_x sprigionabili rispetto allo scenario attuale con uno scenario ancor più attinente ai dettami del principio di prossimità obbligatorio per buon senso oltre che per Legge all'attuale dislocazione territoriale degli impianti TMB e discariche di comparto.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta. Il PRGR non considera solo lo scenario al 70% di RD ma delinea tre diversi possibili scenari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scenario minimale al 70% di RD 2) Scenario intermedio al 75% di RD 3) Scenario avanzato al 80% di RD 	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	<p>252. Si evidenzia che il PRGR nell'allegato 3 – rifiuti urbani non considera in alcun modo l'applicabilità delle disposizioni della Direttiva 851/2018 anche nel caso dell'art. 8 bis che vedono tra le altre, perentorie azioni da parte degli Enti statali preposti, volte all'implementazione dei ricavi da Raccolta Differenziata considerati nei CRD da pag. 263 in poi, ricavi che vanno calcolati tenendo conto dei nuovi obblighi fino all'80% dei costi sostenuti nella filiera di raccolta e trasporto fino alla ricollocazione dei rifiuti da imballaggi prodotti. Tali errate disamine determinano previsioni parziali ed errate che finiscono tabellate come quelle relative alle tabelle n° 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Il PRGR prevede, in base agli scenari da lui imposti, la distribuzione dei costi in modo arbitrario e non in linea con le già vigenti e cogenti direttive ARERA come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingiustificata invarianza del centro di costo CTR nei vari scenari di piano pur essendo lo stesso strettamente legato alla produzione di rifiuti urbani avviati a trattamento e recupero dalle raccolte differenziate i cui valori invece nei tre scenari sono diversi tra loro; - incomprensibile aumento del centro di costo CSL rispetto allo scenario regionale attuale, pur non essendo tale centro di costo collegabile in alcun modo alle variazioni dei flussi di rifiuti urbani considerati nei tre scenari di piano; - inclusione probabilmente illegittima dei costi relativi alle raccolte di frazioni merceologiche afferenti ai rifiuti biodegradabili (codice CER 20 02 01), esclusi per norma dalla "Stima dei costi del servizio di gestione dei RU"; - aumento generalizzato dei costi totali nelle tariffe rifiuti urbani, a riprova ulteriore delle diseconomie generate dalle previsioni del PGR in oggetto. Dall'assenza completa di riferimenti dei costi di gestione di sistemi di misurazione puntuale pur genericamente richiamati nel documento di pianificazione, nei costi di gestione dei RU conferiti dagli utenti al servizio pubblico ai sensi del D.M. 20 aprile 2017, discende una parziale e dunque non attendibile quantificazione dei costi accertamento e riscossione contenzione – CARC del quale non si evince se la stessa voce sia stata o meno ricompresa nella voce dei costi comuni CC/CCD. 	<p>Osservazione non accolta: l'osservazione denota che il redattore si riferisce probabilmente erroneamente ad altro Piano poiché afferma che il PRGR delinea un <i>“aumento generalizzato dei costi totali nelle tariffe rifiuti urbani, a riprova ulteriore delle diseconomie generate dalle previsioni del PGR in oggetto”</i>. Al contrario nel par. 10.2 <i>“Stima dei costi e dei ricavi degli scenari di Piano”</i> viene calcolato, seppur cautelativamente, una consistente riduzione dei costi totali a seguito dell'introduzione delle azioni del PRGR. In merito ai nuovi obblighi richiamati da ARERA nella memoria depositata alla VIII commissione della Camera dei deputati in occasione dell'audizione del 24 luglio si deve evidenziare che il calcolo cautelativo assunto è determinato dall'attuale mancata attuazione di tale vincolo europeo e della verifica dell'attuale perdurante mancato rinnovo dell'Accordo Anci-Conai in cui dovrebbero essere inseriti chiari impegni del Conai per rispettare i suddetti vincoli europei recentemente ribaditi da ARERA.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	<p>253. Le osservazioni di seguito prodotte si focalizzano in particolare sulla coerenza fra premesse regolamentari, obiettivi dichiarati e fabbisogni impiantistici determinati, descritti nel PRGR in oggetto. La tesi sostenuta è che tale coerenza manca in buona parte.</p> <p>Osservazione N.1: Pag.2: “... <i>producendo di fatto due linee di scarto destinate da una parte alla discarica e dall'altra alla valorizzazione energetica dello scarto secco prodotto</i> ...”. Il documento trascura del tutto la linea di scarto prodotta a sua volta dall'incenerimento che lungi dal chiudere la fase di smaltimento, produce sempre un rifiuto solido (scorie e ceneri) che deve essere smaltito in discarica, quasi sempre una discarica speciale. Tale linea di scarto ha un impatto - che deve essere previsto, quantificato e collocato - sull'obbligo UE di limitare l'uso delle discariche al 10% della RU (vedi anche Osservazione N.3).</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, poiché il PRGR è stato sviluppato in coerenza con la scelta strategica della Regione Lazio di non realizzare ulteriori impianti di incenerimento per aumentare la capacità di termovalorizzazione anche perché creare e mettere in esercizio nella fase intermedia nuovi inceneritori condizionerebbe negativamente lo sviluppo delle azioni di riduzione e riciclaggio previste dal PRGR.</p>	
	<p>254. Osservazione N.2: Pag.3: “... <i>Il pacchetto stabilisce inoltre due obiettivi comuni per l'Unione europea: il primo è il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025 quale quota destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035, rendendo obbligatoria la raccolta dell'organico entro il 2023. Il secondo obiettivo è il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (quota che sale al 70% entro il 2030).</i> “. Nel documento non sembra tenersi conto alcuno di questi due obiettivi correttamente riportati in premessa. Nulla si dice sulla dotazione impiantistica della Regione Lazio rispetto al riciclo dei materiali raccolti in RD, della sua capacità e della sua attuale e futura efficienza. Per quanto riguarda la FORSU il fabbisogno impiantistico è determinato sulla base di una RD al 70% al 2025 e non sulla base dell'obbligo di raccogliere il 100% della FORSU al 2023 (vedi anche Osservazione N.9).</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, poiché il PRGR è stato sviluppato coerentemente con gli obiettivi previsti al 2025 dalle direttive del Pacchetto sull'Economia Circolare dell'Unione Europea. Si invita l'estensore dell'osservazione a verificare che tali direttive in cui non si prevede affatto di raccogliere il 100% della FORSU (can tassi di intercettazione quindi del 100%) entro la fine del 2023 ma di estendere al 100% delle utenze la raccolta differenziata della FORSU.</p>	
	<p>255. Osservazione N.3: Pag.9/par.2: “<i>Nell'arco dei 5 anni riduzione del 50% il fabbisogno di conferimento in discarica e inceneritore nella prospettiva di una conseguente chiusura degli impianti attualmente esistenti intesi nell'attuale assetto impiantistico</i>”. Tale obiettivo non sembra coerente con l'obbligo UE di ridurre entro il 2035 al 10% dei RU l'uso della discarica (vedi anche Osservazione N.5) a meno di non ricorrere pesantemente al contributo dell'incenerimento per ca. 350.000 t/a con la conseguente produzione di scorie e ceneri in quantità pari a ca. 75.000 t/a da smaltire comunque in discarica controllata. Delle quali nel documento non si fa menzione in alcun paragrafo.</p>	<p>L'osservazione non viene accolta, poiché il PRGR deve essere sviluppato coerentemente con gli obiettivi previsti al 2025 dalle direttive del Pacchetto sull'Economia Circolare dell'Unione Europea. L'obiettivo citato riguarda invece l'anno 2035. Gli obiettivi assunti risultano comunque coerenti con uno sviluppo virtuoso del sistema regionale di gestione dei rifiuti che, in linea tendenziale, pone le basi per il successivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del conferimento di discarica a livelli non superiori al 10% del totale dei RU prodotti.</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	<p>256.Osservazione N.4: Pag.9/par.2:“... Come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 614/2018, si prevede la costruzione di un compound industriale capace di ricevere e trattare i rifiuti urbani e nello specifico sia la frazione organica stabilizzata sia gli scarti non combustibili per trasformarle in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti con rilascio «rifiuti zero», Sembra invece che il documento, in questo paragrafo, parta dall'ipotesi di una loro ricostruzione tal quale con un semplice miglioramento della loro “resa di scarti” dall'attuale 39% (vedi pag.64 e Tab.49) al futuro 33% (vedi pag.67).</p>	<p>Il PRGR, per quanto riguarda il trattamento del rifiuto residuo prospetta, da un lato un efficientamento degli attuali TMB finalizzato a incrementare in modo significativo il recupero di materia, dall'altro la realizzazione di un nuovo impianto in grado sia di massimizzare il recupero di materia sia di trattare la frazione organica putrescibile con la produzione di biogas/biometano.</p>	Sez. RU Par. 107
	<p>257.Osservazione N.5: Pag.59: “... L'ipotesi impiantistica che si intende sviluppare deve garantire la diminuzione del conferimento in discarica, in linea con l'obiettivo al 20% indicato nello scenario di fabbisogno ... La FOS e gli scarti derivanti dai TMB siano inviati ad un processo di trattamento finalizzato al massimo recupero di materia; ... il compound industriale dovrà avere una capacità ricettiva di almeno circa 500.000 t/a di FOS e scarti non combustibili per il successivo recupero in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti con rilascio «rifiuti zero ... L'intero sistema impiantistico così ristrutturato sarà il riferimento per il recupero anche per la FOS e gli scarti provenienti da altri TMB al fine di massimizzare il recupero di materia anche dall'attuale sistema di trattamento dei rifiuti ...”. Si notano numerose contraddizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'obiettivo del PGR deve essere il 10% dei RU in discarica tenendo anche conto delle scorie e ceneri prodotte a S. Vittore e non il 20% come dichiarato; • L'alimentazione prevista per il nuovo compound industriale non include gli scarti della RD. Non è chiaro pertanto quale impiantistica dovrebbe trattare tale linea di scarti prodotti nella regione Lazio che al 2025 con RD al 70% ammonteranno a ca. 360.000 t/a; • Al 2025 - con RD al 70% e quindi RInd al 30% degli RU prodotti (ca. 3.000.000 t/a) - la FOS (40% di RInd), gli scarti dei TMB (33% di RInd) e gli scarti da RD (17% di RD 70%) prodotti in Regione Lazio saranno pari a ca. 1.000.000 t/a e quindi l'impianto partirebbe già sottodimensionato rispetto agli obiettivi di partenza del PGR; • Nonostante la messa in esercizio del compound industriale proposto, la quantità di rifiuti da smaltire in discarica in tutta la Regione Lazio resterebbe superiore al 10% dei RU, obiettivo UE al 2035; • Non sembra logico dotare la Regione Lazio di TMB “efficientati” per produrre CSS e FOS, la quale ultima poi a sua volta deve essere ri-trattata nel mega compound industriale centralizzato per ottenere FOS idonea per una ipotetica “ricopertura e ripristino” ambientale. 	<p>Si rimanda alla risposta n. 245</p>	

Promotore	Sintesi osservazione	Riscontro	Par.
MOVIMENT O LEGGE RIFIUTI ZERO (prot. reg. 0779571.02- 10-2019)	258. Osservazione N.6: Pag.23 e Tab.29 "... Le 18 unità in esercizio sono dotate di una capacità autorizzata (dato aggiornato all'anno 2017) di oltre 419 mila tonnellate ...". A fronte di una capacità autorizzata di 419.000 t/a la FO trattata in tutta la Regione Lazio è stata nel 2017 pari a solo 231.000 t. Non una parola è spesa nel documento per offrire al decisore una plausibile giustificazione di tale enorme differenza, né alcuna valida ragione per giustificare come e perché tale gap dovrebbe chiudersi nel periodo di Piano al 2025.	Osservazione non accolta: il PRGR analizza le ragioni che hanno determinate tale situazione (in particolare l'oligopolio dell'attuale offerta impiantistica regionale prevalente gestita da privati) ed individua le strategie più opportuna ed efficiente per superare tali criticità (ad es. con il rafforzamento del ruolo pubblico nel settore per garantire una maggiore offerta ed una maggiore concorrenzialità nel settore a beneficio delle tariffe di trattamento.	
	259. Osservazione N.7: Pag.23 e Tab. 31: "... Il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti [negli impianti di compostaggio - NdR], pari a circa 65 mila tonnellate .." Si segnala che non è stata verificata se tale valore corrisponde al benchmark di mercato oppure costituisce una grave inefficienza dell'impiantistica di compostaggio laziale.	Nel PRGR vengono individuate le criticità che determinano tale situazione (determinata non solo dalle tecnologie applicate ma anche dalla qualità dei conferimenti spesso non ottimale) e vengono individuate le strategie per superare tali criticità.	
	260. Osservazione N.8: Pag.60/Tab.47: "Nel 2017, nel Lazio, sono state smaltite in discarica circa 335 mila tonnellate di rifiuti urbani tutte sottoposte a forme di trattamento preliminare (Tabella 47)" Sembra opportuno integrare tale informazione con la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica al di fuori della Regione Lazio anche per monitorare il procedere verso l'obiettivo UE del 10% max in discarica dei RU prodotti al 2035.	Osservazione accolta.	Sez. RU Par. 10.5
	261. Osservazione N.9: Pag.69-70/Tab.59: "...l'allegato II al DPCM definisce il fabbisogno teorico tenendo conto dei dati relativi ai contesti territoriali in cui la raccolta differenziata che raggiunge gli obiettivi di legge (65%)." Il documento in esame prescinde completamente dal nuovo vincolo UE che impone la RD del 100% della FORSU già a partire dal 2023. Di conseguenza il fabbisogno teorico di impianti di trattamento della FO - che secondo i dati ISPRA costituisce il 35% degli RU - è del tutto sottodimensionato: già al 2023 la capacità autorizzata e disponibile in Regione Lazio dovrà essere pari a ca. 1.000.000 t/a e non 820.000 t/a come indicato nel documento. Gli ulteriori impianti necessari per saturare il fabbisogno residuo dovranno avere capacità complessiva pari a ca. 550.000 t/a e non 374.000 t/a come indicato a pag.70. E questo a patto che siano avviati all'esercizio tutti gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio.	Osservazione non accolta. Si rimanda alla risposta all'osservazione n. 254 e si evidenzia che la frazione organica deve essere prioritariamente ridotta con azioni a monte e gestita anche attraverso il compostaggio domestico e non solo mediante la RD. Il Pacchetto sull'Economia circolare interviene infatti anche nei confronti degli sprechi alimentari, chiedendo agli Stati membri di ridurli del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030, anche incentivando la raccolta dei prodotti invenduti e la loro redistribuzione in condizioni di sicurezza.	

2. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Per l'identificazione delle necessità impiantistiche per il trattamento del rifiuto residuo, si è fatto riferimento alla stima della quota di rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, assumendo che:

- si possa registrare un calo della produzione di rifiuti a seguito dell'applicazione delle iniziative idonee alla loro gestione;
- si assista ad una concreta attivazione delle iniziative di piano che potranno far raggiungere gli obiettivi di raccolta.

Nella fase di redazione della Proposta di piano adottata con DGR n. 592 del 2/08/2019 erano stati individuati i seguenti n.3 scenari alternativi di Piano oltre allo Scenario Zero inerziale:

- Scenario Zero (inerziale) delineato dall'andamento tendenziale della produzione totale di rifiuti utilizzata per il calcolo dei quantitativi stimati al 2025 (2.817 migliaia di tonnellate di rifiuti), con un mantenimento cautelativo dell'aumento della percentuale di raccolta differenziata secondo gli attuali livelli (2,4% all'anno) fino al raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata al 2025;
- Scenario Uno (Minimale) delineato dalla diminuzione stimata della produzione totale di rifiuti utilizzata per il calcolo dei quantitativi stimati al 2025, secondo la quale si ricava una produzione attesa di 2.789 migliaia di tonnellate di rifiuti con una riduzione, dovute alle tendenze in atto negli ultimi anni ed ai risultati delle iniziative di riduzione, del - 5% della produzione procapite. Aumento cautelativo dell'attuale andamento dell'aumento annuale del livello di raccolta differenziata (3 % all'anno) per raggiungere nel 2025 un livello pari al 70% di raccolta differenziata;
- Scenario Due (Intermedio) delineato dalla diminuzione stimata della produzione totale di rifiuti utilizzata per il calcolo dei quantitativi stimati al 2025, secondo la quale si ricava una produzione attesa di 2.762 migliaia di tonnellate di rifiuti con una riduzione, dovute alle tendenze in atto negli ultimi anni ed ai risultati delle iniziative di riduzione, del - 6% della produzione procapite. Aumento cautelativo dell'attuale andamento dell'aumento annuale del livello di raccolta differenziata (3,7 % all'anno) per raggiungere nel 2025 un livello pari al 75% di raccolta differenziata;
- Scenario Tre (Avanzato) delineato dalla diminuzione stimata della produzione totale di rifiuti utilizzata per il calcolo dei quantitativi stimati al 2025, secondo la quale si ricava una produzione attesa di 2.733 migliaia di tonnellate di rifiuti con una riduzione, dovute alle tendenze in atto negli ultimi anni ed ai risultati delle iniziative di riduzione, del - 7% della produzione procapite. Aumento cautelativo dell'attuale andamento dell'aumento annuale del livello di raccolta differenziata (4,3 % all'anno) per raggiungere nel 2025 un livello pari al 80% di raccolta differenziata;

La consultazione avviata con gli Enti Locali in sede di seconda Conferenza Consultiva di Piano ha permesso di scegliere in modo trasparente e partecipato quale scenario adottare per rendere fattibile, in modo più efficiente e meno impattante, la fase di trattamento dei RU residui.

Lo scenario di Piano assunto in base alle valutazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e da parte dalle altre Autorità competente è quello denominato, nella proposta di piano adottata con DGR n. 592 del 2/8/2019 e nella prima fase di consultazione "Scenario uno Minimale" che stabiliva un obiettivo minimale del 70% della raccolta differenziata (RD) al 2025, considerato maggiormente realistico e cautelativo dalle autorità competenti consultate. La Regione Lazio ha deciso di accogliere tale proposta anche in base ai recenti sviluppi della situazione

nel sub-ambito di Roma Capitale, il cui il Piano Industriale AMA spa, approvato a febbraio 2019 che assumeva il 70 % di obiettivo di RD al 2023, non risulta più condiviso dai nuovi vertici dell'AMA che stanno invece programmando il posizionamento di ulteriori contenitori stradali e puntano ad obiettivi di RD molto più contenuti². Considerando i suddetti recenti sviluppo e che il sub-ambito di Roma Capitale influenza per circa il 50% i flussi attesi dell'intero PRGR, l'assunzione di obiettivi di RD più cautelativi rispetto a quelli dello scenario tre (avanzato), è stato considerato cautelativo e coerente con gli obiettivi del presente PRGR pur considerando che molti Città laziali di elevate dimensione hanno già superato stabilmente il livello del 75% di RD³.

La complessità del sistema interessato risulta infatti così rilevante da consentire solo una valutazione cautelativa dell'evoluzione attesa. Le valutazioni analitiche sviluppate per i diversi elementi dello scenario di Piano (produzione attesa, livelli di raccolta differenziata, purezza merceologica dei materiali recuperati ecc.), vanne quindi assunte quali espressione di un obiettivo minimale da assumere come riferimento nel suddetto arco temporale per un costante ed attento monitoraggio ed una puntuale verifica dell'evoluzione in atto del sistema rifiuti regionale.

² Fonte https://www.ilmessaggero.it/roma/news/rifiuti_roma_raggi_ama_cassonetti_ultime_notizie-4704803.html

³ Fonte: <http://www.fiumicinodifferenzia.it/pagine/contatore-rifiuti-raccolta-differenziata>

3. LO SVILUPPO DEL PRGR E DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVI

Il confronto attuato tra i punti di forza e di debolezza della proposta di piano regionale gestione dei rifiuti (PRGR) e del Rapporto Ambientale, con le varie autorità ambientali ed i soggetti portatori di interessi, in riferimento alle criticità ed ai valori ambientali del territorio laziale, ha consentito di individuare ulteriori azioni da porre in essere coerenti con i principi di sostenibilità e di tutela dell'ambiente e della salute umana definiti negli accordi e normative internazionali, europei, nazionali e regionali.

Specifici obiettivi ambientali, quali la tutela del suolo, della qualità dell'aria e della salute umana, delle risorse idriche e idrogeologiche, degli aspetti fisici, morfologici e culturali del paesaggio e la salvaguardia e tutela della biodiversità e delle aree ad elevata naturalità, hanno guidato in modo particolare l'individuazione dei criteri di idoneità per la localizzazione degli impianti e di azioni mirate alla riduzione del consumo di risorse, in particolare del suolo agricolo. Grazie all'integrazione delle considerazioni ambientali durante la fase di redazione e sviluppo del PRGR, è stato possibile individuare alcuni indicatori per la fase di monitoraggio del Piano, finalizzati a raccogliere un maggior numero di dati che consenta di individuare azioni più precise, per esempio, per il contenimento e controllo degli effetti ambientali nella fase di raccolta e trasporto dei rifiuti.

L'obiettivo strategico del PRGR è stato quello di verificare l'entità del fabbisogno in materia di recupero e smaltimento del territorio regionale da soddisfare nei prossimi anni fino al 2025. Tale obiettivo è stato soddisfatto impostando un sistema integrato di gestione, che comporta delle implicazioni anche sulla scelta della modalità di raccolta di competenza dei Comuni.

Le principali azioni che il PRGR prevede per la riduzione dei rifiuti vengono riassunte di seguito:

- Azioni concordate con la piccola, media e grande distribuzione organizzata
- Riduzione dello spreco alimentare
- Ecodesign
- Riduzione dell'impatto ambientale di piccoli e grandi eventi culturali, musicali e sportivi
- Acquisti verdi ed appalti circolari
- Incentivazione della diffusione di mercatini dell'usato e di Centri del Riuso
- Ulteriore promozione ed incentivazione dell'adozione della tariffa puntuale
- Ulteriore incentivazione della diffusione del compostaggio domestico e di comunità
- Label di qualità ambientale del settore turistico
- Ulteriori campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale negli istituti scolastici
- Eliminazione della pubblicità postale indesiderata
- Incentivazione dell'utilizzo dell'acqua del rubinetto
- Installazione case dell'acqua
- incentivazione dell'uso di tessili sanitari riutilizzabili
- Riduzione dello spreco di carta ed imballaggi e progressiva eliminazione della plastica monouso negli uffici e nelle aziende regionali

4. INTEGRAZIONI DEL PRGR E DEL RA IN RIFERIMENTO AL PARERE MOTIVATO

Con Determinazione n. G16729 del 4/12/2019 all'autorità competente per la V.A.S. Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, ha espresso il proprio Parere motivato favorevole con n. 14 prescrizioni, circa la compatibilità ambientale del PRGR, prescrivendone il recepimento nel Piano e nel Rapporto Ambientale.

Il Parere motivato pone come condizione il rispetto degli esiti della fase di valutazione cui all'art.15, comma 1, del Decreto, nonché le prescrizioni del Parere motivato da ottemperare nel prosieguo dell'iter, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 15, riportando altresì nella Dichiarazione di sintesi, gli esiti dell'intero iter procedurale, per cui si dovrà dare evidenza delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni.

Nella presente Dichiarazione di sintesi, si riportano pertanto gli esiti dell'intero iter procedurale, e si dà evidenza delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni.

Di seguito viene quindi data evidenza delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni:

Sintesi osservazione	Risposta	Par.
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto		
2) nel Rapporto Ambientale si dovrà fornire maggiore evidenza delle modalità di recepimento o meno di quanto riportato nei contributi pervenuti da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale durante la fase di consultazione preliminare cosiddetta di “Scoping” (par. 1.2“Processo di consultazione: soggetti coinvolti; osservazioni in fase di scoping” del Rapporto Ambientale), completandole laddove la risposta risulta mancante, esplicitando le motivazioni e dando atto di come sono stati presi in considerazione o meno i vari contributi pervenuti. Il Rapporto Ambientale dovrà contenere apposita risposta relativamente a quanto riportato nei punti richiamati nel documento di scoping (in particolare i punti dal punto k, a y), eventualmente richiamando le risposte fornite ai contributi degli SCA indicati. Il paragrafo del Rapporto Ambientale relativo alla fase di consultazione dovrà inoltre essere integrato con i contenuti del documento “Illustrazione sintetica delle osservazioni pervenute nei termini previsti e delle relative risposte”, depositato agli atti nella Conferenza di valutazione, di cui all’art. 15 del Decreto, aggiornato, ove necessario, con le risposte a tutte le osservazioni pervenute ad esito delle attività tecnico-istruttorie svoltesi ai sensi dell’art. 15 del Decreto. Tale documento definitivo di risposta alle osservazioni dovrà essere riportato come allegato al Rapporto Ambientale definitivo	La tabella presente nel par. 1.2 del Rapporto Ambientale è stata ampliata fornendo una risposta alle osservazioni pervenute e indicando le sezioni e i paragrafi del PRGR o del Rapporto Ambientale ove sono state recepite. Il documento definitivo di risposta alle osservazioni è stato allegato al Rapporto Ambientale.	RA par 2.1
3) il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio e gli altri elaborati di Piano dovranno essere modificati ed integrati con quanto emerso ad esito della consultazione pubblica ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle attività tecnico-amministrative svolte in fase di valutazione con particolare riferimento al documento relativo alle risposte alle varie osservazioni pervenute che risultano accolte e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente contribuendo allo sviluppo sostenibile;	Il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio e gli altri elaborati di Piano sono stati modificati in modo coerente con le osservazioni accolte.	R.A. Par.8,2
4) il Rapporto Ambientale dovrà prevedere un paragrafo nel quale esplicitare la sintesi delle ragioni della scelta fra gli scenari alternativi individuati nonché una descrizione di come è stata effettuata la valutazione rispetto alle alternative di piano;	Nel PRGR definitivo è stato inserito il capitolo 8 denominato “INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO” in cui sono state esplicitate le motivazioni alla base dello scenario di Piano che vengono riportate anche nel par. 6.2 del Rapporto Ambientale	RA Par. 6.2

Sintesi osservazione	Risposta	Par.
<p>5) a seguito di quanto emerso nelle analisi relative alla Valutazione d'Incidenza (vedi allegato A) nel Rapporto Ambientale, con riferimento ai criteri di localizzazione del Piano, dovrà essere:</p> <p>a. esclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani e speciali all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 attribuendo a SIC, ZSC e ZPS il valore di "Fattori escludenti" con grado di vincolo "Tutela integrale" (Tab. 1 per i rifiuti urbani e Tab. 16 per i rifiuti speciali. Allegato 2 "Sezione criteri di localizzazione");</p> <p>b. previsto l'assoggettamento a procedura di valutazione di incidenza per i progetti di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani e speciali in prossimità dei Siti Natura 2000, al fine di valutare i potenziali effetti indiretti (a distanza) su tali Siti, inserendo la prossimità a SIC, ZSC e ZPS tra i fattori di attenzione progettuale con grado di vincolo "Assoggettamento a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997" (Tab. 2 per i rifiuti urbani e Tab. 17 per i rifiuti speciali, Allegato 2 "Sezione criteri di localizzazione"); la prossimità può essere quantificata in prima approssimazione in 3 km in accordo con recenti orientamenti del MATTM;</p>	<p>Le tabelle 1-2-16-17 della Sezione Criteri di Localizzazione sono state modificate in modo conforme alle prescrizioni della Valutazione di Incidenza.</p>	<p>Tab 1 – 2 – 16 – 17 Sezione Criteri Localizzazione</p>
<p>6) nel Rapporto Ambientale si dovranno aggiornare i riferimenti normativi inerenti la Rete Natura 2000 e le aree naturali protette regionali, tra cui la designazione delle ZSC regionali e l'approvazione delle relative misure sito-specifiche;</p>	<p>La documentazione è stata aggiornata come indicato.</p>	<p>Intero RA</p>
<p>7) i criteri di localizzazione indicati nella specifica sezione del Rapporto Ambientale dovranno essere aggiornati secondo quanto emerso in fase di consultazione e valutazione;</p>	<p>I criteri di localizzazione presenti nella specifica sezione del Piano (non del Rapporto Ambientale) sono stati aggiornati secondo quanto indicato nelle osservazioni accolte.</p>	<p>Sez. Criteri Localizzazione par. 1.4</p>

Sintesi osservazione	Risposta	Par.
<p>8) in merito agli obblighi previsti dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in capo alle Province relativi all'individuazione sulla base dei criteri localizzativi riportati nel Piano Regionale in ordine di aggiornamento...sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti... preso atto dello svolgimenti di incontri specifici sull'argomento tra l'Autorità Procedente e i rappresentanti delle Province, il Piano e il Rapporto Ambientale dovranno riportare le analisi tutt'ora svolte e l'Autorità Procedente dovrà garantire il proseguimento dell'attività di coordinamento già svolta ai fini dell'aggiornamento e/o integrazione di quanto previsto dal suddetto articolo, alla luce dell'aggiornamento dei criteri di localizzazione indicato al precedente punto 7);</p>	<p>La sezione Criteri di Localizzazione riporta in allegato la cartografia delle aree idonee e non idonee ad oggi vigente per ciascuna delle Province e per la Città Metropolitana</p>	<p>Sez. Criteri Localizzazione par. 1.4</p>
<p>9) L'analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata nel R.A. dovrà essere oggetto di rianalisi, aggiornamento e/o integrazione estendendola agli ulteriori strumenti di programmazione e pianificazione indicati nei contributi pervenuti, ovvero di chiarimento in merito alla tipologia di confronto effettuato;</p>	<p>L'analisi di coerenza esterna del RA è stata ampliata secondo le indicazioni pervenute dalle osservazioni accolte.</p>	<p>RA Par. 5.1</p>
<p>10) in merito al nuovo compound industriale finalizzato al recupero da realizzare a Colleferro (RM), (impianto per la valorizzazione dei rifiuti con una potenzialità di 250.000 t/a ridotta rispetto alle 500.000 t/a inizialmente previste) la cui ubicazione viene indicata nel sito ove era già previsto, nella pianificazione precedente, la realizzazione di un TMB a servizio della discarica, non ancora realizzato, il documento finale del Piano dovrà essere integrato con i dati definitivi dello studio di fattibilità di tale impianto previsto dalla D.G.R. n. 614 del 26/10/2018;</p>	<p>Il Piano è stato integrato con i dati disponibili al momento della redazione definitiva dello stesso.</p>	<p>Sez. RU Par. 10.7.6</p>
<p>11) il Piano e il Rapporto Ambientale dovranno essere coordinati, nei contenuti e nelle previsioni, con le disposizioni normative aggiornate ed approvate degli altri piani di settore. Inoltre dovranno essere risolti i vari refusi, incongruenze di definizioni, terminologia e riferimenti normativi riportati e segnalati in fase di consultazione e valutazione;</p>	<p>I documenti finali sono stati revisionati come suggerito</p>	<p>Intero PRGR</p>

Sintesi osservazione	Risposta	Par.
<p>12) dovrà essere aggiornata la sezione del Rapporto Ambientale dedicata alla gestione dei rifiuti speciali ed in particolare quella dedicata alla Bonifica dei Siti Inquinati con quanto emerso in fase di consultazione e valutazione;</p>	<p>Sia la Sez. RS relativa alla Bonifica dei Siti Inquinati (cap. 2), sia il relativo capitolo del Rapporto Ambientale (par. 4.4.6, sono stati aggiornati con i nuovi elementi di quadro conoscitivo emersi durante la fase di consultazione.</p>	<p>Sez. RS cap. 2 e RA Par. 4.4.6</p>

Sintesi osservazione	Risposta	Par.
<p>13) il cap. 8 del Rapporto Ambientale relativo al Piano di Monitoraggio, oltre a dover prevedere specificatamente le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione per tutto l'orizzonte temporale di esercizio, ed oltre a dover prevedere una formulazione di reportistica con cadenza annuale, dovrà essere ampliato e integrato, prevedendo indicatori finalizzati al controllo di tutte le componenti ambientali significativamente interessate dalle azioni di piano nonché, per le stesse, specifiche misure correttive. Dovranno essere previsti indicatori per il monitoraggio dell'efficacia del Piano anche per quanto riguarda i rifiuti speciali e bonifiche. Inoltre, in considerazione della struttura del piano ed alle modalità di intervento da esso determinate, si ritiene di dover porre particolare attenzione nel piano di monitoraggio ai seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti; • obiettivi di raccolta differenziata; • obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio; • obiettivi di efficientamento impiantistico degli impianti esistenti; • obiettivi di autosufficienza impiantistica regionale; • obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica; <p>ed alle seguenti variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entrata in esercizio degli impianti previsti; • tempistica entrata in esercizio impianti; • fabbisogno, capacità impiantistica e localizzazione nei singoli ATO; • capacità volumetriche discariche; • capacità operativa degli impianti; • recupero della FOS; • capacità di trattamento termico; • flussi di produzione e gestione dei rifiuti. 	<p>Il Piano di Monitoraggio descritto nel cap. 8 del Rapporto Ambientale è stato ampliato e approfondito secondo le indicazioni pervenute in fase di consultazione</p>	RA Cap. 8
<p>14) nel piano di monitoraggio dovranno essere individuate le figure e le relative responsabilità sia in ordine alla realizzazione del monitoraggio che alla relativa reportistica</p>	<p>Al Par. 8.3 sono indicati ruoli, competenze e modalità di attuazione del monitoraggio</p>	RA Par. 8.3

5. IL MONITORAGGIO DEL PRGR

Il monitoraggio del Piano è finalizzato a verificarne l'attuazione, l'efficacia e gli effetti, consentendo all'Amministrazione Regionale, in base ai risultati ottenuti, di valutare l'opportunità/necessità di avviare la procedura di revisione straordinaria dello stesso in anticipo su quella ordinaria quinquennale, nell'ottica del miglioramento continuo.

La definizione di un set di indicatori, attraverso i quali verificare il livello di coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, costituisce l'ultima fase del processo metodologico di *integrazione della componente ambientale*.

Il sistema di monitoraggio individuato prevede il controllo degli effetti dell'attuazione del piano sull'ambiente attraverso gli indicatori di programma (*o indicatori prestazionali*), che concorrono a monitorare i nessi di causalità che dalla realizzazione di un singolo intervento conducono al perseguimento dell'obiettivo ambientale cui l'intervento è collegato. Per tale ragione gli indicatori sono stati definiti in relazione a ciascun obiettivo di piano.

La scelta degli indicatori prioritari deriva dall'impiego di indicatori già consolidati, tipici di letteratura, con valori disponibili sia a livello locale che per altri territori e dalla necessità di poter disporre di informazioni per valutare il raggiungimento di tutti gli obiettivi del Piano. Di fatto tali indicatori coincidono in gran parte con quelli impiegati nel quadro conoscitivo e per la valutazione ambientale strategica del Piano.

Oltre a questi vi sono poi gli indicatori facoltativi, il cui monitoraggio dovrà essere eventualmente giudicato in itinere. In questa seconda categoria vi sono indicatori che rappresentano aspetti meno generali del Piano e legati a singole azioni, o per la cui valutazione quantitativa non sono ancora presenti strumenti precisi e sistematici (ad esempio si pensi al numero di utenze che effettuano il compostaggio domestico o collettivo). Questo elenco potrà, con la dovuta attenzione, essere aggiornato ad eccezione degli indicatori già consolidati. Infatti solo l'utilizzo effettivo permetterà di verificare se il panel di indicatori scelti è sufficiente e funzionale agli scopi del monitoraggio. È quindi possibile che presentandosi nuove esigenze si sia portati nel tempo ad integrare questi indicatori.

La tabella riporta, per ognuno degli indicatori individuati, le unità di misura, il valore di riferimento, ed i target a medio e lungo termine. Per esplicitare la verifica dei trend di ciascun indicatore in tabella è riportato il "valore di riferimento", cioè l'ultimo valore noto riportato nel PRGR, riferito al 2017.

Si precisa che l'unico indicatore di programma indirettamente riferibile all'obiettivo relativo alla localizzazione degli impianti è quello relativo al conseguimento dell'obiettivo strategico del PRGR di non utilizzare, se possibile, nuovi siti rispetto a quelli già utilizzati per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Il PRGR, per vincolo normativo, deve comunque individuare i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione delle diverse categorie di impianti per poter sopperire ad eventuali nuove esigenze di trattamento non attualmente configurate se venissero rispettate l'indicazione del PRGR rispetto all'adozione dei nuovi sistemi di raccolta integrati in grado di consentire il raggiungimento, entro il 2025, delle percentuali di RD previste dallo Scenario di Piano.

Di seguito si riporta la matrice di monitoraggio per la Sezione dedicata ai Rifiuti Urbani basata sugli indicatori di programma.

Matrice di monitoraggio della sezione Rifiuti Urbani del PRGR

Obiettivi generali	Indicatori di programma	Valore di riferimento 2017 o val. sint.	Medio periodo 2022			Lungo periodo 2025		
			Target	Misura	Valutazione	Target	Misura	Valutazione
1	Approccio integrato di gestione dei rifiuti urbani (attraverso differenti modalità di riduzione, RD e impianti a servizio) al fine di conseguire l'efficienza e l'autosufficienza gestionale e impiantistica	Ia Autosufficienza di smaltimento di ciascun ATO	Media	Alta			Totale	
		Ib Grado di trattamento tecnologico del residuo da RD	Medio	Medio			Alto	
		Ic Flessibilità impiantistica	Bassa	Media			Alta	
		<i>I d Programmi di comunicazione ed informazione</i>	Media	60 %	% n. di alunni coinvolti		100 %	% n. di alunni coinvolti
		<i>I e Programmi di comunicazione ed educazione</i>	Basso	30 %	% n. di cittadini coinvolti		60 %	% n. di cittadini coinvolti
		<i>I f Piani d'Ambito adeguati al PRGR</i>	0	2	Piani approvati		2	Piani approvati
		<i>I g Mezzi a basso impatto ambientale per la raccolta in sostituzione degli attuali</i>	0 %	20 %	% su totale		60 %	% su totale
2	Riduzione della produzione di RU e responsabilizzazione dei cittadini riguardo agli effetti della produzione di rifiuti	2a SCENARIO DI PIANO Produz. pro-capite di RU (kg/lab/anno)	504,6	494			479	
		<i>2b Coinvolgimento di consumatori in iniziative di educazione al consumo</i>	Basso	30 %	(n. di consum. coinvolti)		70 %	(n. di consum. coinvolti)
		<i>2c Realizzazione di mercatini dell'usato</i>	Basso	10	(n. di mercati)		30	(n. di mercati)
		<i>2 Realizzazione di Centri del Riuso</i>	Basso	10	(n. di Centri)		30	(n. di Centri)
		<i>2 Numero di Comuni che avranno introdotto la tariffazione puntuale o la TARI puntuale</i>	Nulla	15 %	(% su totale)		35 %	(% su totale)
		<i>2d Utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico in SubATO Roma Capitale</i>	Basso	5 %	(% su totale)		10 %	(% su totale)
		<i>2 Utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico resto del territorio</i>	Basso	10 %	(% su totale)		20 %	(% su totale)
		<i>2e Utenze commerciali piccole, medie e grandi coinvolte in iniziative di riduzione (sostituzione stopper, erogatori alla spina, ecc) (num)</i>	Nulla	15 %	(% su totale)		30 %	(% su totale)
		<i>2f Servizi di mensa scolastica coinvolti in attività di riduzione (coperti serviti)</i>	Nulla	30 %	(% di coperti su totale)		80 %	(% di coperti su totale)
		<i>2g Ecofeste o Ecosagre che realizzano la RD di organico, carta, plastica, vetro, alluminio e banda stagnata e utilizzano stoviglie bio degradabili (num di feste su tot.)</i>	Nulla	30 %	(% di feste su totale)		95 %	(% di feste su totale)
<i>2h Quantitativi di acquisti verdi effettuati da EE.PP., in iniziative di GPP (% sul valore tot. degli acquisti)</i>	Basso	30 %	% sul val. tot.)		90 %	% sul val. tot.)		
3	Immediata attivazione di efficiente RD	3a SCENARIO DI PIANO % Raccolta differenziata	45,8%	61,3 %	% su tot.		70,0 %	% su tot.
		3b SCENARIO DI PIANO % recupero al netto di scarti	38%	53,9 %	% su tot.		63,0 %	% su tot.
		3i Utenze servite da RD porta a porta (% sul 5tot.)	3 %	43 %	% su tot.		91 %	% su tot.
		3l Utenze cui è applicata una tariffa puntuale, con contabilizzazione effettiva del RU residuo prodotto	0 %	20 %	% su tot.		80 %	% su tot.
6	Riduzione dello smaltimento in discarica	6a Rifiuti urbani avviati a smaltimento	299.494	192.100	t/anno		112.465	t/anno
		6c Riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento	-	55 %	%		85	%

Di seguito si riporta la matrice di monitoraggio per la Sezione dedicata ai Rifiuti Speciali basata sugli indicatori di programma.

Matrice di monitoraggio della sezione relativa ai Rifiuti Speciali del PRGR

Obiettivi generali		Indicatori di programma		Valore di riferimento 2017 o val. sint.	Medio periodo 2022			Lungo periodo 2025		
					Target	Misura	Valutazione	Target	Misura	Valutazione
1	riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti	1a	Produzione di rifiuti speciali (t/a) – da dati MUD	7.369,717 t (MUD2017)				Riduzione 5% del valore 2017	t/a	
		1b	Produzione di rifiuti speciali pericolosi (t/a) – da dati MUD	431,356 t (MUD2017)				Riduzione 10% del valore 2017	t/a	
2	Incremento del recupero di materia	2a	Quantità di rifiuti speciali a recupero (operazioni R2-3-4-5-6-7-8-9) sul totale gestito regionale (%) – dati MUD	46,5%				80%	%	
3	Minimizzazione del ricorso a discarica	3a	Quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica (operazione DI) sul totale gestito regionale (%) – dati MUD	12,1%				<5%	%	
4	Sviluppo di una green economy regionale	4a	Entità dei finanziamenti regionali per lo sviluppo di progetti di Economia Circolare	nd				Medio	€	
BONIFICA SITI INQUINATI										
1	Aggiornamento costante dell'anagrafe dei siti contaminati	1a	Numero di siti censiti per anno	n. siti 1.221						
2	Monitorare la realizzazione dell'accordo di programma area "Fiume Sacco"	2a	Fondi spesi per la realizzazione del programma	Fondi disponibili 53.626.188,68 €				Totale fondi	€	

Per quanto riguarda invece le componenti ambientali, gli indicatori di monitoraggio previsti sono indicati nella tabella seguente, per alcuni di essi la valutazione relativa al livello di criticità presente al momento di redazione del PRGR e del Rapporto Ambientale è presente nella Matrice delle Criticità.

L'Ente responsabile del Piano dovrà predisporre dei Report di analisi delle componenti ambientali con cadenza:

- annuale: per quanto riguarda la raccolta ed elaborazione dei dati derivanti dai Piani di Monitoraggio previsti nelle autorizzazioni degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori dati prodotti annualmente da Arpa (es. Inventario Emissioni, Anagrafe siti da bonificare, ecc.)
- biennale: per quanto riguarda le analisi derivanti da campagne di monitoraggio specifiche.

Il Sistema di monitoraggio presente nel Rapporto Ambientale al cap. 8 è stato inoltre ampliato e integrato, indicando gli indicatori necessari per monitorare le ricadute sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRGR, con una indicazione della periodicità di controllo per ciascuno di essi. Sono inoltre stati previsti indicatori per il monitoraggio dell'efficacia del Piano anche per quanto riguarda i rifiuti speciali e bonifiche.

Di seguito si riporta la matrice di monitoraggio basata sugli indicatori di programma.

Obiettivi e indicatori per la valutazione e il monitoraggio delle ricadute ambientali

Componente ambientale	Indicatori di monitoraggio delle ricadute ambientali	Fonte	Periodicità
Aria	Concentrazioni di sostanze inquinanti (NO _x , SO ₂ , PM/PTS, CH ₄ , CO ₂) dal sistema di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti in termini assoluti e come variazione rispetto agli anni precedenti l'attuazione del Piano	Piani di monitoraggio di impianti rifiuti	Annuale
	Emissioni di inquinanti per macrosettore con riferimento a "Impianti di Trattamento dei rifiuti e discariche"	Inventario delle emissioni regionale	annuale
Emissioni odorigene	Emissioni annuali di idrogeno solforato dagli impianti di stabilizzazione del rifiuto indifferenziato e compostaggio Numero di segnalazioni per molestia da odori	Piani di monitoraggio di impianti rifiuti Segnalazioni presso Arpa	Annuale
Aque	Consumi idrici legati al sistema di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti in termini assoluti e come variazione rispetto agli anni precedenti l'attuazione del piano	Campagne di monitoraggio specifiche Arpa	Biennale
	Superamenti dei limiti normativi per la qualità delle acque superficiali nei pressi degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti Superamenti dei limiti normativi per la qualità delle acque sotterranee nei pressi degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti	Piani di monitoraggio di impianti rifiuti	Annuale
Suolo e sottosuolo	Numero di aree contaminate bonificate annualmente Superficie di aree contaminate bonificate annualmente	Anagrafe siti da bonificare	Annuale

Componente ambientale	Indicatori di monitoraggio delle ricadute ambientali	Fonte	Periodicità
Rumore	Numero di esposti e segnalazioni connessi alla gestione del ciclo di gestione dei rifiuti Esito dei monitoraggi fatti a seguito di esposti Rilievi di livello acustico lungo le strade della regione che afferiscono agli impianti di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati	Segnalazioni presso Arpa Campagne di monitoraggio specifiche Arpa Piani di monitoraggio di impianti rifiuti	Biennale
Mobilità e trasporti	Interazioni con i flussi di traffico nelle aree interessate dalla presenza degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	Campagne di monitoraggio specifiche Arpa	Biennale
Energia ed emissioni climalteranti	Emissioni annuali di gas serra dal sistema di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti in termini assoluti e come variazione rispetto agli anni precedenti l'attuazione del Piano Quantità annuale di energia (recupero di biogas e produzione di energia elettrica e termica) recuperata per tonnellata di rifiuti prodotti	Inventario delle emissioni regionale Piani di monitoraggio di impianti rifiuti	Annuale

Per garantire che il monitoraggio prosegua con regolarità durante l'arco di validità del Piano sono state individuate le strutture e le risorse atte a garantire la raccolta dei dati e la loro elaborazione.

Il soggetto preposto istituzionalmente a tale compito è la Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, autorità proponente del PRGR della Regione Lazio, avvalendosi anche di ARPA Lazio e degli Osservatori Provinciali dei Rifiuti. Si dovrà assicurare:

1. la raccolta dei dati relativi alla produzione, raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti solidi urbani attraverso l'elaborazione dei dati raccolti e dei costi comunicati dai singoli comuni. Laddove si dovesse riscontrare un forte scostamento dalle previsioni del presente piano (es. scarto superiore al 20% fra le previsioni del piano e risultati riscontrati), si valuterà la necessità di predisporre un programma straordinario d'intervento volto a rimuovere le criticità riscontrate;
2. la verifica dell'attuazione degli interventi rispetto al rinnovo ad alla modernizzazione dei servizi erogati sul territorio nel breve – medio periodo;
3. l'attività di raccordo istituzionale fra Comuni, Province e Regione Lazio finalizzata al recepimento, attraverso un'apposita revisione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, delle proposte inerenti all'impiantistica da porre al servizio del territorio regionale previste nel presente piano;

Si dovrà garantire il calcolo degli indicatori con le frequenze appropriate, in stretta interazione con le Province, i Comuni e le aziende operanti sul territorio, con un ruolo attivo nella raccolta e gestione dei dati, anche in considerazione del loro ruolo strategico, attribuito dalla normativa (D. Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 201 comma 3), in materia di organizzazione del servizio e individuazione degli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.

Il monitoraggio del set di indicatori di programma permetterà di redigere rapporti periodici, con la finalità di valutare l'andamento dell'attuazione del piano e rendere tale processo pubblico e trasparente.

Al 2023 dovrà essere redatto il Rapporto Intermedio di Attuazione del piano che dovrà contenere gli aggiornamenti e le eventuali revisioni rispetto alle previsioni del Piano aggiornate alla situazione attuale.

Nel caso in cui si osservi l'andamento di un indicatore completamente difforme dalle previsioni, occorre analizzarne la causa, laddove possibile, e proporre le opportune revisioni del target di riferimento ed eventualmente del Piano stesso. Inoltre nei report si può render conto delle eventuali difficoltà e/o problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio.